

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 116° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	Pag. 9
3ª - Affari esteri .....	» 28
5ª - Bilancio .....	» 38
7ª - Istruzione .....	» 43
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 49
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 58
10ª - Industria .....	» 64
11ª - Lavoro .....	» 67
12ª - Igiene e sanità .....	» 72
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 87

**Commissioni riunite**

10ª (Industria) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) .....	Pag. 5
---	--------

**Commissione di inchiesta**

Sulle strutture sanitarie .....	Pag. 89
---------------------------------	---------

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
--	--------

**Organismi bicamerali**

Terrorismo in Italia .....	Pag. 92
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo .....	» 93

**Sottocommissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 103
2ª - Giustizia - Pareri .....	» 106

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 108
--------------------	----------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**35ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 18,15.*

### COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA (A008 000, C21ª, 0010ª)

Il Presidente avverte che, con lettera del 7 febbraio 1995, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la senatrice Siliquini, in sostituzione del senatore Belloni. Pertanto la senatrice Siliquini assume l'incarico di relatore per la regione Liguria, per quanto attiene alla verifica dei risultati elettorali.

Il senatore GARATTI chiede chiarimenti sulla possibilità di sostituire i componenti della Giunta.

Il PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 19 del Regolamento del Senato, che prevede la sostituzione dei componenti della Giunta da parte del Presidente del Senato ove ricorrano gravissimi motivi.

### INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (A007 000, C21ª, 0010ª)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente alle comunicazioni in ordine alla verifica dei poteri.

### VERIFICA DEI POTERI

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (R019 000, C21ª, 0018ª)

Il PRESIDENTE, considerata la difficoltà riscontrata dai dieci componenti del Comitato per l'esame delle cariche dei senatori - istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri - di prendere parte con continuità ai lavori di tale organo, propone la riduzione del numero dei suoi membri da dieci a otto senatori.

Fa inoltre presente che, date le funzioni referenti svolte dal Comitato nei confronti della Giunta, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento del Senato, per la validità delle sedute di tale organo è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi componenti.

Dopo un intervento del senatore DIANA, concernente l'eventuale ulteriore riduzione del numero dei componenti del Comitato, la Giunta approva all'unanimità le proposte del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica quindi che la nuova composizione del Comitato per l'esame delle cariche è la seguente: Diana, coordinatore, Ellero, Lubrano di Ricco, Pellegrino, Petricca, Scalone, Siliquini - in sostituzione del senatore Belloni, dimissionario - e Vozzi.

Il PRESIDENTE richiama poi l'attenzione del senatore Marchetti, coordinatore del Comitato per la revisione delle schede nulle dei collegi nn. 9, 11, 12, 17 e 21 della regione Lazio, sulla necessità che tale esame proceda in tempi brevi.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che, ai fini della convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato, occorre che sia sollecitamente indicato il rappresentante del gruppo da parte dei gruppi di nuova costituzione e di quelli che non hanno ancora provveduto a tale adempimento.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*  
(R135 000, C21\*, 0014\*)

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

1) Doc. IV-bis, n. 13, nei confronti del dottor Carlo Tognoli, nella sua qualità di Ministro del turismo e dello spettacolo *pro tempore*, per il reato di cui agli articoli 323, capoverso, e 81, capoverso, del codice penale (abuso d'ufficio).

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il dottor Carlo TOGNOLI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande il senatore GARATTI ed il PRESIDENTE.

Congedato il dottor Tognoli, il senatore LUBRANO DI RICCO propone di rinviare l'esame della domanda a causa di indifferibili impegni parlamentari di alcuni senatori.

Intervengono poi il senatore LAFORGIA ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 13.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

**COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE****10ª (Industria, commercio, turismo)****13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**2ª Seduta***Presidenza del Presidente della 13ª Commissione*

BRAMBILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per l'industria, commercio e artigianato Zanetti.*

*La seduta inizia alle ore 17,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1270) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore MASIERO, relatore per la 10ª Commissione, il quale fa innanzitutto presente che il contenimento degli effetti dannosi dovuti alle interrelazioni sempre più strette tra industria e ambiente costituisce una delle priorità della Unione europea, che attribuisce un ruolo fondamentale all'aspetto preventivo dei fenomeni rischiosi: la direttiva 82/501/CEE, che prende in considerazione determinate attività industriali suscettibili di dar luogo ad incidenti rilevanti, si inserisce, infatti in tale contesto. La problematica è stata oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di recepimento della suddetta direttiva comunitaria, il cui grado di attuazione nel corso degli anni si è rivelato assolutamente insoddisfacente, soprattutto a causa della complessità delle procedure di controllo e di valutazione delle attuali situazioni di rischio. L'obiettivo della citata direttiva CEE era quello di fotografare la situazione venutasi a creare in questo settore: dalla valutazione attenta dello *status quo*, infatti, poteva derivare l'attuazione di misure idonee a garantire gli interventi necessari per gestire la sicurezza sul luogo di lavoro e, contemporaneamente, la tutela delle popolazioni e dell'ambiente che interagiscono in prossimità di particolari impianti industriali a rischio. L'eccessiva frammentazione e viscosità delle strutture organizzative ha, di fatto, reso impossibile tale

precisa ricognizione: a fronte di circa 6.000 attività industriali a rischio solo pochissime istruttorie sono state iniziate e, di queste, quasi nessuna è stata portata a termine. Tale stato di incertezza, in presenza di situazioni che richiedono interventi tempestivi, finisce col provocare implicazioni deleterie sulla sicurezza di molte aree industriali distribuite su tutto il territorio. Da tali considerazioni deriva la necessità di definire procedure più efficaci e trasparenti, che non costituiscono un aspetto meramente formale della questione, bensì rivestono carattere sostanziale poichè da esse dipendono una serie di attività di programmazione e di intervento sugli impianti a rischio. Il testo in esame, pur essendo naturalmente migliorabile - prosegue il relatore Masiero - è volto ad una «sistematizzazione» del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175; si opera una regolamentazione delle procedure di rilevazione e degli altri adempimenti a carico delle aziende e si prevede la facoltà, in caso di ristrutturazioni, di presentare una dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio, ovvero l'autocertificazione per le attività soggette ad obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3.

Quanto al costo degli adempimenti a carico delle aziende, osserva come essi costituiscano un onere a volte davvero sensibile; l'efficacia e la snellezza delle procedure istruttorie dovrebbero rappresentare l'obiettivo fondamentale del provvedimento. Le modifiche al disegno di legge in esame potrebbero pertanto attenere sia alla semplificazione delle procedure, sia all'affidamento delle stesse ad un unico referente, vale a dire agli organi tecnici di cui all'articolo 10, che, collocandosi in sede decentrata, dovrebbe anche venire incontro all'esigenza di una conoscenza più approfondita delle realtà socio-economiche locali. Altro punto qualificante è la necessità di prevedere un termine certo per la conclusione delle istruttorie: anche l'imprenditore, così, col sistema dell'autocertificazione potrebbe dare inizio all'esercizio di una nuova attività senza attendere il provvedimento conclusivo dell'istruttoria. Il relatore prosegue mettendo in rilievo l'importanza del ruolo attribuito al Ministero dell'ambiente, soprattutto riguardo al controllo di uniformità dei criteri attuativi della normativa, effettuato attraverso la Conferenza di servizi nella quale confluiscono le necessarie competenze istituzionali e specialistiche. Particolare rilievo assume l'obbligo a carico del fabbricante di aggiornamento degli adempimenti di prevenzione a seguito di modifiche intervenute negli aspetti tecnici: in questo ambito si inseriscono le ispezioni e l'inasprimento delle sanzioni in caso di violazione della normativa. Il relatore sottolinea altresì la significatività del procedimento di individuazione, di cui all'articolo 23, di alcune aree ad elevata concentrazione di attività industriali. Svolge poi alcune considerazioni sul ruolo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente nel processo di decentramento, anche in considerazione della presenza di un esperto dell'ANPA negli organismi tecnici. Si sofferma, infine, su talune modifiche rispetto alle precedenti versioni del decreto, rilevando che nella stesura dell'attuale testo manca la norma relativa alla gestione della sicurezza (ex articolo 22).

Sulla base delle considerazioni svolte il relatore Masiero suggerisce, alle Commissioni riunite, stante la delicatezza della questione in esame e la sua estrema complessità - che egli ha avuto modo di valutare in seguito ad una serie di incontri con i rappresentanti delle associazioni e delle imprese interessate dal provvedimento - di non affrettare i tempi

di esame del disegno di legge onde poter definire, con la dovuta attenzione e ponderatezza, le molte questioni rimaste in sospeso e che potrebbero formare oggetto di emendamenti al testo del decreto. In particolare, fa presente che occorre avviare un'ampia azione di monitoraggio su tutte le attività connesse ai grandi rischi, nonchè adoperarsi per la semplificazione delle procedure di autocertificazione.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MANIS conviene con la proposta di una pausa di riflessione che consenta un'eventuale riconsiderazione dell'impianto del provvedimento in esame alla luce dei rilievi già emersi nel precedente intervento; del resto, interventi correttivi dell'attuale testo potrebbero rivelarsi insufficienti o di difficile applicazione, per cui sarebbe forse opportuno meditare circa l'opportunità di pervenire all'adozione di un testo del tutto nuovo. In ogni caso, si riserva di integrare la propria relazione in altra seduta.

Dopo che il presidente della 10<sup>a</sup> Commissione CARPI ha auspicato che anche in sede informale gruppi di senatori esaminino parti omogenee del provvedimento, per valutare le possibili modalità di un loro miglioramento, il presidente BRAMBILLA, non facendosi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(744) LARIZZA ed altri: Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 ottobre 1994.

In sede di replica il sottosegretario ZANETTI illustra l'atteggiamento del Governo in rapporto al disegno di legge in titolo, caratterizzato da talune riserve in attesa di una maggiore chiarificazione di importanti elementi testuali. In particolare, si riferisce alla Commissione istituita dall'articolo 6 ed alla delocalizzazione degli impianti: sugli incentivi per il loro allontanamento verso le periferie urbane, occorre una migliore precisazione, in quanto a principi condivisibili devono corrispondere modalità applicative non meno attente all'impatto della normativa sugli operatori e sull'utenza. Anche la sicurezza dei ricambi da recupero - come le batterie da automobile - necessiterebbe di una migliore tutela, mentre per la commercializzazione delle parti di ricambio gli uffici competenti fanno presente l'opportunità di precisare se ci si riferisca al commercio all'ingrosso ovvero a quello al dettaglio.

Anche il sottosegretario GERELLI preannuncia l'espressione di riserve del Governo in rapporto a taluni degli emendamenti formulati.

Il presidente BRAMBILLA, considerato che non è ancora pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in titolo, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Conviene il senatore LARIZZA, rilevando anche l'assenza dei proponenti di numerosi degli emendamenti presentati: auspica però che l'As-

sembra calendarizzi nuovamente al più presto il disegno di legge, in quanto esso corrisponde ad un'esigenza fortemente sentita dagli operatori; la celere conclusione dell'*iter* offrirebbe una risposta politica ad un problema che non può essere abbandonato ad iniziative estemporanee come quelle che sono state recentemente adottate dalla magistratura torinese.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 18.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

89<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CORASANITI

*Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1265) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Il Presidente CORASANITI dà conto delle conclusioni cui è pervenuto il comitato ristretto, incaricato di esaminare gli emendamenti proposti in ordine al testo del decreto-legge.

Si procede quindi alle votazioni sui singoli emendamenti.

Quanto all'emendamento 1.4, il ministro FRATTINI motiva l'orientamento contrario del Governo.

Il senatore VILLONE preannuncia la propria astensione.

Il senatore PERLINGIERI dà ragione del proprio voto favorevole.

Del pari favorevoli sono le dichiarazioni di voto dei senatori MENSORIO, SCALONE e ELLERO.

L'emendamento viene poi accolto.

Con separate votazioni, sono accolti anche gli emendamenti 1.6 e 1.5.

L'emendamento 1.7 è ritirato.

L'emendamento 1.1 viene fatto proprio dal senatore MARINELLI in assenza dei proponenti, e riformulato omettendo il capoverso 5-*sexies*, che viene ritirato con la riserva di riproposizione in ordine ai disegni di legge n. 1303 e connessi.

Nel testo riformulato, l'emendamento viene quindi approvato con il parere favorevole del rappresentante del Governo e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PERLINGIERI.

Gli emendamenti 1.3 e 1.8, di identico contenuto, sono riformulati dai rispettivi proponenti, che rinunciano alla prima parte delle proposte di modifica. Sul testo riformulato si pronuncia in senso contrario il ministro FRATTINI. Gli emendamenti sono successivamente accolti.

Il senatore MARINELLI, quindi, fa propri gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4, successivamente ritirandoli con riserva di riproposizione in ordine ai disegni di legge n. 1303 e connessi. L'emendamento 1.0.5, fatto proprio dallo stesso senatore Marinelli in assenza dei proponenti, viene riformulato omettendone la seconda parte.

La proposta di modifica riformulata viene successivamente posta in votazione congiuntamente all'emendamento 1.0.9, di identico contenuto, risultando accolta.

L'emendamento 1.0.6, fatto proprio dal senatore MARINELLI in assenza dei proponenti, è ritirato con riserva di riproposizione in ordine ai disegni di legge n. 1303 e connessi.

Momentaneamente accantonati gli emendamenti da 1.0.8 a 4.2, si procede all'esame degli emendamenti concernenti la prescrizione dell'azione di responsabilità.

Interviene in proposito il senatore VILLONE, che segnala l'esigenza di introdurre elementi di certezza in ordine alla durata massima del giudizio di responsabilità.

Il senatore FONTANINI insiste per l'accoglimento dell'emendamento 4.0.3.

Il ministro FRATTINI prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento 4.0.4, precisando che la parte residua è solo quella eccedente il quinquennio. Quanto alle esigenze di certezza prospettate dal senatore Villone, ritiene che la questione, di indiscutibile rilievo, debba essere trattata più opportunamente in relazione ai disegni di legge n. 1303 e connessi. Si dichiara contrario, quindi, all'emendamento 4.0.3, mentre sulla seconda parte del subemendamento 4.0.4/1 si rimette alla valutazione della Commissione.

L'emendamento 4.0.4 è fatto proprio dal senatore PIERONI in assenza del proponente.

L'emendamento 4.0.1 è fatto proprio dal senatore PERLINGIERI in assenza dei proponenti.

Il senatore VILLONE prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento 4.0.4. Ritiene necessario, inoltre, precisare che devono essere eccettuati i fatti costituenti reato e che il termine decennale continua ad applicarsi solo nei casi in cui esso è previsto dall'ordinamento previgente. Illustra, quindi, un nuovo testo del subemendamento 4.0.4/1, tale da fissare un termine massimo per l'esaurimento del giudizio di responsabilità.

Sui predetti emendamenti si conviene di rinviare la votazione alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1265**

al testo del decreto-legge

**Articolo 1.**

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole da: «Nei giudizi in materia di pensioni,» fino a: «degli aventi causa per trattamenti di reversibilità».*

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Agli appelli si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1953, n. 161, articolo 3, primo e secondo comma».*

**1.6**

CASADEI MONTI

*Al comma 1, capoverso 5-ter, sopprimere le parole: «e quando ricorrono gravi motivi».*

**1.5**

VILLONE

*Al comma 1, capoverso 5-ter, penultimo periodo, sostituire le parole: «nella sua prima udienza», con le seguenti: «non oltre la sua terza udienza».*

**1.7**

CASADEI MONTI

*Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere i seguenti:*

*«5-quater. Le sentenze della Corte dei conti emesse nei giudizi di responsabilità amministrativa e contabile devono essere pubblicate con le modalità di cui all'articolo 545 del codice di procedura penale.*

*5-quinquies. Le sentenze della Corte dei conti emesse nei giudizi diversi da quelli di cui al comma precedente devono essere pubblicate con le modalità di cui agli articoli 429 e 430 del codice di procedura civile.*

5-*sexies*. Le modifiche nell'ambito delle istruttorie e dei giudizi di responsabilità amministrativa e contabile hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui al libro II, titolo V, del codice di procedura penale».

1.1

PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Al comma 3, capoverso 8-bis, nel primo periodo sostituire le parole: «un'altra sezione» con le seguenti: «una terza sezione»;*

*nel secondo periodo, sopprimere le parole: «adottata su proposta motivata del Presidente della Corte dei conti».*

1.3

SALVATO, MARCHETTI

*Al comma 3, capoverso 8-bis, nel primo periodo, sostituire le parole: «un'altra sezione» con le parole: «una terza sezione»;*

*nel secondo periodo, sopprimere le parole: «adottata su proposta motivata del presidente della Corte dei conti».*

1.8

CASADEI MONTI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**«Articolo 1-bis.**

*(Esecuzione delle sentenze di condanna)*

1. Per l'esecuzione delle sentenze di condanna le copie vengono spedite in forma esecutiva a firma del direttore della segreteria della Sezione che le ha pronunciate e sono trasmesse all'Ufficio del pubblico ministero per l'esecuzione.

2. La competenza per l'esecuzione delle sentenze e di ogni altro provvedimento di condanna della Corte dei conti appartiene all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale che ha pronunciato in primo grado.

3. Il pubblico ministero procede all'esecuzione delle sentenze con le modalità di cui all'articolo 27, primo, secondo, terzo e settimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'obbligo, per il concessionario della riscossione, del non riscosso come riscosso.

4. Per l'esecuzione forzata si applicano le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602.

5. I poteri conferiti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 all'intendente di Finanza sono esercitati dal pubblico ministero.

6. Presso le Sezioni giurisdizionali regionali è istituito il "giudice unico dell'esecuzione", a composizione monocratica, le cui funzioni

sono esercitate da uno o più magistrati della Corte dei conti assegnati alla Sezione, designati all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Sezione medesima. Esso esercita le attribuzioni spettanti al giudice dell'esecuzione.

7. Innanzi al giudice unico dell'Esecuzione si applica sempre l'articolo del testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

8. La competenza per territorio del giudice unico dell'esecuzione è stabilita in ragione dell'Ufficio del pubblico ministero che ha promosso l'esecuzione medesima.

9. Nei bilanci di tutti gli enti pubblici è istituito, tra le entrate, un apposito capitolo intestato "Entrate erariali per l'esecuzione di sentenze di condanna della Corte dei conti", sul quale l'esattore versa le somme riscosse, previa autorizzazione del pubblico ministero e comunicazione al rappresentante legale dell'ente beneficiario.

10. Sono abrogati:

a) l'articolo 76, primo comma, limitatamente all'inciso "per la loro esecuzione", e secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

b) il R.D. 5 settembre 1909, n. 776;

c) gli articoli 636, 637, 638, 639, 640 e 641 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827».

**1.0.1**

BATTAGLIA, PEDRIZZI

#### **«Articolo 1-ter.**

*(Azione di decadenza ad istanza del pubblico ministero)*

1. È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la cognizione dell'azione di decadenza dalla carica per l'ipotesi di cui all'articolo 3, primo comma, n. 5, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in conseguenza di sentenze rese dalla Corte medesima.

2. L'azione di cui al comma precedente è proposta dal pubblico ministero presso la Sezione Giurisdizionale regionale competente per territorio, con le forme previste per l'azione di responsabilità amministrativa, ridotti i termini alla metà.

3. Il giudizio è sommariamente istruito dal magistrato relatore designato dal Presidente della Sezione, e l'udienza dibattimentale deve aver luogo entro sessanta giorni dal deposito dell'atto di citazione.

4. Avverso le sentenze emesse in tale materia dalle Sezioni Giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle Sezioni Giurisdizionali Centrali con le modalità del contenzioso contabile, ridotti i termini alla metà».

**1.0.2**

BATTAGLIA, PEDRIZZI

#### **«Articolo 1-quater.**

*(Azione di dichiarazione di dissesto finanziario ad istanza del pubblico ministero)*

1. Qualora, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con legge 4 aprile 1989,

n. 144, nonchè successive integrazioni e modificazioni, gli enti locali non provvedano alla dichiarazione dello stato di dissesto ed all'approvazione del piano di risanamento finanziario, il pubblico ministero competente per territorio può chiedere con ricorso rivolto alla Sezione di controllo sugli Enti locali che, con deliberazione adottata in pubblica udienza e con le forme previste per i giudizi contenziosi, sia dichiarato lo stato di dissesto e nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione del piano di risanamento finanziario.

2. Avverso la deliberazione della Sezione di controllo sugli Enti locali è ammesso ricorso in appello, con le forme ed i termini dei giudizi contenziosi, innanzi alle Sezioni Riunite del controllo.

3. Copia della deliberazione di dichiarazione del dissesto e di nomina del commissario *ad acta* è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al comitato regionale di controllo ai fini di cui all'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. È abrogato l'articolo 3 del regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378».

**1.0.3**

BATTAGLIA, PEDRIZZI

#### **«Articolo 1-quinquies.**

*(Giurisdizione in materia di danno ambientale)*

1. L'articolo 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

“2. Per la materia di cui al precedente comma la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti. L'azione di risarcimento è esercitata dal pubblico ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio. A tale fine il pubblico ministero dispone delle unità del Corpo forestale dello Stato, e degli altri corpi svolgenti analoghe funzioni, per la prevenzione di azioni lesive dell'integrità ambientale, nonchè per l'identificazione degli eventuali responsabili da sottoporre a giudizio innanzi alla competente Sezione giurisdizionale regionale”.

2. Sono abrogati i commi terzo, settimo e nono dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Ai giudizi di cui al presente articolo si applicano le norme di procedura del contenzioso contabile».

**1.0.4**

BATTAGLIA, PEDRIZZI

#### **«Articolo 1-sexies.**

*(Giurisdizione in materia di enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica)*

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonchè i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle

società sulle quali lo Stato o altri Enti pubblici esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale sono soggetti, per i danni arrecati agli enti o alle società medesime, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia.

2. Sono parimenti assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti i destinatari di pubbliche contribuzioni per i danni arrecati all'erario a seguito di un utilizzo delle medesime in termini difformi o comunque non consoni a quelli legislativamente prefissati».

1.0.5

BATTAGLIA, PEDRIZZI

**«Articolo 1-bis.**

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonchè i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, sono soggetti, per i danni arrecati agli enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia».

1.0.9

PERLINGIERI

**«Articolo 1-septies.**

*(Provvedimenti sanzionatori della giustizia contabile)*

1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti nel promuovere l'azione di responsabilità, laddove ricorrano gravi ed urgenti ragioni di tutela del pubblico erario, può richiedere al presidente della sezione giurisdizionale competente per il merito l'emissione del decreto di sospensione dalle funzioni dell'amministratore o del funzionario convenuto.

2. Per la procedura di cui al comma precedente si applicano gli articoli 669-bis, 669-quater, 669-sexies, secondo comma, 669-septies, primo comma, 669-decies e 669-terdecies del codice di procedura civile.

3. La sentenza che riconosca il dolo o la colpa grave nel comportamento del convenuto per le disfunzioni verificatesi nell'ente dispone, indipendentemente dalla condanna a risarcire l'eventuale danno, la destituzione del medesimo dall'ufficio, con l'interdizione a ricoprire in futuro analogo ufficio per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque».

1.0.6

BATTAGLIA, PEDRIZZI

**«Articolo 1-bis.**

1. Il Presidente ed il Procuratore Generale della Corte dei conti sono nominati con D.P.R. fra i Presidenti di Sezione della Corte dei conti su designazione del Consiglio di Presidenza adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti».

1.0.8

PERLINGIERI

**«Articolo 1-bis.**

*(Nomina del Presidente e del Procuratore generale)*

1. Il Presidente della Corte dei conti è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della commissione di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e viene scelto fra i presidenti di sezione della stessa Corte, indicati in numero di almeno tre con un'unica votazione dal consiglio di presidenza della Corte dei conti.

2. Le funzioni di procuratore generale della Corte dei conti sono assegnate ad un presidente di sezione della stessa Corte dal consiglio di presidenza, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, richiamato dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

3. Le funzioni di presidente e di procuratore generale non possono essere esercitate per oltre cinque anni».

**1.0.14**

CASADEI MONTI

**«Articolo 1-bis.**

*(Nomina del Presidente della Corte dei conti)*

1. Il Presidente della Corte dei conti è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, fra i magistrati della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di Presidente di sezione, con almeno quindici anni di anzianità effettiva nella carriera della magistratura contabile e cinque, nell'ultimo decennio, di effettivo esercizio delle funzioni d'Istituto, su proposta congiunta dei Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio dei ministri.

2. Il nominativo del magistrato da proporre per la nomina dovrà essere scelto tra cinque candidati designati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

3. In nessun caso può essere designato a candidato chi, nel quinquennio precedente, abbia fatto parte, a titolo elettivo e con qualunque qualifica, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

4. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica membro elettivo del Consiglio di presidenza.

5. Il Segretario generale della Corte dei conti dà notizia della vacanza del posto di Presidente della Corte dei conti mediante apposita comunicazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, contenente anche la data della convocazione del Consiglio di presidenza per la designazione dei cinque candidati.

6. Il Consiglio di presidenza procede alla designazione dei cinque candidati senza l'intervento dei membri laici, con votazione a scrutinio segreto in adunanza pubblica.

7. Ciascun membro del Consiglio di presidenza può esprimere una sola preferenza.

8. Sono dichiarati designati i Presidenti di Sezione che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

9. A parità di voti è dichiarato designato il Presidente di Sezione più anziano nella qualifica.

10. La designazione dei candidati a Presidente della Corte dei conti ha luogo entro quindici giorni dalla vacanza del posto, e la nomina entro i successivi quindici giorni.

11. Qualora la designazione dei candidati non avvenga entro il termine prefissato, i Presidenti delle Camere del Parlamento e del Consiglio dei ministri formulano comunque la proposta al Presidente della Repubblica, scegliendo il candidato tra tutti i presidenti di Sezione della Corte dei conti in possesso dei requisiti per la nomina.

12. Parimenti provvede il Presidente della Repubblica qualora i Presidenti delle due Camere del Parlamento e del Consiglio dei ministri non facciano pervenire la proposta di nomina entro il termine prefissato».

**1.0.11**

BATTAGLIA, PEDRIZZI, MAGLIOZZI

**«Articolo 1-ter.**

*(Nomina del Procuratore Generale della Corte dei conti)*

1. Per la nomina del Procuratore generale della Corte dei conti si applicano le disposizioni vigenti per la nomina del Presidente della Corte medesima».

**1.0.12**

BATTAGLIA, PEDRIZZI, MAGLIOZZI

**«Articolo 1-bis.**

1. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i quali scelgono fra i Presidenti di sezione.

2. La proposta congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tiene conto del parere delle Commissioni parlamentari competenti che dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta».

**1.0.13**

MARCHETTI

**«Articolo 1-bis.**

*(Elezione del Consiglio di Presidenza)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo e sesto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, si applicano anche alle elezioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

2. Ai componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916».

**1.0.15**

BATTAGLIA, PEDRIZZI

**«Articolo 1-bis.**

1. I quattro componenti non magistrati del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti sono nominati congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i quali scelgono in una rosa di dieci persone designate dalle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna commissione indica cinque nomi entro trenta giorni dalla richiesta».

**1.0.16**

SALVATO, MARCHETTI

**«Articolo 1-bis.**

*(Consiglio di Presidenza della Corte dei conti)*

1. Al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti si applicano le disposizioni degli articoli 30, comma 2, 33, 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, nonchè degli articoli 27, 29, 30 e 30-bis del decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio nell'Ufficio di segreteria del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

3. Gli articoli 10, comma 5, e 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono abrogati.

4. Con effetto dalla scadenza del Consiglio attualmente in carica i quattro cittadini facenti parte del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, saranno eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere con le modalità previste per l'elezione da parte del medesimo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura».

**1.0.18**

VILLONE

**«Articolo 1-bis.**

*(Consiglio di Presidenza)*

1. I componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti sono nominati dalla Commissione di cui all'articolo 6-bis».

*Altra formulazione:*

«1. I quattro componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti sono eletti per metà dalla Camera dei deputati e per l'altra metà dal Senato della Repubblica».

**1.0.19**

CASADEI MONTI

**«Articolo 1-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

“1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è di carattere pubblicistico, personale, e sottoposta a norme proprie. Qualora occorrono riferimenti a disposizione del codice civile essi vanno ricercati nel titolo IX, libro IV codice civile (Dei fatti illeciti) e nell'articolo 2947. La responsabilità si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi».

**1.0.10**

CASADEI MONTI

**Articolo 2.**

*Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «20 giorni», con le seguenti: «30 giorni».*

**2.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: «20 giorni», con le seguenti: «30 giorni».*

**2.1**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli atti non sottoposti al controllo preventivo l'amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alla pronuncia di sezione di controllo. Qualora l'amministrazione non vi ottemperi entro il termine massimo di 90 giorni, il procuratore generale competente impugna il silenzio dell'amministrazione con giudizio di ottemperanza innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale».

**2.3**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli atti non sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, l'amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alla pronuncia delle Sezioni di controllo. Qualora l'Amministrazione non vi ottemperi entro il termine massimo di 90 giorni, il Procuratore Regionale competente, su segnalazione dell'Ufficio di

controllo, propone ricorso alla Sezione giurisdizionale, secondo le norme di rito del lavoro previste dal codice di procedura civile.

Avverso la decisione della Sezione giurisdizionale regionale è ammesso ricorso alle Sezioni centrali da parte del pubblico ministero e da parte dell'Amministrazione interessata».

**2.3** (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

### **Articolo 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Articolo 3.**

1. Le sezioni riunite sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente di Sezione più anziano.

2. Per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e delle altre funzioni di controllo le sezioni riunite sono costituite dai Presidenti di sezione preposti al coordinamento dell'attività di controllo preventivo e da sedici consiglieri designati annualmente dal Consiglio di Presidenza e scelti, in modo da assicurare l'avvicendamento, per la metà fra i magistrati della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche, per un quarto fra i magistrati della sezione di controllo sugli enti di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 e della sezione enti locali di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e per un quarto fra i magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali. Con le stesse modalità il Consiglio di Presidenza designa otto consiglieri supplenti, i quali, in caso di assenza o impedimento dei titolari della rispettiva sezione, li sostituiscono in ragione della maggiore anzianità. Debbono essere, inoltre, sostituiti i magistrati che hanno già deliberato sulla stessa questione in un collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche.

3. In sede referente le sezioni riunite sono costituite dal Presidente di sezione coordinatore dell'attività dell'ufficio per le relazioni al Parlamento, dai consiglieri assegnati allo stesso ufficio e da un ulteriore congruo numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza e da questo scelti per un terzo fra i consiglieri della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche, per un terzo fra i consiglieri della sezione di controllo sugli enti e della sezione enti locali indicate al comma 2 e per un terzo fra i consiglieri assegnati alle sezioni giurisdizionali. Esse possono funzionare suddividendosi in turni di almeno nove magistrati, determinati in modo da assicurare la partecipazione e l'avvicendamento dei magistrati di tutte le sezioni.

4. Per l'esercizio della funzione consultiva le sezioni riunite sono composte da tutti i presidenti di sezione e da tutti i consiglieri della Corte dei conti. Esse deliberano in sei sessioni determinate all'inizio

dell'anno dal consiglio di Presidenza in modo da assicurare la partecipazione e l'avvicendamento di tutti i magistrati, compresi il procuratore generale e i vice procuratori generali, e, per ogni sessione, la partecipazione di un congruo numero di magistrati assegnati alle varie funzioni della Corte dei conti.

5. Il numero dei votanti non può essere minore di ventuno per le sezioni riunite in sede referente plenaria e in sede consultiva, nonché per la sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche in adunanza generale».

**3.1**

SALVATO, MARCHETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Articolo 3.**

1. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal presidente di sezione più anziano.

2. Per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, 1214, e delle altre funzioni di controllo le sezioni riunite sono costituite dai presidenti di sezione preposti al coordinamento dell'attività di controllo preventivo e successivo e da sedici consiglieri, designati annualmente dal consiglio di presidenza e scelti, in modo da assicurare l'avvicendamento, per la metà fra i magistrati della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche, per un quarto fra i magistrati della sezione di controllo sugli enti di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, e della sezione enti locali di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e per un quarto fra i magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali. Con le stesse modalità il consiglio di presidenza designa otto consiglieri supplenti, che, in caso di assenza o impedimento dei titolari della rispettiva sezione, li sostituiscono in ragione della maggiore anzianità. Vanno sostituiti altresì i magistrati che hanno già deliberato sulla stessa questione in un collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche.

3. In sede referente le sezioni riunite sono costituite dal presidente di sezione coordinatore dell'attività dell'ufficio per le relazioni al Parlamento, dai consiglieri assegnati allo stesso ufficio e da un congruo numero di consiglieri, designati periodicamente dal consiglio di presidenza e scelti, in modo da assicurare l'avvicendamento, per un terzo fra i consiglieri della sezione enti locali indicate al comma 2 e per l'ultimo terzo fra i consiglieri assegnati alle sezioni giurisdizionali. Esse possono funzionare suddividendosi in turni di almeno nove magistrati, determinati in modo da assicurare la partecipazione e l'avvicendamento dei magistrati di tutte le sezioni.

4. Per l'esercizio della funzione consultiva le sezioni riunite sono composte da tutti i presidenti di sezione e da tutti i consiglieri della Corte dei conti. Esse deliberano in sei sessioni determinate all'inizio dell'anno dal consiglio di presidenza in modo da assicurare la partici-

zione e l'avvicendamento di tutti i magistrati, compresi i vice procuratori generali, e, per ogni sessione, la partecipazione di un congruo numero di magistrati assegnati alle varie funzioni della Corte dei conti.

5. Il numero dei votanti non può essere minore di ventuno per le sezioni riunite in sede referente plenaria e in sede consultiva, nonché per la sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato in adunanza generale. È abrogato il secondo comma, dell'articolo 4 del testo unico approvato con regio decreto n. 1214 del 1934».

3.2

CASADEI MONTI

#### Articolo 4.

*Al comma 1, capoverso 10, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:*

«La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento a tipologie di controllo, settori e materie. I collegi sono composti da non più di undici e non meno di sette membri».

4.1

MARCHETTI, SALVATO

*Al comma 1, capoverso 10, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:*

«La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento a tipologie di controllo, settori e materie, che deliberano con il numero di quindici votanti».

*Altra formulazione:*

«La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento a tipologie di controllo, settori e materie, che deliberano con il numero di undici votanti».

4.2

CASADEI MONTI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 4-bis.

*1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sostituire le parole: "cinque anni" con le parole: "dieci anni"».*

4.0.3

FONTANINI

*All'emendamento 4.0.4 aggiungere, in fine:*

«Il termine interrotto ricomincia a decorrere per una sola volta.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi secondo e terzo del codice civile.

*2-bis.* Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilità».

**4.0.4/1**

VILLONE, CASADEI MONTI

*All'emendamento 4.0.4, comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis.* La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto di cognizione o conservativo, con il quale si inizia il giudizio. È parimenti interrotta dalla sentenza di condanna.

*2-ter.* La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine può essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi secondo e terzo del codice civile.

*2-quater.* Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilità».

**4.0.4/1** (Nuovo testo)

CASADEI MONTI

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Articolo 4-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

“2. L'azione di responsabilità per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima”».

**4.0.4**

LUBRANO DI RICCO

*All'emendamento 4.0.1, comma 1, sostituire le parole: «del primo» con le seguenti: «dell'ultimo».*

**4.0.1/1**

SPERONI

**«Articolo 4-bis.**

1. Ai fini della prescrizione dell'azione di responsabilità, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per commissione del fatto si intende il momento di adozione del primo atto amministrativo che ha causato il danno».

**4.0.1**

COSTA, PALUMBO

**«Articolo 4-bis.**

*(Intervento del pubblico ministero e disciplina delle adunanze della Sezione di controllo)*

1. Il pubblico ministero interviene e conclude innanzi alla Sezione di controllo sugli atti dello Stato, ed alle Sezioni riunite in sede di controllo, qualora il Collegio sia chiamato a pronunciarsi per il controllo preventivo.

2. Le adunanze di cui al comma precedente sono pubbliche e ad esse si applicano le disposizioni procedurali vigenti per le udienze in sede giurisdizionale».

**4.0.2**

BATTAGLIA, PEDRIZZI

**Articolo 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.3**

SENESE

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 1993» con le seguenti: «in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».*

**6.1**

SCALONE

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le funzioni di presidente e di procuratore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore a cinque anni».*

**6.2**

SALVATO, MARCHETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

**«Articolo 6-quater.**

*(Deleghe al Governo)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante:

a) nuove norme di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, nel rispetto delle disposizioni di principio sull'esercizio delle attribuzioni giurisdizionali della Corte e tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, ed in particolare:

A) per quanto attiene i giudizi in materia di conto e di responsabilità le norme di procedura dovranno ispirarsi ai principi di garanzia contenuti nel codice di procedura penale, al quale dovrà pure essere garantito, con apposita norma, il rinvio dinamico per quanto non espressamente e diversamente disposto;

B) per quanto attiene i giudizi in materia contabile, diversi da quelli di cui alla precedente lettera A), le norme di procedura dovranno ispirarsi a quelle di rito vigenti innanzi al giudice amministrativo, salvo il previsto intervento del pubblico ministero;

C) per quanto attiene, infine, i giudizi in materia di pensione, le norme di procedura dovranno ispirarsi a quelle del rito del lavoro previste dal codice di procedura civile, al quale dovrà pure essere garantito, con apposita norma, il rinvio dinamico per quanto non espressamente e diversamente disposto;

b) nuove norme per la procedura del controllo innanzi alla Corte dei conti, nel rispetto delle disposizioni di principio sull'esercizio delle attribuzioni non giurisdizionali della Corte e tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, prevedendo l'intervento in pubblica udienza del pubblico ministero innanzi alla Sezione di controllo in sede di controllo preventivo.

2. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica emanerà un regolamento sull'ordinamento delle Sezioni giurisdizionali centrali e regionali e degli uffici di procura presso di esse, nonché delle Sezioni e degli uffici di controllo.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante nuove norme sullo stato giuridico e sulle procedure di accesso alla magistratura della Corte dei conti, al fine di pervenire all'equiparazione con quelle vigenti per il Consiglio di Stato».

**«Articolo 6-quinquies.***(Sequestro conservativo)*

1. Il comma terzo dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, nel testo risultante dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente:

Sulla domanda del pubblico ministero il Presidente della sezione giurisdizionale competente provvede con decreto motivato e procede contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi a se stesso o ad altro giudice all'uopo designato col decreto medesimo, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, assegnando contestualmente al pubblico ministero istante un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto».

**6.0.4**

BATTAGLIA, PEDRIZZI

**«Articolo 6-sexies.**

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono infine aggiunti i seguenti commi:

“5. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può esercitare davanti alla competente Sezione giurisdizionale l'azione revocatoria di cui agli articoli 2901 e seguenti del codice civile, affinché siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il convenuto od il convenibile nel giudizio di responsabilità amministrativa rechi pregiudizio alle ragioni dell'erario.

Quanto al promovimento degli atti esecutivi, si applicano le norme sull'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti.

Per quanto concerne il sequestro restano ferme le norme previste per la Corte dei conti”.

“6. Nei giudizi di responsabilità amministrativa che concernono il concorso di più azioni colpose nello stesso evento di danno, l'interruzione della prescrizione nei confronti di un corresponsabile ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri corresponsabili”.

**6.0.7**

LUBRANO DI RICCO

**«Articolo 6-ter.***(Titolarità dell'azione disciplinare)*

1. L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati contabili è esercitata dal procuratore generale della Corte dei conti o dal Presidente del Consiglio dei ministri».

**6.0.12**

CASA DEI MONTI

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

40<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CAMPO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(545-B) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati***  
(Esame)

Il presidente CAMPO approfitta dell'occasione per porgere il benvenuto al nuovo sottosegretario, ambasciatore Walter Gardini, al quale augura un proficuo lavoro.

Il relatore senatore CASTELLANI, rifacendosi alle considerazioni contenute nella relazione svolta in prima lettura il 21 settembre scorso, sottolinea che la variazione introdotta dalla Camera dei deputati, resasi necessaria per il tempo intercorso, riguarda solamente l'onere finanziario e gli anni di riferimento. In proposito si è già acquisito il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere eventualmente l'autorizzazione alla relazione orale.

**(547-B) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati***  
(Esame)

Il senatore CASTELLANI, parimenti rifacendosi alle considerazioni testè svolte per la precedente ratifica, ricorda che anche questa variazione è stata introdotta dalla Camera dei deputati per aggiornare

l'onere finanziario e gli anni di riferimento, ed è stato acquisito il parere favorevole della 5ª Commissione.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere eventualmente l'autorizzazione alla relazione orale.

**(857) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore senatore BONANSEA, nell'introdurre le motivazioni che hanno portato alla firma dell'accordo con il Messico in materia di cooperazione turistica, ricorda che il disegno di legge di ratifica era già stato esaminato dalla III Commissione della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, e che l'iter si è interrotto con lo scioglimento della stessa. Si tratta di un accordo mirato ad incrementare, migliorare e rendere più proficui i rapporti turistici tra l'Italia e il Messico. Pur rappresentando il disegno di legge un contributo interessante alla politica turistica del nostro paese non si può non rilevare la mancanza di un preciso piano strategico di promozione del turismo italiano all'estero: questa politica dei «piccoli passi» ha un modesto significato se si pensa da un lato alla crisi istituzionale in cui versa l'ENIT e dall'altro al problema ancora pendente del riordino delle competenze del soppresso Ministero del turismo. Un'importante osservazione va riferita all'attuale condizione del Messico ove si registrano conflitti interni ed episodi rilevanti di guerriglia: fonti non ufficiali hanno dato comunicazione di violazioni ripetute della Carta dei diritti dell'uomo. Un parere positivo alla ratifica dell'accordo in questione andrebbe quindi subordinato alla presentazione di un ordine del giorno in cui si impegni il Governo a verificare l'esattezza di questa informazione. Comunica infine che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole.

Il senatore SERRI concorda con la posizione del relatore circa l'opportunità della presentazione di un ordine del giorno che chieda la verifica delle condizioni della popolazione in alcune zone del Messico.

Il senatore CAPUTO, constatato purtroppo che le violazioni dei diritti umani sono frequenti in molti paesi, non ritiene che si debba subordinare la ratifica di un trattato internazionale a controlli di questo tipo, oltre tutto difficilmente esperibili. Un ordine del giorno potrà sempre presentarsi, ma sarà un gesto quasi simbolico rendendosi conto dei limiti che esso contiene.

Il senatore VISENTIN ritiene che la presentazione di un ordine del giorno potrà comunque servire da stimolo, così come è già avvenuto in altre occasioni e anche il senatore BENVENUTI conviene nella necessità di presentare un atto in proposito per coerenza nei confronti di interrogazioni già depositate.

Si associa alla proposta anche il senatore CASTELLANI; il relatore senatore BONANSEA concorda sull'opportunità di non subordinare l'accoglimento di un tale ordine del giorno all'approvazione della ratifica.

Il sottosegretario GARDINI si riserva di valutare il contenuto dell'ordine del giorno all'atto della sua presentazione.

La Commissione, a maggioranza, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il relatore senatore BONANSEA, dopo aver ricordato che anche questo disegno di legge di ratifica è decaduto per l'interruzione della precedente legislatura, sottolinea il contenuto interessante, al di là della reciproca promozione e scambio turistico, laddove si prevedono contatti fra i rispettivi responsabili della tutela ambientale. Se l'apporto turistico è per il momento modesto, è comunque vero che si intende con ciò contribuire alla rinascita di un paese attraverso il quale passerà comunque un flusso proveniente dai paesi dell'Est, per ora solo migratorio ma prevedibilmente in futuro portatore di contatti fra le due sponde dell'Adriatico. In proposito la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, conferisce il mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il presidente relatore CAMPO sottolinea che l'accordo in esame non riguarda le acque territoriali bensì la definizione della piattaforma continentale allo scopo di esperire la coltivazione dei giacimenti minerari in essa contenuti. La linea fissata tra i due paesi, ispirata alla configurazione della costa albanese, si pone grosso modo al centro del mare Adriatico e per il momento regola sia l'attività sullo sfruttamento di giacimenti petroliferi, seppur scarsi e di difficile estrazione, sia lo sfruttamento di altri tipi di minerali. Successivi accordi con la Grecia e la ex Jugoslavia stabiliranno l'assetto di tutta la piattaforma continentale del mare Adriatico. In proposito la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(876) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore senatore BONANSEA, dopo aver ricordato che l'accordo in questione si propone di migliorare e rendere più proficuo lo scambio con il Brasile in vari campi variamente collegati alla promozione di avvenimenti turistici, rileva che le risorse previste per l'effettuazione di tale programma sono estremamente scarse e ne occorrerebbe una maggiore disponibilità.

Il senatore ANDREOTTI coglie l'occasione per segnalare ancora una volta la necessità di innovare in queste procedure, nel senso di evitare che tale dettaglio concernente la spesa sia inserito nello stesso testo della relazione tecnica che accompagna la ratifica di un trattato: invece di dare ampio conto della messa a disposizione di questi fondi, tra l'altro di modestissimo rilievo, sarebbe meglio creare un'apposita riserva nel bilancio del Ministero degli affari esteri allo scopo di finanziare oneri di questo tipo. Ricordando la propria esperienza di Ministro degli esteri lamenta la vischiosità burocratica, esistente comunque in tutte le amministrazioni, che ha impedito sempre una modifica in tal senso.

Anche il senatore CAPUTO si associa sulle perplessità avanzate dal senatore Andreotti e il presidente CAMPO ricorda che già in passato la Commissione affari esteri fece un tentativo per modificare questa procedura.

Il sottosegretario GARDINI accoglie il suggerimento di modificare la condotta amministrativa nell'elaborazione delle ratifiche dei trattati internazionali, osservando come comunque non sia il caso di subordinare a questo dettaglio l'approvazione del testo in esame.

Il relatore senatore BONANSEA concorda che non sia il caso di interrompere l'iter di approvazione delle ratifiche, ma rileva che anche qui la somma è irrisoria rispetto ai fini enunciati.

La Commissione all'unanimità conferisce, infine, al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(994) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con norme di procedura, fatto a Rabat il 29 luglio 1991**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il senatore CASTELLANI sottolinea l'importanza del trattato relativo agli scambi cinematografici tra l'Italia e il Marocco, che contiene

una svolta nel settore della produzione cinematografica con la previsione di considerare film nazionali di ciascuno dei due paesi le produzioni così effettuate, in modo da lasciar libero l'accesso a finanziamenti e ad altre agevolazioni dalle due parti. Si tratta di un accordo che ricalca quelli esistenti con altri paesi, che prevede scambi di autori e di artisti e diffusione vicendevole delle pellicole. In proposito ricorda che le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso parere favorevole.

Il senatore CORRAO pur non opponendosi all'accordo in questione rileva il grosso limite di reciprocità che vede in uscita dall'Italia un notevole flusso di capitale e risorse intellettuali, mentre il Governo marocchino non sembra aver preso alcuna iniziativa. Inoltre le diverse valutazioni socio-culturali di quel paese fanno sì che le nostre produzioni cinematografiche non siano nemmeno messe in circolo e quindi c'è da domandarsi quale ricaduta economica possano avere. Non è da dimenticare che la censura locale attraverso l'obbligo di depositare lo scenario del film decide quale diffusione darne. Inoltre si domanda se almeno tali film prodotti dall'Italia all'estero ricadano nell'obbligo del deposito presso la nostra cineteca nazionale, almeno da non perderne una qualche utilità futura.

Il relatore CASTELLANI, nel condividere in parte le preoccupazioni testè illustrate, sottolinea come questo accordo è volto appunto a sopperire alle carenze lamentate. Lo stesso testo prevede che non vi siano restrizioni da parte della censura e, poichè tali film saranno considerati a tutti gli effetti come nazionali di ciascuno Stato, in Italia saranno sicuramente depositati alla cineteca nazionale.

Il sottosegretario GARDINI rassicura che il Governo si farà interprete in sede di realizzazione amministrativa del trattato di queste istanze, che tengono conto delle peculiarità dei paesi musulmani.

La Commissione all'unanimità conferisce, infine, al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(1001) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati***

(Esame e rinvio)

Il relatore senatore CASTELLANI rileva che il trattato in esame segue lo schema tipo di altri trattati di amicizia che l'Italia ha stipulato con vari paesi. In particolare da oltre un secolo sono stati firmati accordi con il Marocco per incoraggiare e superare la fase di sviluppo di questo paese: con il presente testo si è voluto allargare il ventaglio della cooperazione al settore culturale, scientifico, tecnologico, di partenariato, di sostegno alle piccole imprese. Non è pertanto da sottacere anche qui l'esigenza del rispetto dei diritti umani e degli indirizzi dell'ONU a tutela delle minoranze, per cui, come già previsto per il Messico, si potrebbe avanzare un ordine del giorno che chieda

al Governo di verificare la situazione presente. Comunica infine che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole.

Il senatore SERRI tenendo conto che l'attuale Governo del Marocco, di recente insediamento, non ha ancora assunto posizioni chiare in proposito, propone comunque la sospensione dell'esame di questa ratifica. Un ordine del giorno, a firma del senatore Visentin, era già stato presentato in materia in altra sede per chiedere quale seguito il Marocco avesse dato alla risoluzione dell'ONU. Come ha personalmente verificato di recente, la soluzione del confine del Sahrawi si sta dilazionando nel tempo e si stanno spostando verso sud ingenti quantità di popolazione marocchina per falsare il risultato del futuro referendum sull'attribuzione di questi territori dell'ex Sahara spagnolo. Sarebbe opportuno conoscere dal Governo a che punto sia questa questione, posto che l'Italia non ha nessun interesse a veder risorgere questioni come questa con il mondo arabo. Quanto ai caratteri della cooperazione militare prevista dall'articolo 6 occorre in questo caso specifico precisarne i contenuti e lo svolgimento. La prevista convenzione consolare da stabilire sul tema delle condizioni di lavoro e di sostegno ai nostri concittadini in Marocco dovrà affrontare altresì la questione di reciprocità nei confronti della presenza della comunità marocchina nel nostro paese, andando ad incidere sul grande problema dell'immigrazione già affrontato dalla legge Martelli. *Il tutto va comunque inquadrato in un atteggiamento di estrema attenzione e lungimiranza verso il mondo arabo per evitare di fare esplodere punti di attrito e degenerare di situazioni di tipo algerino.* Per tutti questi motivi appare opportuno rinviare la presente ratifica.

Il senatore VISENTIN proprio sulla prevista cooperazione militare rileva che le operazioni di repressione dei diritti delle minoranze in questi paesi sono condotte con i mezzi dell'esercito. Pur rimanendo nella logica della non intromissione negli affari interni di un altro paese è opportuno sospendere la presente ratifica se non altro in vista del contenuto della collaborazione militare prevista dall'articolo 6.

Il senatore CAPUTO esprime forti riserve sull'opportunità di vagliare la politica interna di un paese prima di procedere alla ratifica di un trattato internazionale. Poichè tutti i paesi in un modo o in un altro pongono problemi e registrano ritardi nell'applicazione delle risoluzioni dell'ONU quale sarà allora la soglia di accettabilità cui condizionare l'approvazione di una ratifica? Non è da dimenticare che il Marocco, rispetto agli altri paesi dell'Africa del Nord, è quello che ha mantenuto aperto il dialogo con le potenze occidentali e un atteggiamento costruttivo nelle relazioni internazionali. Occorre perciò astrarre il giudizio sul singolo trattato e non aprire diatribe su altri campi.

Il senatore CORRAO pur convenendo che non si possa discutere in questa sede tutta la politica partenariale tra gli Stati contraenti, rileva che si possa trovare l'occasione per fare il punto sulle attuazioni di accordi passati: non c'è dubbio che il Marocco si sia impegnato in un processo di tolleranza verso le minoranze conviventi sul proprio suolo, ma la situazione dei detenuti politici è ancora tutta da chiarire. Quanto alla reciprocità in campo culturale e sociale non si deve dimenticare che

l'Italia non fa nulla per rispettare taluni diritti della persona umana quali il diritto alla ricongiunzione delle famiglie degli emigranti e l'interesse all'insegnamento della lingua araba alle nuove generazioni nate lontano dalla propria terra. Contemporaneamente la presenza italiana in Marocco non è valorizzata per la mancanza di risorse locali nonostante l'esistenza di vari progetti di interscambio.

Il senatore **BENVENUTI**, chiarendo che non si mette in dubbio nè il principio nè l'utilità del trattato in esame, osserva che anche in sede europea viene sempre fatto riferimento al rispetto dei diritti umani prima di procedere alle decisioni che riguardano i rapporti bilaterali con altri Stati. Appoggia pertanto la richiesta di sospensione.

Il senatore **SERRI** precisa che la differenza fra questo trattato e la situazione dei precedenti testè esaminati risiede nell'ordine del giorno già votato dal Senato: si deve rimanere in attesa della risposta del Governo circa le verifiche effettuate.

Il sottosegretario **GARDINI** preso nota degli orientamenti emersi si dichiara disponibile ad una fase di riflessione.

Il relatore **CASTELLANI** propone quindi il rinvio dell'esame in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti al Governo sul seguito dato all'ordine del giorno già votato dal Senato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(980) *Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi***

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore **SURIAN**, il quale illustra anzitutto la breve storia della Banca di sviluppo dei Caraibi, sorta nel 1970 nell'ambito del Commonwealth; di essa furono soci fondatori sedici paesi della regione, oltre al Canada e al Regno Unito. Successivamente hanno aderito alla Banca numerosi altri paesi dell'America centrale e meridionale, nonchè i principali Stati della Comunità europea. Altri paesi europei, come l'Olanda, non sono membri di questa istituzione finanziaria, ma contribuiscono ugualmente al suo finanziamento. Il capitale della Banca, inizialmente pari a 50 milioni di dollari, è stato a più riprese aumentato fino a raggiungere, nel 1990, 400,88 milioni di dollari.

Contemporaneamente la Banca ha istituito vari fondi speciali, di cui il più importante è lo *Special Development Fund*, creato nel 1983 al fine di contrastare la grave crisi economica in cui versavano i principali paesi della regione caraibica. Negli anni successivi si è proceduto per tre volte a ricostituire le risorse di tale Fondo; la terza ricostituzione, decisa nel maggio 1991, ammonta a 124 milioni di dollari USA, che i paesi contributori verseranno in quattro rate nel quadriennio 1992-1995.

La quota italiana, pari a 14 milioni di dollari USA, è inferiore a quella di Canada e del Regno Unito, che sono membri fondatori. Tuttavia i diritti relativi alla partecipazione ai progetti finanziati è uguale per

le imprese di tutti i paesi contributori. Si deve inoltre precisare che il cambio con il dollaro USA è fissato al tasso corrente al momento dell'approvazione della terza ricostituzione delle risorse. Pertanto, nonostante la svalutazione degli ultimi anni, l'onere complessivo per il bilancio statale resta determinato in 16 miliardi e 220 milioni di lire.

In conclusione, il relatore SURIAN si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SERRI, pur essendo favorevole all'approvazione del disegno di legge, rileva che nella relazione governativa i drammatici problemi sociali dei paesi caraibici sono collegati ai processi di ristrutturazione economica in atto; peraltro il Fondo speciale di sviluppo può essere utilizzato appunto per alleviare tali conseguenze negative.

Rilevato poi che i soli paesi insulari che non fanno parte della Banca sono Haiti e Cuba e che quest'ultimo Stato ha da tempo manifestato l'intenzione di aderire, chiede al rappresentante del Governo quale sarà la posizione dell'Italia ove questa domanda fosse presentata. Preannunzia infine un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

Il senatore VISENTIN dichiara che il Gruppo della Lega Nord è contrario all'approvazione del disegno di legge, che non costituisce certo uno strumento per la presenza delle piccole e medie imprese italiane nell'area caraibica, ma finirà certamente per favorire le solite grandi imprese.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Avverte poi che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere favorevole, mentre la 5<sup>a</sup> Commissione ha condizionato il proprio nulla osta all'approvazione dell'emendamento 3.1, presentato dal Governo.

Il relatore SURIAN ritiene opportuno che la discussione sia ricondotta ai limiti oggettivi del provvedimento, che prevede esclusivamente la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo. Quanto poi alle imprese che potranno partecipare ai progetti finanziati dal Fondo, è evidente che si tratterà delle aziende operanti nei settori in cui è possibile un'espansione della economia caraibica, a cominciare dal turismo.

Il sottosegretario GARDINI si associa alle considerazioni del relatore.

Il senatore SERRI dà lettura del seguente ordine del giorno, che ritiene già illustrato:

«La 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 980, impegna il Governo ad agire nelle forme e nei modi opportuni affinché alla Banca di sviluppo dei Caraibi e al Fondo speciale di sviluppo esistente nell'ambito di tale Banca possano partecipare tutti i paesi dell'area caraibica, compresa Cuba».

Il relatore SURIAN si dichiara riluttante ad esprimersi su un ordine del giorno non direttamente collegato al contenuto del disegno di legge.

Il presidente CAMPO ricorda che l'Assemblea generale dell'ONU per quattro anni successivi ha approvato documenti che chiedono la cessazione dell'embargo contro Cuba.

Il sottosegretario GARDINI precisa che l'Italia si è astenuta nell'ultima votazione sull'embargo, intendendo così esercitare una duplice pressione sugli USA e su Cuba. Fa poi presente che potrebbe accogliere l'ordine del giorno, a condizione che sia riformulato in modo tale da non costituire un impegno vincolante per il Governo.

Il senatore SERRI riformula l'ordine del giorno, sostituendo la parola «impegna» con l'altra «invita» e sopprimendo le parole «compresa Cuba». Precisa poi che tale documento sollecita una iniziativa politica dell'Italia, tanto più necessaria in quanto l'astensione nell'Assemblea generale dell'ONU - decisa all'ultimo momento per le pressioni della Germania - rappresentò un arretramento rispetto all'intenzione di votare contro l'embargo.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'ordine del giorno, che risulta approvato nel testo riformulato dal proponente.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli articoli.

Il sottosegretario GARDINI rinuncia a illustrare l'emendamento 1.1, che costituisce una modifica meramente formale.

Il presidente CAMPO invita il rappresentante del Governo a riformulare il testo dell'emendamento, per ragioni di tecnica legislativa.

Il sottosegretario GARDINI accetta il suggerimento del Presidente e modifica di conseguenza il testo dell'emendamento 1.1.

Posto ai voti nel nuovo testo, l'emendamento 1.1 risulta approvato. Sono altresì approvati con separate votazioni l'articolo 1, nel testo emendato, e l'articolo 2.

Il sottosegretario GARDINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato. Sono poi approvati con separate votazioni l'articolo 3, nel testo emendato, e il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 980**

*All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato, per il quadriennio 1992-1995, nella misura di lire 16.220.000.000, pari a dollari USA 14.000.000, al tasso di cambio in vigore al momento in cui fu definita la III ricostituzione delle risorse».

**1.1** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 4.055.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per il medesimo anno, e, quanto a lire 12.165.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

**3.1**

IL GOVERNO

**BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**56ª Seduta***Presidenza del Presidente***BOROLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pace.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(369) DELFINO.** - *Norme sul servizio civile alternativo***(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri.** - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza***(237) BOSO ed altri.** - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza***(360) DE NOTARIS ed altri.** - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza***(373) SALVATO ed altri.** - *Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare*

(Parere all'Assemblea: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame)

Riferisce il presidente BOROLI, ricordando che la Sottocommissione ha esaminato il testo unificato accolto dalla 4ª Commissione per i disegni di legge in titolo in data 14 febbraio, deliberando di rimmetterlo alla sede plenaria.

Si tratta pertanto di esprimere il parere sul testo unificato che l'Assemblea esamina nella seduta odierna in materia di obiezione di coscienza. Sui vari testi ancora all'esame della Commissione difesa fu chiesta la relazione tecnica, che ora è pervenuta indicando costi reali nettamente superiori a quelli indicati dal testo in esame ed esprimendo quindi un parere contrario del Governo sull'iniziativa. In particolare, mentre il testo, all'articolo 19, indica in 70 miliardi annui l'onere, la relazione tecnica stima il costo in 251 miliardi per il primo anno e in oltre 248 miliardi a regime.

Al momento, dunque, sulla base di tale relazione, il parere non può che essere di segno contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, per insufficienza della quantificazione degli oneri nonchè della relativa copertura finanziaria.

Come si evince dalla Nota di lettura n. 11 del Servizio del bilancio, una parte di questi oneri potrebbe però essere considerata a legislazione vigente. Se si accoglie pertanto questa premessa, attraverso l'espressione di un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione si può modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 19 del testo unificato, nel senso di far agire la previsione di spesa in maniera tale da rimettere l'operatività della legge al rispetto delle compatibilità finanziarie in bilancio. In tal caso, dunque, gli oneri riportati dalla clausola di copertura funzionerebbero da «tetto di spesa».

Peraltro, sempre nell'ipotesi di scrivere un parere condizionato, ove realmente dovessero essere necessari fondi in misura maggiore di quanto previsto per il primo anno (1995), una condizione da inserire nel parere potrebbe demandare l'ulteriore previsione di mezzi finanziari al meccanismo previsto dall'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, ossia facendo riferimento all'apposita tabella C) della legge finanziaria, notoriamente sottoposta, per la parte degli oneri correnti, che è il caso in esame - all'obbligo di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sempre per quanto riguarda la copertura, si dovrebbe poi condizionare il parere all'azzeramento (e quindi all'utilizzo integrale) dell'autorizzazione di spesa di cui alla precedente legge sull'obiezione di coscienza (che l'articolo 24 del testo provvede esplicitamente ad abrogare). In tal modo, non si verserebbe più nell'ipotesi di copertura di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 11-*ter* della citata legge n. 468, ossia nel caso della copertura a carico di capitoli ordinari, notoriamente vietata nei primi sei mesi dell'esercizio, ma si verserebbe nella fattispecie della lettera b) del medesimo comma dell'articolo richiamato, che fa appunto riferimento alla riduzione o all'utilizzo integrale di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Altri due problemi riguardano l'articolo 6, comma 2, e l'articolo 8, comma 1. Nel primo caso occorrerebbe prevedere una condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per cui il riconoscimento del periodo di servizio civile e di leva per l'inquadramento economico e per il trattamento previdenziale avvenga nei limiti e con le modalità con cui la legislazione vigente riconosce il servizio ordinario di leva. Nel secondo caso, che si riferisce alla creazione di un ufficio per il servizio civile nazionale, al momento senza copertura, si potrebbe esprimere la condizione - sempre ai sensi dell'articolo 81 - per cui ai relativi oneri si fa fronte con le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

In definitiva, a parte le due ultime questioni - articolo 6, comma 2, e articolo 8, comma 1 - il problema principale che pone il testo, se non si intende esprimere su di esso parere contrario, è far funzionare le disponibilità finanziarie presenti e future come tetto di spesa cui subordinare l'operatività della legge stessa, il cui articolato non prevede, sia per quanto riguarda il numero di quanti effettueranno il servizio civile, sia per quanto concerne la durata dell'addestramento - che rappresentano le due principali variabili indipendenti che generano costi - criteri rigidi fissati normativamente, ma demanda alla concreta operatività successiva la fissazione delle modalità di attuazione della legge medesima.

Suggerisce pertanto di inserire nel parere, sempre come condizione vincolante, una modifica dell'articolo 9, comma 2, al fine di inserire,

dopo il primo periodo, il riferimento al limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che comunque costituiscono il limite massimo di spesa globale, e dell'articolo 19, comma 4, per sostituire la parola «valutato» con l'altro «determinato».

Il sottosegretario PACE ribadisce la contrarietà del Governo sul testo in esame, che prevede maggiori oneri quantificabili in 251 miliardi a regime, a fronte dei 70 miliardi indicati dai proponenti. Anche ammesso che la quantificazione indicata dal Governo abbia prudenzialmente sovrastimato i nuovi e maggiori oneri conseguenti al testo in esame, rimane comunque il problema della vistosa scopertura. Suscita inoltre perplessità la proposta di interpretare la normativa in questione come condizionata a un tetto di spesa, stante il fatto che da essa discende un vero e proprio diritto soggettivo dell'aspirante obiettore di coscienza, a fronte del quale è impossibile opporre limiti che non siano specificamente individuati nel provvedimento stesso. Nella stima delle esigenze finanziarie rivenienti sulla finanza pubblica per effetto della prevista introduzione di tale diritto soggettivo non si è inoltre tenuto conto del prevedibile effetto sul numero delle domande tese alla prestazione del servizio civile sostitutivo, di cui è lecito immaginare un consistente aumento. Per quanto riguarda poi l'articolo 6, fa presente che tale disposizione ricalca l'articolo 20 della legge n. 958 del 1986, norma che ha suscitato gravi problemi proprio per l'entità del fabbisogno finanziario che ha comportato. In merito all'articolo 8, comma 1, conferma le riserve già espresse circa la effettiva utilizzabilità del meccanismo della mobilità del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per coprire le esigenze dell'istituendo ufficio del servizio civile nazionale, atteso che occorrerebbe utilizzare soggetti effettivamente idonei, per qualifica ed esperienza professionale, alle funzioni da svolgere, mentre non è stata dimostrata l'esistenza di personale in mobilità dotato di tali requisiti. In conclusione, esprime il parere di contrarietà del Governo sull'attuale formulazione del testo, mentre tale contrarietà non sussiste in definitiva sulle condizioni proposte dal relatore ai fini del nulla osta.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore CHERCHI, facendo presente che la quantificazione degli oneri indicata dal Governo sembra essere stata costruita almeno in parte a legislazione vigente, non tenendo conto del fatto che tra i nuovi o maggiori oneri non rientrerebbero le spese che sarebbero state sostenute se i nuovi ammessi al servizio civile sostitutivo avessero prestato servizio militare di leva. Va inoltre sottolineato che tra le ipotesi sottostanti alla quantificazione prodotta dalla Ragioneria generale dello Stato vi è anche quella della durata trimestrale dei corsi di addestramento previsti dal testo per gli obiettori di coscienza. Tale ipotesi non discende dal testo in esame, che non indica una durata precisa di tali corsi, che potrebbe essere determinata in misura sensibilmente inferiore a quanto indicato dal Tesoro, con conseguente diminuzione dell'onere. In merito infine alla proposta del relatore di individuare un tetto di spesa e di rinviare la copertura per l'onere suppletivo alla rimodulazione mediante la tabella c) della legge finanziaria, ritiene tale modalità di co-

pertura fattibile anche sulla base del testo, il cui articolato già presenta spunti in questo senso. Esprime pertanto il proprio consenso alla proposta formulata dal relatore, di esprimere sul testo un parere favorevole condizionato alle modifiche da lui proposte, e con espresso richiamo delle osservazioni circa la quantificazione a legislazione vigente degli oneri conseguenti all'iniziativa.

Il senatore CARPENEDO, nel condividere la proposta formulata dal relatore, sottolinea la validità della metodologia adottata con la proposta di individuazione di un tetto di spesa, a suo avviso eventualmente utilizzabile anche in altri casi, allo scopo di contenere gli oneri derivanti dalla legislazione di spesa nell'ambito delle compatibilità finanziarie. In relazione poi alla proposta del relatore di utilizzare il personale di mobilità per far fronte alle esigenze derivanti dalla istituzione di un nuovo ufficio, ritiene auspicabile l'utilizzo di questo meccanismo, non condividendo le riserve espresse sul punto dal Governo.

La senatrice ROCCHI, nell'associarsi alle considerazioni espresse dai senatori Cherchi e Carpenedo, sottolinea l'importanza sociale dell'iniziativa in esame, dalla quale potranno conseguire per la collettività rilevanti vantaggi economici, suscettibili di tradursi, anche se non direttamente, ma almeno di riflesso sul piano finanziario.

Il senatore CAPONE, pur dichiarandosi favorevole alle proposte formulate dal relatore, esprime un giudizio di non piena soddisfazione, stante la contraddittorietà tra l'attribuzione di un diritto soggettivo all'obiettore di coscienza e la prevista possibilità di operare una selezione, senza che per questa siano specificati peraltro adeguati criteri.

Il senatore PODESTÀ condivide le proposte formulate dal relatore, di cui sottolinea la moderazione e la ragionevolezza.

Su proposta del presidente BOROLI, la Commissione dichiara infine il proprio nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che - nel presupposto che l'operatività della legge venga subordinata, anche con modifiche normative, al rispetto delle compatibilità finanziarie in bilancio, che quindi funzionerebbero da «tetto di spesa», - venga modificato in tal senso il primo periodo dell'articolo 9, comma 2, nonchè la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 19 per inserire sia il riferimento all'eventuale incremento delle risorse finanziarie disponibili attraverso il meccanismo della fissazione da parte della legge finanziaria delle spese permanenti, sia il completo utilizzo - mediante il riferimento formale alla legge abrogata dall'articolo 24 - dell'autorizzazione di spesa già in essere in bilancio di cui al capitolo richiamato dall'articolo medesimo, sia infine per fissare come determinato, anzichè valutato, l'onere indicato nel predetto articolo di copertura.

Sempre ai sensi del citato articolo 81 della Costituzione, essa poi subordina il nulla osta sul testo alla duplice condizione che, rispettivamente, l'articolo 6, comma 2, venga integrato per prevedere un'omologazione della norma alle modalità e ai limiti con cui la legislazione vigente riconosce il servizio ordinario di leva e l'articolo 8, comma 1, venga

anch'esso integrato nel senso che ai relativi oneri si faccia fronte con le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C05\*, 0019\*)

Il presidente BOROLI informa che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi lo scorso 7 febbraio, ha stabilito che la Commissione riprenda in esame il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali e della connessa trattativa con l'Unione europea procedendo, in primo luogo, all'audizione del Ministro del bilancio, presumibilmente per la giornata di mercoledì 22 febbraio. Successivamente, si potrà valutare se dar corso ad una indagine conoscitiva sullo stesso argomento. L'Ufficio di presidenza ha poi assunto l'orientamento di accantonare l'indagine conoscitiva, già deliberata, sui fondi strutturali comunitari, in attesa dell'esito della analoga attività in corso alla Camera sullo stesso tema, attività per la quale il termine è fissato per il 31 maggio.

Quanto alla questione della riclassificazione del bilancio, lo stesso Ufficio di presidenza ha dato mandato al Presidente di prendere contatti con il sottosegretario di Stato per il tesoro Giarda al fine di acquisire gli orientamenti di quel Dicastero in ordine alla possibilità di avviare un concreto esame parlamentare della materia.

A tale riguardo, si potrà procedere nel corso delle prossime settimane alla audizione del ministro della funzione pubblica, Frattini, sull'attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993 in vista del possibile raccordo con la riclassificazione del bilancio, e del professor Rey, presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, su alcune proposte concernenti la riforma del bilancio dello Stato tenuto conto dei criteri della contabilità di tipo privatistico.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**62ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

*indi del Vice presidente*

BISCARDI

*Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini ed il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Porzio Serravalle.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

**Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella seduta dell'8 febbraio 1995 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero**

(Riprende il dibattito, sospeso nella seduta dell'8 febbraio)  
(R046 003, C07ª, 0007ª)

Il senatore BINAGHI chiede quale sia l'orientamento del Ministro in merito alla riformulazione del piano triennale di sviluppo dell'università per il triennio 1994-96, segnalando che in tale sede sarebbe opportuno considerare l'esigenza di rendere più agevole la costituzione in sedi autonome di quelle facoltà, sorte come sedi gemmate da altre facoltà, che abbiano dimostrato di saper conseguire buoni risultati sul piano della didattica.

Il senatore BISCARDI, premesso il proprio apprezzamento per l'inversione di tendenza che a suo giudizio può essere ravvisata nella politica del Governo Dini in materia universitaria rispetto alla precedente compagine governativa, si sofferma analiticamente sugli aspetti salienti delle dichiarazioni rese dal ministro Salvini.

Quanto al riconoscimento della situazione di disagio riscontrata negli atenei a seguito della introduzione di un sistema di finanziamento a *budget*, egli invita il Ministro ad avviare un'azione di monitoraggio, anche al fine di offrire alle competenti Commissioni parlamentari un quadro sufficientemente preciso del funzionamento sia dei grandi atenei che delle università di più recente istituzione.

Per quel che riguarda la prospettiva di definire la natura della Conferenza permanente dei rettori e del Consiglio universitario nazionale (CUN), egli ritiene ineludibile procedere ad un'azione di riforma radicale per entrambi gli organismi che, finora, hanno sostanzialmente operato come rappresentanze corporative.

Manifesta quindi il proprio apprezzamento per l'intenzione dichiarata dal Ministro di bandire in tempi brevi i concorsi da lungo tempo attesi in ambito universitario, ricordando che la Commissione ha recentemente approvato a maggioranza, contro il parere dell'ex ministro Podestà, un ordine del giorno in tal senso.

Sulla questione delle tasse e dei contributi universitari a carico degli studenti, occorre poi un'attenta riflessione. A tale proposito egli stesso ha presentato un emendamento, riferito al decreto-legge recante misure urgenti per le università da tempo all'esame del Senato, volto a ridurre del 30 per cento il «tetto» fissato dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 537, per tasse e contributi. Ciò al fine di dare un segnale positivo alle agitazioni studentesche che, nella maggior parte dei casi, non sono certo state prive di fondamento. Egli auspica pertanto che il Ministro voglia dimostrare, anche in questo campo, una rinnovata attenzione ai problemi dei giovani attraverso l'adozione di misure concrete.

Certamente in linea con gli orientamenti emersi a più riprese nella Commissione sono poi i rilievi svolti dal Ministro relativamente alla questione dei diplomi universitari che occorre senz'altro coordinare sia con i corsi post-secondari di competenza del Ministero della pubblica istruzione sia con i corsi di laurea.

Il senatore Biscardi conclude auspicando l'attivazione da parte del Ministero di un monitoraggio anche per quel che riguarda l'attività dei parchi scientifici, i cui programmi sono nella maggior parte dei casi validi ma le cui realizzazioni pratiche sono a volte deludenti.

La senatrice ALBERICI esprime preliminarmente apprezzamento per il contenuto delle dichiarazioni programmatiche del Ministro, auspicando uno sforzo comune di Governo e Parlamento nella individuazione delle iniziative prioritarie che la situazione politica in continua evoluzione consentirà di intraprendere e portare a termine.

Tra tali obiettivi prioritari particolare rilievo assume, a suo giudizio, la questione dell'autonomia. L'introduzione di un sistema di finanziamento a *budget* ha sicuramente determinato l'insorgere di alcune contraddizioni. Tuttavia, se per autonomia deve intendersi l'individuazione di strumenti che consentano di migliorare la rispondenza delle università alle esigenze delle nuove generazioni, il problema non può essere affrontato nell'ottica determinante dell'ultima sessione di bilancio, nel corso della quale al conferimento dell'autonomia è stata connessa una sostanziale riduzione delle risorse destinate dallo Stato al comparto universitario. A ciò si sono purtroppo aggiunti elementi di rafforzamento centralistico sia per quel che riguarda l'organizzazione oraria sia per quel che riguarda la gestione degli organici. Sarebbe pertanto opportuno che il nuovo Governo contraddistinguesse la propria azione con l'attribuzione alle università di risorse adeguate per l'effettivo esercizio dell'autonomia. In tale ottica è peraltro essenziale definire parametri adeguati per la valutazione della produttività dei singoli atenei, eventualmente anche condizionando

l'attribuzione delle risorse all'adozione dei principali strumenti di autonomia, come ad esempio gli statuti.

La senatrice si sofferma poi sulla recente vicenda dello schema di ripartizione di risorse per il 1994 presentato alle Camere dal ministro Podestà in attesa della predisposizione del piano triennale 1994-96. A tale proposito, ella dichiara di condividere pienamente la decisione assunta dalla Commissione di non esaminare tale schema, giudicato non rispondente ai requisiti previsti dalla legge n. 245 del 1990. Peraltro, ella deplora la diffusione di tale documento prima del suo esame in sede parlamentare, dal momento che ciò ha purtroppo determinato forti aspettative in alcuni atenei e, in alcuni casi, anche l'assunzione di impegni di spesa sulla base di risorse che si confidava fossero disponibili. In vista della riformulazione del piano da parte del ministro Salvini, la senatrice si augura che ciò avvenga sulla base di una chiara definizione degli stanziamenti disponibili, degli organici del personale e della valutazione sulle attività avviate in base al piano precedente. Appare infatti essenziale valutare preliminarmente la congruità degli investimenti effettuati rispetto ai risultati ottenuti, consolidando le situazioni di eccellenza e nel contempo individuando le situazioni di minore resa.

Quanto poi alla questione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, la senatrice rileva come l'esame del decreto legge recante misure urgenti per le università abbia dimostrato la sostanziale inefficacia del sistema attuale: aver proceduto alla revisione delle aliquote a carico degli studenti contemporaneamente all'adozione di scelte politiche che hanno sostanzialmente ridotto i finanziamenti pubblici a favore delle università ha infatti ingenerato il dubbio che l'obiettivo finale fosse quello di scaricare sugli studenti una consistente quota degli oneri. Occorre allora ripensare all'opportunità del «tetto» fissato dalla legge n. 537 del 1993, eventualmente procedendo all'unificazione di tasse e contributi, ovvero mantenendo tale distinzione ma assicurando comunque un margine di maggiore flessibilità per la quota contributiva corrispettiva all'erogazione di servizi.

Per quel che riguarda infine la ricerca scientifica, settore cui si rischia sempre di dedicare spazi non adeguati, ella chiede un impegno comune a Governo e Parlamento per avviare una seria riflessione sulle prospettive di riforma degli enti di ricerca e sul sistema di finanziamento, che deve essere almeno adeguato agli *standard* europei.

Il senatore NISTICÒ, svolte alcune considerazioni sulla prospettiva temporale necessariamente limitata del Governo in carica, auspica che, nell'ambito del provvedimento di riforma della docenza universitaria preannunciato dal ministro Salvini, sia mantenuta la distinzione tra le attuali fasce di docenti. Tale distinzione è infatti assai utile a stimolare i giovani, prefigurando opportune prospettive di carriera ed incentivando una sana competizione. A tale proposito, proprio al fine di reclutare nuove leve per le carriere universitarie, essendosi ormai concluso il concorso per i professori di prima fascia si impone il bando per quello relativo ai professori di seconda fascia, la cui presenza è particolarmente carente nelle facoltà di nuova istituzione. A tale ultimo proposito, egli invita il Ministro a chiarire la propria posizione in merito allo stato giuridico dei collaboratori tecnici dell'area scientifica.

Conclude auspicando una sollecita riformulazione del piano triennale dell'università per il triennio 1994-96 ed associandosi alle conside-

razioni finora svolte in merito all'inopportunità di procedere mediante stralci annuali.

La senatrice ABRAMONTE rileva innanzitutto che la prospettiva di una limitata durata in carica del Governo Dini determina un clima di provvisorietà che impedisce di mettere pienamente a frutto le pur considerevoli potenzialità del lavoro parlamentare.

Passando poi al merito delle dichiarazioni rese dal Ministro, ella dichiara di condividere l'esigenza di colmare la lacuna legislativa relativa agli sbocchi professionali dei diplomi universitari. La loro collocazione incerta, compresa da una parte dai diplomi post-secondari e dall'altra dai corsi di laurea, fa sì che i pur numerosi giovani che hanno intrapreso tale strada si trovino in una condizione di oggettivo svantaggio della quale non portano alcuna responsabilità.

Sulla questione dello stato giuridico del personale universitario, che molti membri di questo ramo del Parlamento hanno ritenuto di poter risolvere attraverso la presentazione di emendamenti al decreto-legge recante misure urgenti per l'università, ella dichiara di non concordare con tale approccio al problema, che pur dimostra l'urgenza di una disciplina organica.

Il senatore PRESTI ritiene quantomeno prematura l'affermazione circa un'inversione di tendenza da parte del Governo attualmente in carica rispetto al precedente. Assicura tuttavia la piena lealtà del Gruppo di Alleanza nazionale alle iniziative del ministro Salvini, sulle quali auspica un sereno confronto volto all'individuazione delle soluzioni migliori.

La senatrice ALBERICI integra il proprio intervento precedente chiedendo al Ministro se, stante la sua intenzione di bandire in tempi rapidi i concorsi, conviene con l'esigenza di procedere nel contempo ad un rinnovo delle procedure di concorso, materia sulla quale ella ritiene sarebbe possibile raggiungere un ampio consenso politico.

Interviene infine il presidente ZECCHINO, proponendo che per quel che riguarda la ricerca scientifica e la questione dei diplomi universitari la Commissione attivi nel più breve tempo possibile gli strumenti procedurali più idonei per esprimere le proprie posizioni. Dà inoltre piena assicurazione al Ministro circa l'impegno della Commissione ad esaminare approfonditamente lo schema di piano triennale, non appena trasmesso, nonché ad affrontare la questione della riforma della docenza, anche sulla base del lavoro utilmente svolto nella passata legislatura.

Agli intervenuti replica il ministro SALVINI, a giudizio del quale la situazione in cui si dibatte l'università italiana è di gravità tale da necessitare interventi che superino i pur legittimi motivi di divisione politica. Dopo aver rilevato con soddisfazione l'orientamento unanime della Commissione ad affrontare con sollecitudine la riforma della docenza, egli dichiara che a suo giudizio ciò non si pone in contraddizione con la necessità di bandire al più presto i concorsi, da troppo tempo attesi nelle università; comunque dovrà essere mantenuta l'attuale distinzione in fasce dei docenti. I concorsi dovranno conseguentemente essere ban-

diti sulla base delle norme vigenti, anche se occorre affrontare con la massima urgenza il nodo della riforma.

La questione degli studenti è poi motivo di grande preoccupazione, dal momento che non può essere affrontata con soluzioni semplicistiche e indolori. Peraltro, ritiene di poter esprimere una posizione più meditata sull'argomento nei prossimi giorni, a conclusione dei dovuti approfondimenti.

Egli fornisce inoltre assicurazioni in merito alla prossima riformulazione del piano triennale, nell'elaborazione del quale egli porrà particolare attenzione alla difesa dell'autonomia universitaria.

Quanto al problema dell'insufficienza delle risorse disponibili per le università, egli si duole del fatto che siano stati stabiliti finanziamenti eccessivamente esigui, anche in considerazione del fatto che gli atenei non erano sufficientemente pronti a gestire l'autonomia loro conferita.

Il Ministro esprime infine le proprie perplessità sull'attuale organizzazione dei diplomi universitari, problema al quale è connesso quello relativo ai dottorati di ricerca. Premesso che sarebbe stato forse più opportuno valutare le molteplici implicazioni al momento dell'istituzione di tali corsi, occorrerà quanto prima avviare un'azione di monitoraggio, pur nella consapevolezza che la questione non potrà avere soluzioni nè rapide nè facili.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara concluso il dibattito.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(585) BISCARDI ed altri: Norme sugli scambi educativi internazionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre 1994.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta il relatore Doppio aveva riferito alla Commissione ed il sottosegretario Aloï aveva auspicato il raggiungimento di ampie intese per un provvedimento che affronta problemi importanti ed ineludibili. Invita pertanto il sottosegretario Porzio Serravalle, alla quale rivolge un caloroso indirizzo di saluto, ad esprimere la posizione della nuova compagine governativa sul provvedimento.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE, premesso che il Governo Dini, per la sua natura di Dicastero tecnico, si colloca al di sopra delle parti, esprime alcune perplessità in merito alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento. La materia trattata è certamente di grande rilievo e va riconosciuto un apprezzabile intento di contenimento dei costi. Tuttavia, a giudizio del Ministero, permangono alcune perplessità, che richiedono una più approfondita riflessione.

Poichè nessuno chiede di parlare, il PRESIDENTE dà la parola al relatore.

Il relatore DOPPIO interpreta la mancanza di interventi come un tacito consenso unanime sul provvedimento, indiscutibilmente volto a col-

mare una lacuna legislativa. Gli scambi educativi internazionali sono infatti attualmente svolti solo sulla base di iniziative a carattere volontaristico, laddove appare essenziale promuovere una maggiore integrazione educativa a livello europeo. La mancanza di una norma di copertura finanziaria, correttamente rilevata dal rappresentante del Governo, è motivata tra l'altro dalla circostanza che il provvedimento non dovrebbe comportare sostanziali aggravii di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se intende presentare emendamenti volti a superare le perplessità relative alla copertura finanziaria del provvedimento. Ricorda peraltro che il disegno di legge in titolo potrebbe essere un primo punto di partenza verso una rinnovata caratterizzazione dell'attività legislativa su iniziativa parlamentare, dal momento che negli ultimi anni il Parlamento è stato fin troppo spesso chiamato ad esprimersi sulla conversione di provvedimenti d'urgenza da parte del Governo.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE assicura la disponibilità del Governo ad approfondire la questione della copertura finanziaria, tuttavia non ritiene che i fondi necessari possano essere rinvenuti nell'ambito del bilancio del Ministero. A suo giudizio gli oneri derivanti dal provvedimento riguardano sostanzialmente l'affidamento di supplenze per la sostituzione di docenti impegnati nelle iniziative di scambio ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 e l'impossibilità per le istituzioni scolastiche di impegnare fondi del proprio bilancio per visite di istruzione all'estero, dal momento che le risorse a disposizione sono notoriamente scarse e comunque per la maggior parte destinate alla copertura di spese fisse. Ritiene pertanto che eventuali emendamenti di copertura finanziaria dovrebbero essere elaborati in sede parlamentare.

Dopo un intervento del senatore PRESTI (a giudizio del quale i problemi sollevati potrebbero essere facilmente risolti dagli istituti scolastici se questi destinassero i propri fondi ad attività utili quali quelle regolate dal disegno di legge in questione e non ad iniziative di minore spessore culturale), il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni sugli oneri derivanti dal provvedimento. Non essendo più possibile attivare le iniziative da esso previste nell'anno scolastico in corso, l'eventuale onere finanziario avrà infatti ricadute solo sull'esercizio 1996.

Su proposta del Presidente la Commissione conviene infine di fissare a martedì 21 febbraio alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**67ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
BOSCO*indi del Vice Presidente*  
FAGNI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Frova e per i trasporti e la navigazione Chimenti.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1121) SALVATO ed altri** - *Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1130) MANCINO ed altri** - *Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa*

**(1160) BOSCO** - *Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1343) STANZANI GHEDINI e TERRACINI** - *Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1348) PALOMBI e GEI** - *Norme relative al Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Spa*

**(1356) DE CORATO ed altri** - *Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Preliminarmente all'inizio della discussione sul testo unificato proposto dal relatore, interviene il senatore DE CORATO per avanzare una proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. In particolare, egli ritiene che il testo unificato non possa essere discusso in quanto non è stato richiesto il parere obbligatorio alla Com-

missione parlamentare per le questioni regionali, che, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento, esprime parere su provvedimenti che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni. Ricorda anche che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è espressamente prevista dall'articolo 126 della Costituzione e i pareri da essa resi sono obbligatori ove ricorrano le condizioni (come nel caso in esame) di cui al citato articolo 40 del Regolamento.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.*

Il presidente BOSCO fa presente al senatore De Corato che il testo unificato del relatore non è un disegno di legge e viene disciplinato dal Regolamento alla stregua di un emendamento. Non ricorre pertanto la fattispecie di cui all'articolo 40, comma 9, del Regolamento e comunque il Presidente di una Commissione non può chiedere su di esso, di sua iniziativa, un parere alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La risposta del Presidente viene contestata dal senatore ZACCA-GNA, il quale si sofferma sulla interpretazione dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento.

Il senatore BACCARINI chiede che il Presidente si pronunci in via definitiva sull'ammissibilità della questione pregiudiziale.

Il senatore SCIVOLETTO prende atto che persiste un atteggiamento ostruzionistico da parte di taluni Gruppi, che non contribuisce a rendere sereno il lavoro della Commissione. La questione pregiudiziale in esame doveva essere presentata nella giornata di ieri, quando si è affrontato, sempre in via preliminare, il problema dei pareri obbligatori sui disegni di legge e sul testo unificato. In ogni caso, la Commissione per le questioni regionali non è neppure costituita e la decisione circa il deferimento ad essa per il parere di un disegno di legge spetta al Presidente del Senato e non al Presidente della Commissione.

Il senatore TERRACINI osserva che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario sul disegno di legge n. 1343 con una motivazione assolutamente discutibile, ma comunque ha anche espresso un parere sul testo unificato del relatore ricco di osservazioni, che ne hanno letteralmente stravolto il contenuto.

La senatrice BAIOLETTI, dopo aver ricordato con disappunto la vicenda delle gravi affermazioni di un capogruppo in questa Commissione circa l'opportunità che il Governo non fornisca un proprio contributo all'attività della Commissione, precisa che un testo unificato di più disegni di legge deve essere considerato alla stregua di un disegno di legge e non può essere ridotto a semplici emendamenti. Pertanto, la questione pregiudiziale è, a suo avviso, fondata.

Il senatore FALOMI giudica improprio il riferimento alla Commissione per le questioni regionali, in quanto il testo unificato del relatore

non ha alcuna attinenza con le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Ritiene comunque che la questione pregiudiziale, una volta dichiarata inammissibile dal Presidente, non possa essere ulteriormente discussa.

Il senatore RAGNO fa presente che la questione pregiudiziale non poteva certo essere presentata prima che fosse reso noto il testo del relatore e tiene a precisare che non c'è, da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale, alcuna volontà ostruzionistica, bensì il desiderio che una materia così delicata sia trattata nel pieno rispetto delle procedure.

Il senatore ALÒ ritiene che la questione pregiudiziale proposta dal senatore De Corato sia la conferma di un pur legittimo atteggiamento dilatorio di parte della Commissione. È chiaro che si confrontano in questa sede due diversi obiettivi politici. È perciò necessario che il Presidente risponda chiaramente alla questione pregiudiziale a termini di Regolamento affinché si possa poi avviare subito la discussione generale nel merito.

Il senatore STANZANI GHEDINI fa presente che, secondo l'articolo 43, comma 3, del Regolamento, la Commissione non può decidere le questioni pregiudiziali in sede referente; esse, se avanzate, sono sottoposte all'Assemblea con relazione. Ebbene, se neppure la Commissione può decidere questioni pregiudiziali, tanto meno può farlo il suo Presidente in merito alla sua ammissibilità. La questione deve essere pertanto discussa e votata (previe dichiarazioni di voto) ai fini della sua sottoposizione alla valutazione finale dell'Assemblea. Prima di questo, però, secondo l'articolo 93 del Regolamento, bisogna verificare se vi sono altre questioni pregiudiziali che debbono essere illustrate e quindi discusse congiuntamente.

Il senatore FARINA ritiene che l'ammissibilità della questione pregiudiziale debba essere sottoposta al Presidente del Senato, anche perchè l'illustrazione del senatore De Corato dimostra chiaramente che non si tratta di questione pretestuosa. Dichiarò pertanto di aderirvi pienamente.

I senatori DE CORATO e ZACCAGNA chiedono di intervenire per fatto personale.

Il presidente BOSCO afferma che sarà loro concesso di parlare al termine della seduta.

Il senatore BACCARINI interviene quindi per un richiamo all'articolo 93 del Regolamento.

A questo punto, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, viene ripresa alle ore 16,25.*

Il senatore MEDURI protesta per il comportamento del Presidente che, durante la sospensione (decisa senza un motivo apparente) egli ha

convocato nel suo ufficio solo alcuni componenti dell'Ufficio di Presidenza e non altri.

Il presidente BOSCO precisa che durante la sospensione ha avuto un colloquio informale con i vice presidenti della Commissione. Non si è trattato quindi di una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Ricorda che il senatore Baccharini ha presentato un richiamo al Regolamento, ma consente comunque al senatore Lisi (che prima della sospensione aveva chiesto di parlare) di svolgere il suo intervento.

Il senatore LISI si sofferma sull'articolo 40, comma 9, del Regolamento, che richiede il parere della Commissione per le questioni regionali in presenza di disegni di legge che contengono disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni, o che riguardino comunque l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni. Ora, il testo unificato contiene una norma che prevede l'elezione di un componente del Consiglio d'amministrazione da parte della Conferenza delle Regioni. La questione pregiudiziale è pertanto fondata.

Il presidente BOSCO avverte quindi che il senatore Baccharini ha presentato un richiamo all'articolo 93 del Regolamento e lo invita ad illustrarlo.

Il senatore BACCARINI fa presente che il suo richiamo intende invocare il rispetto dell'articolo 93, comma 4, del Regolamento, secondo il quale nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE avverte che il richiamo al Regolamento si intende accolto.

Il senatore CURTO protesta perchè non gli è stato consentito di intervenire sul richiamo al Regolamento ai sensi dell'articolo 92, che dispone che su tali richiami possano intervenire un oratore contro e uno a favore.

Il presidente BOSCO fa presente al senatore Curto che la questione del richiamo al Regolamento è già stata superata e che la sua richiesta di intervento è quindi tardiva e, pertanto, gli toglie la parola.

Invita quindi i componenti della Commissione a precisare se essi intendano presentare altre questioni pregiudiziali, visto che, secondo l'articolo 93, comma 3, del Regolamento, in caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo la loro illustrazione, si svolge un'unica discussione.

Il senatore DE CORATO illustra altre tre proposte di questione pregiudiziale; la prima è motivata in quanto non risultano raggiunte le prescritte intese tra il Presidente del Senato e il Presidente della Camera in ordine ad un disegno di legge ivi in discussione (Atto Camera n. 1827), che ha un oggetto strettamente connesso rispetto a quello dei disegni di legge in titolo. Infatti si tratta del disegno di legge di conversione de-

creto cosiddetto «salva Rai» ove si dispone una modifica dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, che sarebbe ulteriormente emendato in sede di approvazione dei disegni di legge all'esame del Senato. La seconda è motivata in quanto non è stata utilizzata la facoltà di chiedere al Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di un ordine del giorno approvato, a maggioranza, dall'Assemblea del Senato, nella seduta del 10 novembre 1994. La terza è motivata con riferimento alla connessione con disegni di legge all'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, comma 3.

Il presidente BOSCO ricorda che sulle proposte illustrate dal senatore De Corato ha la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo per non più di dieci minuti.

Interviene il senatore STANZANI GHEDINI il quale, affermando che i tempi per gli interventi sono da ritenere in sede di Commissione indicativi, sottolinea il fatto che alla Camera dei deputati sia pendente il decreto «salva Rai» che interviene sulla stessa materia dei disegni di legge; pertanto non si può non operare attraverso opportune intese tra i due rami del Parlamento allo scopo di individuare la più idonea procedura e di adottare soluzioni nel merito non contraddittorie. Quanto poi ai rilievi formulati nella prima questione pregiudiziale proposta dal senatore De Corato, osserva che essi hanno fondamento con particolare riguardo all'elezione di un membro del Consiglio d'amministrazione, nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Prende la parola il senatore LISI il quale fa presente che la proposta di testo unificato del senatore Pedrazzini non debba discutersi, sia in quanto occorrerebbe il parere della Commissione per le questioni regionali, necessario in quanto si interviene in materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, sia perchè appare del tutto anomala la scelta di affidare la nomina di un componente del Consiglio d'amministrazione alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Tale attività infatti risulta difficilmente inquadrabile tra quelle proprie dell'organo e quindi è suscettibile di censure di incostituzionalità. Ritiene poi necessario che sulla proposta di testo unificato si richieda il parere della Commissione per le questioni regionali, della quale lamenta la mancata istituzione, rilevando che si tratta dell'unica Commissione bicamerale prevista dalla Costituzione.

Il presidente BOSCO toglie la parola al senatore Lisi, in quanto sono scaduti i dieci minuti.

Il senatore LISI contesta la decisione del Presidente, affermando che al termine del suo intervento mancava ancora un minuto.

Seguono proteste dei senatori PONTONE e SCALONE.

Il senatore GEI richiama i senatori alla sostanza delle proposte di questione pregiudiziale, in quanto a suo avviso non è possibile discutere

il disegno di legge senza un preventivo coordinamento con la Camera dei deputati ove è pendente il provvedimento «salva Rai». Inoltre occorre verificare con maggiore attenzione gli ambiti di competenza delle Regioni in relazione al servizio pubblico radiotelevisivo, atteso il fatto che la regionalizzazione dell'azienda è sostanzialmente fallita. *Dichiara altresì di condividere il richiamo all'articolo 46, comma 2, del Regolamento contenuto nelle proposte di questione pregiudiziale.*

Il senatore FALOMI fa presente che la sua parte politica voterà contro le questioni pregiudiziali, affermando, tra l'altro, che la materia oggetto dei disegni di legge non rientra tra quelle previste ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Si passa alla votazione in ordine all'accoglimento da parte della Commissione delle proposte di questione pregiudiziale affinché siano poi sottoposte all'Assemblea. Considerata l'importanza dell'argomento, il presidente BOSCO concede brevi dichiarazioni di voto. Al riguardo la senatrice BARBIERI fa presente che *occorrerebbe attenersi all'articolo 109, comma 2, del Regolamento.*

Il senatore MEDURI dichiara il voto favorevole sulle proposte che sono volte a difendere l'autonomia delle competenze delle Regioni.

Il senatore ZACCAGNA dichiara il suo voto favorevole evidenziando la bizzarra situazione dei due rami del Parlamento, ove si trovano pendenti provvedimenti aventi identico oggetto.

Il senatore DE PAOLI critica l'atmosfera che si è creata in Commissione e dichiara il suo voto favorevole sulle proposte del senatore De Corato.

Il senatore GEI dichiara il suo voto favorevole.

Il presidente BOSCO indice un'unica votazione sulle diverse proposte di questione pregiudiziale. Al riguardo i senatori DE CORATO e MEDURI criticano la decisione, in quanto ritengono che occorrerebbe votarle separatamente per consentire ad ogni senatore di valutare distintamente le diverse motivazioni.

Le proposte, poste unitamente ai voti, sono respinte.

Il senatore DE CORATO comunica l'iscrizione a parlare in discussione generale di tutti i senatori componenti il Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1298) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 24 gennaio scorso.

Dopo che la Commissione ha convenuto di spostare alle ore 15 di martedì 21 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, il presidente FAGNI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCIVOLETTO osserva che la materia recata dal decreto in esame è connessa, sia pure in parte, con quella di cui al decreto-legge n. 696 del 1994 sul lavoro portuale, il cui disegno di legge di conversione tuttora pendente presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene pertanto che le due normative in questione debbano essere coordinate tra loro.

Fa presente poi che, da talune audizioni informali dei soggetti interessati svoltesi durante la scorsa settimana, è emerso che lo stanziamento di 100 miliardi per la riconversione delle compagnie portuali (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto in esame) sarebbe insufficiente.

Il presidente FAGNI, a tale riguardo, osserva che l'insufficienza dei fondi pone come centrale il problema dei criteri di ripartizione degli stessi tra le varie compagnie.

Il sottosegretario CHIMENTI fa presente che il Governo si accinge a reiterare il decreto-legge n. 696 con alcune correzioni (tra queste, ve ne saranno alcune volte proprio ad eliminare fenomeni di concorrenza normativa con il decreto-legge in esame).

Quanto agli stanziamenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, osserva che, pur essendo effettivamente insufficienti, essi non possono essere aumentati alla luce delle disponibilità offerte dalla legge finanziaria. Da qui - come ha osservato il Presidente - emerge la necessità di fissare criteri di ripartizione il più possibile equi. Tra l'altro, il decreto-legge n. 696 prevede la trasformazione delle compagnie entro la fine del prossimo mese di febbraio, a pena della loro liquidazione. Ora, le compagnie portuali possono essere suddivise in tre categorie: quelle con bilanci sani, quelli con bilanci in rosso e quelle con bilanci solo apparentemente sani.

Nei prossimi giorni, il quadro dei vari bilanci sarà più chiaro, perchè, su richiesta del Governo, le compagnie stanno fornendo i dati relativi alla loro situazione contabile. Non appena la situazione sarà chiarita, quindi, si provvederà alla ripartizione proporzionale dei fondi, tenuto conto della qualità e quantità dei disavanzi e cercando il più possibile di evitare che vengano premiate le compagnie che non hanno bilanci sani a svantaggio di quelle che hanno operato sin qui correttamente (anche perchè una simile operazione non sarebbe neppure gradita all'Unione europea). Risulta comunque che in sede europea sarebbe tollerato il ricorso all'utilizzazione di questi aiuti in favore delle compagnie in difficoltà, a condizione che si tratti effettivamente dell'ultima volta che si interviene in questa direzione.

Intenzione del Governo è quindi quella di procedere ad una ripartizione il più possibile equa, dando segnali visibili di un cambiamento di rotta. Il primo di questi segnali potrebbe essere rappresentato da una modifica del decreto-legge n. 696 nel senso di precisare che le autorità portuali provvedono alla messa in liquidazione delle compagnie non già

se esse non hanno provveduto a trasformarsi entro la fine di febbraio (come dispone attualmente il decreto in questione) bensì se esse, entro lo stesso termine, non hanno almeno provveduto ad avviare tale trasformazione. Se tale trasformazione non viene avviata, inoltre, esse perdono il diritto ai contributi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge oggi in esame.

Il Governo - conclude il Sottosegretario - accoglierà comunque con favore qualunque indicazione dovesse venire dalla Commissione in ordine alla individuazione di altri criteri di ripartizione dei contributi.

Il senatore **CARPINELLI** ritiene che occorre individuare criteri non penalizzanti per quelle compagnie che hanno operato correttamente e comunque chiede che il Governo fornisca alla Commissione i parametri cui intenderà ispirarsi. Si associa la senatrice **MOLINARI**.

Conclusasi la discussione generale, replica il presidente **FAGNI**, relatrice sul provvedimento.

Auspica in primo luogo che la normativa recata dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame non venga dal Governo separata in distinti provvedimenti, come pure da taluni soggetti ascoltati informalmente si è voluto adombrare.

Per quanto concerne i prepensionamenti, ritiene che occorra dare chiari segnali sulla utilizzazione dei contributi recati dal decreto-legge in questa direzione. Ricorda poi che il decreto-legge n. 696 ha abbreviato la fase transitoria prevista dalla legge n. 84 del 1994 in tre anni per la trasformazione delle compagnie portuali (il termine ampio era volto anche a consentire un esodo naturale dei lavoratori portuali). Ora, occorre che il Governo chiarisca come si concili la volontà di procedere a prepensionamenti e addirittura l'individuazione di contributi per favorirli con le intenzioni manifestate dal Ministro del lavoro di bloccare, in generale, tutti i prepensionamenti.

Ritiene poi che si debba porre fine alla fase dei commissariamenti e provvedere alle nomine dei Presidenti delle autorità portuali. A tale riguardo, chiede al sottosegretario **Chimenti** quali intenzioni abbia il Governo, considerato che esso si accinge a reiterare il decreto-legge n. 696.

In sede di replica, il sottosegretario **CHIMENTI** ricorda che il Ministero ha chiesto la situazione finanziaria delle compagnie portuali alla data del 31 dicembre scorso e che le relative risposte sono in arrivo. Sulla base di esse, sarà effettuata una valutazione comparativa allo scopo di addivenire ad un'equa ripartizione dei contributi, evitandosi sovvenzioni a vantaggio solo di chi non ha operato correttamente ed a svantaggio di chi, con sacrifici, è riuscito invece a contenere i disavanzi. Si riserva, comunque, per la prossima seduta, di essere più preciso in ordine ai criteri di valutazione che il Governo intenderà seguire.

Al presidente **Fagni** assicura che non è intenzione del Governo separare i contributi in favore dell'armamento da quelli riservati al comparto portuale, e, per quanto concerne i commissariamenti, esprime l'intenzione del Governo di ripristinare una situazione di normalità e quindi di corretta applicazione dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994. Peraltro, va tenuto presente che le terne di nomi a suo tempo formulate dagli enti

locali ai sensi di quest'ultima disposizione (e nell'ambito delle quali deve essere prescelto il Presidente dell'Autorità portuale) sono in larga parte superate e pertanto è intenzione del Governo, in sede di reiterazione del decreto-legge n. 696, riaprire i termini per la conferma o il rinnovo delle terne in questione. Lo stato di commissariamento sopravviverebbe quindi solo sino all'indicazione, da parte delle autorità locali, delle nuove designazioni (esse comunque dovranno provvedere entro non più di 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto di reiterazione del decreto-legge n. 696).

Conclude, riservandosi ulteriori approfondimenti in ordine alla questione dei prepensionamenti sollevata dal presidente FAGNI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**53<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Intervengono il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, Luchetti, e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C09<sup>a</sup>, 0005<sup>a</sup>)

Il presidente FERRARI comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per le comunicazioni del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni viene attuata detta forma di pubblicità.

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

**Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nella seduta del 2 febbraio 1995**  
(R046 003, C09<sup>a</sup>, 0003<sup>a</sup>)

Si riprende il dibattito rinviato nella seduta del 2 febbraio 1995.

Il senatore BORRONI, premesso un apprezzamento per l'intenzione del ministro Luchetti di ricostruire un clima di dialogo più sereno con le Regioni, pone l'accento sui complessi e delicati nodi internazionali e nazionali emersi nella politica agricola.

Per quanto riguarda gli aspetti internazionali l'oratore rileva che la questione principale è quella di sostenere una politica che sia rispettata dagli altri Paesi, tenendo presente che l'esito dei negoziati dell'Uruguay-round e la nuova politica agricola comune hanno finito col favorire le aree più forti. Altre questioni su cui egli pone l'accento concernono l'evoluzione scientifica e tecnologica, i rapporti fra agricoltura e ambiente, lo spostamento dei centri decisionali verso organismi transnazionali.

Osservato quindi che l'agricoltura nazionale è caratterizzata da una debolezza del tessuto aziendale e dei servizi alle imprese, oltre che da una pletera di enti e meccanismi non efficienti e talvolta fraudolenti, il senatore Borroni chiede se non sia utile pensare ad un grande momento di riflessione su come concepire la questione agraria.

Ritiene quindi indispensabile procedere alle riforme delle istituzioni agricole, come quelle concernenti il Corpo forestale dello Stato e gli istituti di ricerca e sperimentazione ed auspica che venga affrontata la questione delle condizioni di svantaggio in cui operano le aziende agricole italiane per quanto attiene all'assetto strutturale, ai costi del denaro, alle imposte.

Suggerita quindi una adeguata riflessione sulla necessità di ricostruire una alleanza fra produttori e consumatori, l'oratore si avvia alla conclusione ponendo l'accento sul problema della sostenibilità del sistema agroalimentare nell'ambito di un rapporto equilibrato fra agricoltura e ambiente (non si può convincere a dedicarsi all'agricoltura biologica se non si assicura un reddito) e sottolineando la necessità - specie dopo il crollo degli organismi consortili - di dare una risposta efficace alla domanda di servizi da parte delle imprese.

Il ministro LUCHETTI fa presente di aver messo a disposizione dei Commissari un volume comprendente cinque documenti relativi ai problemi del vino, dell'ortofrutta, della revisione della politica agricola comune, dei tabacchi orientali e dell'agricoltura di montagna. Dichiarando quindi che intende d'ora in poi procedere informando la Commissione senatoriale, per acquisirne un preventivo giudizio, sui documenti che intende presentare alla Comunità europea.

Il senatore BORGIA richiama l'attenzione del rappresentante del Governo su due questioni: una attinente ai danni che derivano alla produzione vitivinicola nazionale dalla pratica dello zuccheraggio (pratica che egli auspica fortemente venga interdetta), l'altra relativa alle gravi difficoltà in cui si dibatte da tempo il comparto della produzione nazionale del tabacco di tipo orientale, allocata per il 90 per cento nella provincia di Lecce. In conseguenza delle continue riduzioni del premio comunitario e della concorrenza di altri prodotti, aggiunge il senatore Borgia, la crisi dell'industria di trasformazione è sempre più seria, mentre lo stoccaggio del prodotto è ai limiti della sopportabilità.

Sottolineata quindi la necessità di distinguere, circa il comparto vitivinicolo, fra uva da tavola e uva destinata alla vinificazione, egli si dice d'accordo col senatore Borroni circa l'unificazione degli istituti di ricerca e sperimentazione ed il loro collegamento con l'Università.

Conclude rilevando che le sue sofferte considerazioni - che non intendono essere come le «lamentazioni del profeta Geremia» - scaturiscono da un oggettivo stato delle cose e da una angoscia per le sorti di un importante comparto del tessuto sociale ed economico.

Il senatore NATALI - premesso, in riferimento alla formazione del nuovo Governo, che non comprende l'avvenuto accorpamento dei dicasteri dei lavori pubblici e dell'ambiente (quest'ultimo è più congeniale al dicastero delle risorse agricole) - sottolinea anzitutto la necessità che gli uffici pubblici operino producendo non carte ma assistenza professio-

nale, tecnica agli agricoltori, così come facevano le vecchie cattedre ambulanti recandosi nei campi.

Rileva quindi - dopo essersi riferito ad un grosso scandalo dello zuccheraggio verificatosi molti anni or sono ad Ascoli Piceno e conclusosi con la prescrizione degli illeciti commessi - la necessità di procedere con controlli rigorosissimi, in modo che per un prodotto ben pagato sia assicurata la qualità e la genuinità.

Dichiara quindi che ritiene preferibile sia il Ministero e non le Regioni a dirigere tale politica; esprime apprezzamento per le proposte sulla zootecnia di montagna; evidenzia il rischio dell'uso di prodotti chimici in agricoltura ed auspica che si giunga ad eliminare il *deficit* della bilancia agroalimentare.

Per quanto riguarda l'Unione europea, il senatore Natali - premesso che egli ha sognato un'Europa unita basata sulla cultura e tradizione cristiana e occidentale - rileva che l'Europa che si è realizzata è solo un'entità economica commerciale, dominata dalla Germania, da cui egli auspica decida di uscire l'Italia al più presto possibile, per creare condizioni di pace vera e di progresso concreto.

In conclusione ribadisce che occorre assicurare i controlli per evitare operazioni pericolose come quelle compiute per l'AIMA e quelle che minacciano anche la salute dei consumatori, ed auspica che vengano liberate risorse per l'agricoltura sopprimendo organismi inutili come i Consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e le Comunità montane.

Il senatore DI BELLA - premessa l'importanza del settore primario sia in termini economico-produttivi, sia sotto l'aspetto dell'autonomia alimentare - dichiara di concordare sull'affinità fra problemi agricoli ed ambientali e prospetta - come soluzioni finanziariamente non onerose per lo Stato - che nella stagione estiva, a protezione dei boschi, accanto al Corpo forestale dello Stato siano utilizzati i giovani militari di leva, e che possano essere distaccati dalle facoltà di medicina veterinaria e di agraria dei tecnici che assistano le forze produttive delle campagne. Si tratta, a quest'ultimo riguardo, di studiare percorsi formativi e figure professionali per le cosiddette lauree brevi, indispensabili allo sviluppo agricolo e zootecnico.

Richiama quindi l'attenzione sul problema dei trentamila forestali della Calabria, molti dei quali uccisi dalla mafia. Con tale personale - egli aggiunge - la regione Calabria è riuscita a conseguire risultati positivi nella tutela del patrimonio forestale. Considerato che la legge che ne finanzia l'assunzione scadrà nella prossima primavera, egli evidenzia l'opportunità di usare tali unità per eliminare rischi di infiltrazione mafiosa (le guardie forestali sono agenti di polizia giudiziaria) e per ottenere risultati anche sul piano economico-produttivo.

Il senatore ORLANDO - anch'egli convinto della naturale connessione fra agricoltura e ambiente - rileva che occorre cambiare modello di sviluppo per rispondere alle nuove esigenze. Osservato poi che il problema della agricoltura di montagna implica aspetti di qualità e di specificità di produzione, sottolinea come l'industrializzazione penalizzi le più deboli strutture meridionali ed auspica uno sviluppo alternativo, che punti, fra l'altro, all'agriturismo.

Ritiene quindi importante l'avvio di un nuovo rapporto del Ministero con le Regioni ed auspica, per quanto attiene al problema della pe-

sca - sul cui sviluppo sono state acquisite le diverse ipotesi formulate dal punto di vista accademico - che ci sia risposta adeguata alle esigenze delle singole economie regionali, in un quadro di coordinamento e di indirizzo.

Il senatore ROBUSTI fa rilevare che il problema agricolo va affrontato badando sempre più ai risultati - su cui confrontarsi - ed agli aspetti commerciali. Auspica quindi che il nuovo Governo faciliti la ripresa di una serena e proficua collaborazione tecnico-politica col Parlamento e con le forze politiche, portando a risultati concreti.

Il senatore DI MAIO, premesso apprezzamento per le comunicazioni del Ministro, sottolinea l'utilità che può derivare dal collegamento con l'Università, rilevando, in particolare, che è stato introdotto nell'ambito universitario il concetto di valutazione sulla validità, anche dal punto di vista internazionale, dei risultati raggiunti: ciò potrebbe costituire una leva per i progetti speciali in agricoltura, con particolare riferimento alla biotecnologia e al telerilevamento.

Una opportuna sinergia fra produttori agricoli, istituti di ricerca e sperimentazione e Università - egli conclude - può costituire la chiave dello sviluppo dei settori più svantaggiati, di un più equo criterio di ridistribuzione del reddito nazionale.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 17,20).*

Il senatore DUJANY prende quindi la parola per richiamare l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sulla situazione esplosiva esistente nell'agricoltura di montagna e chiede che si dia una adeguata risposta alle richieste delle Regioni.

Per quanto riguarda l'Ispettorato repressione frodi egli osserva che tale organismo dovrebbe svolgere un ruolo più di prevenzione che di repressione, specie considerando in quali condizioni di rischio operano gli agricoltori.

Agli interventi replica il ministro LUCHETTI.

Rileva preliminarmente che gli obiettivi del programma da lui illustrato sono la conseguenza dell'evoluzione della politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale di questi ultimi anni. Si deve tener conto, ad esempio - per quanto va maturando a livello internazionale - delle trattative in corso per il rinnovo della Convenzione di Lomè con i paesi ACP, mentre si deve badare a non peggiorare ulteriormente i risultati dell'*Uruguay round* per quanto attiene alla tariffazione delle misure di protezione alle frontiere (i dazi saranno ridotti del 36 per cento in media). C'è poi il problema dei rapporti con i paesi mediterranei (per i quali l'Italia ha chiesto che si definisca una politica globale su cui confrontarsi) e con i paesi dell'Europa centrale, che hanno una grande potenzialità produttiva agricola (su quest'ultima questione la Francia chiede una ferma difesa da parte del Consiglio dei ministri agricoli della Comunità).

Passando ad affrontare i problemi di politica agricola interna, il Ministro sottolinea la maggiore liberalizzazione che caratterizza la situazione attuale; comunica di aver dato l'incarico al sottosegretario Pre-

stamburgo di riprendere il progetto che il precedente Ministro aveva predisposto per la riforma degli istituti di ricerca (che assorbono circa 70 miliardi di lire l'anno); auspica - anche in riferimento a quanto emerso in un recente Convegno a Siena - che le società SGR, l'Agrisviluppo e la Soconagri trovino una soluzione che venga incontro alle esigenze dei Consorzi agrari rimasti attivi (sottolinea che sul riordino dei Consorzi sono stati presentati due disegni di legge, uno dal senatore Cusimano e l'altro dal senatore Robusti) e osserva che potranno essere opportunamente utilizzati i 1375 miliardi già stanziati e riconosciuti come debito dello Stato verso il sistema consortile.

Successivamente il Ministro riferisce sulle difficoltà che incontra l'Italia nel portare avanti sul piano comunitario una politica di netta opposizione allo zuccheraggio (la Spagna non è molto entusiasta nel sostenere il divieto di zuccheraggio, mentre gli agricoltori francesi sono divisi), assicurando che informerà la Commissione sui successivi sviluppi; pone l'accento sulle difficoltà di controllo sulla vinificazione delle uve da tavola e fa presente che si sta predisponendo una normativa comunitaria per il passaggio dell'uva da tavola nel settore dell'ortofrutta.

Dopo avere, poi, rilevato, per quanto riguarda il tabacco di tipo orientale, che occorre ritornare a limitare la produzione con le tre originarie varietà colturali, se si vuole ripristinare la qualità, si sofferma sulla iniziativa che egli da tempo ha fermamente inteso portare avanti per impedire l'esodo dalle zone di montagna svantaggiate (ricorda, fra l'altro, che ha chiesto l'applicazione di un correttivo per incrementare il reddito di questi agricoltori, una maggiore elasticità per il sistema delle quote del latte, un marchio per i prodotti di montagna, un aumento del premio per i capi di bestiame).

Dichiarato di considerare interessante la proposta di utilizzare i militari di leva per la protezione dei boschi e delle foreste, e dopo aver assicurato che si interesserà del problema dei forestali della Calabria, il Ministro assicura di aver posto in sede comunitaria il problema della revisione della normativa sulle reti per la pesca.

Dopo brevi interventi dei senatori SCRIVANI, NATALI e RECCIA, il MINISTRO riprende la parola assicurando che si occuperà del fermo biologico e rilevando che concorda sulla necessità di procedere badando ai risultati da conseguire e sulla esigenza di assicurare una sinergia fra i vari organismi di ricerca a sostegno della produzione agricola.

Il presidente FERRARI chiede al Ministro di conoscere quali provvedimenti il Governo adotterà data la scadenza odierna per il pagamento dei contributi SCAU di cui al condono disposto con il provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria.

Il ministro LUCHETTI comunica che è stata assicurata la proroga al 31 marzo.

La senatrice MOLTISANTI, premesso che il senatore Cusimano ha dovuto appena lasciare la Commissione per poter partecipare ai lavori della Commissione antimafia, rileva che il predetto collega ebbe a sollevare il problema dell'agrumicoltura, di cui il Ministro anche oggi non si è occupato, non approfondendo neanche le conseguenze degli accordi in

sede GATT e degli oneri a carico degli agricoltori per i contributi SCAU.

Chiede quindi di conoscere la posizione del Governo su detta questione agrumicola, sulla sicurezza nelle campagne e sulle quote di produzione del latte. A quest'ultimo riguardo sollecita l'esame del decreto-legge (che dovrebbe scadere fra pochi giorni), non appena pervenuto dalla Camera dei deputati.

I produttori siciliani, aggiunge la senatrice Moltisanti, sono scesi con centinaia di trattori nelle piazze e continuano - con rischio per l'ordine pubblico - a protestare con cortei, delusi e amareggiati per il danno derivante dalla attribuzione delle quote, così come è stata finora eseguita.

Il presidente FERRARI assicura che non appena il decreto-legge sul latte perverrà dalla Camera (molto probabilmente in serata stessa) provvederà, com'è suo dovere, ad inserirlo all'ordine del giorno dell'inizio della prossima settimana in modo che possa essere definitivamente approvato prima della scadenza (i 60 giorni scadono il 28 febbraio).

Aggiunge che l'urgenza dell'approvazione del provvedimento è profondamente avvertita da tutti i produttori di tutte le Regioni, ferma restando la necessità di un certo tipo di verifica, per la rispettosa osservanza delle norme nazionali e comunitarie.

Quindi, su richiesta del senatore BORRONI circa gli intendimenti del Governo sulla riduzione dell'IVA in zootecnia, il MINISTRO dichiara di essere d'accordo sulla riduzione al 9 per cento, assicurando che al riguardo porterà avanti l'iniziativa avviata dal suo predecessore.

Il senatore ROBUSTI osserva che c'è l'accordo di tutti per il sollecito esame del decreto-legge sul latte ed aggiunge che non accetta comunque pressioni.

Il MINISTRO, per quanto riguarda la situazione delle quote di latte in Sicilia, ricorda che sono stati recuperati circa 1000 produttori, mentre restano alcuni problemi da risolvere. In ordine all'agrumicoltura si cercherà di ottenere che l'aiuto comunitario vada ai produttori e non ai trasformatori. Sottolinea quindi il frazionismo che caratterizza la commercializzazione degli agrumi freschi (nella strada principale di un comune agrumicolo esistono gli uffici di ben otto diverse imprese di commercializzazione) e del latte (a Ragusa per 1.300 produttori esistono due associazioni).

Assicura infine che organizzerà un gruppo di studio di esperti che possa dare validi suggerimenti.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e gli intervenuti e dichiara concluso il dibattito.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

## INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

98ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze VEGAS e per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.*

*La seduta inizia alle ore 15.15.*

### IN SEDE REFERENTE

**(894) FANTE ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica**

(Rinvio dell'esame)

Il presidente CARPI comunica la richiesta del relatore di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo ad una seduta della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

**(1138) BAGNOLI ed altri. - Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese**

(Rinvio dell'esame)

Il presidente CARPI comunica la richiesta del relatore, di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo ad una seduta della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

**(970) STEFANI ed altri. - Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente CARPI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, entrambi favorevoli; informa altresì che sono stati presentati due emendamenti, non inviati per il parere alla Commissione bilancio in quanto non comportano problemi di copertura finanziaria.

Il senatore STEFANI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 che recepiscono alcune osservazioni emerse nel dibattito svoltosi nella precedente seduta e tendono ad ovviare alle perplessità in ordine agli eventuali effetti negativi, in termini di gettito, che potrebbero derivare da un esonero dalle misure di controllo previste per le aziende disciplinate dal disegno di legge.

Il relatore CANGELOSI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario VEGAS osserva che i due emendamenti presentati costituiscono una apprezzabile soluzione dei problemi relativi alla possibilità di eludere i controlli fiscali da parte delle imprese che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura: in particolare, l'emendamento 1.2 sembra poter scoraggiare le pratiche elusive.

Il sottosegretario ZANETTI conferma il parere favorevole sul provvedimento già espresso nella precedente seduta, valutando positivamente la circostanza che i due emendamenti risolvano le perplessità emerse in quella sede.

Il senatore TURINI si dichiara favorevole ai due emendamenti e chiede di sottoscriverli.

Il presidente CARPI pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.1 e 1.2.

La Commissione approva.

Con il consenso unanime della Commissione, si delibera di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C10°, 0022°)

Il presidente CARPI comunica che la richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Senato di consentire ad una delegazione della Commissione di recarsi a Cadice in occasione del Forum internazionale sul turismo sarà presa in esame solo successivamente ad un incontro fra il collegio dei senatori questori e la stessa Presidenza del Senato, che dovrà valutare l'opportunità di autorizzare le diverse richieste ad essa pervenute in tal senso.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 970****Art. 1.**

*Sostituire al punto 2-bis) le parole: «dalle norme per il controllo dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1 stabilite con decreto del Ministro delle finanze» con le seguenti: «dalla normativa di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1986».*

**1.1**

STEFANI, TURINI

*Sostituire al punto 2-ter) la parola: «minimi» con le seguenti: «, comunque non superiori a 60 litri annui,».*

**1.2**

STEFANI, TURINI

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**76ª Seduta**Presidenza del Presidente  
SMURAGLIA*Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE****(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali****(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro****(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale****(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale****(847) MARCHINI: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali****(909) SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale****(1073) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'8 febbraio 1995.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto erano stati presentati ed illustrati una serie di emendamenti. Dà quindi la parola al Ministro affinché esprima il punto di vista del Governo sulla materia.

Il ministro TREU ringrazia innanzitutto i membri della Commissione per l'occasione che gli è data di poter intervenire in modo più specifico su un tema di grande delicatezza sul quale ha già cominciato una

verifica con le parti sociali, tenendo conto in particolare delle vicine scadenze referendarie. Il quesito referendario relativo alla trattenuta sindacale - di cui si occupa l'articolo 10-bis del testo unificato - è volto soprattutto a garantire un finanziamento trasparente dei sindacati, con una maggiore possibilità da parte dei singoli di poter esercitare una facoltà di revoca del contributo in questione. Ritiene pertanto che con qualche aggiustamento la norma contenuta nel testo unificato potrebbe dare risposta al quesito referendario facendo chiarezza sui principi e lasciando all'autonomia della contrattazione collettiva la libertà di definire i criteri di ordine tecnico per l'applicazione della norma. Assai più delicato appare il tema riguardante la rappresentatività del sindacato sul quale insistono due *referendum* che vanno nella direzione di una effettiva «misurazione» della consistenza dei singoli sindacati. La proposta è quella di fissare una serie di principi che diano concreta risposta alla richiesta di effettività della rappresentanza sindacale, principi che in parte sono contenuti anche nel testo unificato: ciò sarebbe sufficiente ad evitare il *referendum*, mentre temi come il collegamento tra rappresentatività aziendale e confederale hanno bisogno di ulteriore approfondimento. L'ultima questione sulla quale sarebbe opportuno trovare un punto di incontro diverso da quello proposto nel testo unificato è la regolazione dei meccanismi elettorali che disciplinano le rappresentanze sindacali unitarie. Su questo punto il Ministro ritiene che la legge dovrebbe limitarsi a dettare alcuni principi fondamentali che sarà poi la contrattazione collettiva ad attuare concretamente. L'esame di tutte le altre parti del testo unificato, ad eccezione dei tre punti ricordati, potrebbe essere accantonato onde poter procedere, in tempi rapidi e con un largo consenso, ad approvare norme che evitino le scadenze referendarie.

Il presidente SMURAGLIA, ringraziando il ministro Treu, invita i membri della Commissione a esprimersi sulla proposta operativa del Ministro, tenendo presente che vi sono due considerazioni di ordine generale da non dimenticare: leggi di questa natura debbono godere del massimo consenso perchè possano essere concretamente applicate; è necessario, in secondo luogo, tener conto delle considerazioni che hanno portato alcuni cittadini a chiedere i *referendum*, considerazioni che debbono essere attentamente valutate e rispettate.

Si apre il dibattito.

Prende per primo la parola il senatore DE LUCA il quale prende atto dello sforzo di mediazione operato dal Ministro, sforzo che sembra andare nella direzione di realizzare tanto gli intendimenti dei comitati referendari quanto gli orientamenti manifestati dalla Corte costituzionale. Si dichiara concorde con il Ministro sul fatto che il *referendum* sulle trattenute sindacali sia un quesito in ordine al quale è meno difficile realizzare una larga intesa sulla soluzione normativa da elaborare. Più delicato appare invece il tema della rappresentatività perchè nel passaggio da quella presunta e quella effettiva i criteri debbono con chiarezza essere esplicitati dalla legge proprio per dare risposta al quesito referendario. Un'intesa sui principi non può dunque non riflettersi anche in una concreta articolazione della norma che deve peraltro surro-

gare l'eventuale silenzio della contrattazione al riguardo. Ritiene comunque necessaria la ricerca di una soluzione procedurale per dar concreta attuazione alle proposte del Ministro.

Il senatore TAPPARO giudica riduttivo considerare il testo elaborato dall'esclusivo punto di vista della sua maggiore o minore idoneità a rispondere ai quesiti referendari. Si tratta di una materia che va affrontata legislativamente senza lasciarsi eccessivamente influenzare dall'assillo dell'emergenza referendaria e, del resto, la Commissione ha fin qui lavorato in modo approfondito e dedicando grande attenzione a tutte le sollecitazioni provenienti dall'esterno. La sua preoccupazione rispetto alla impostazione prospettata dal Ministro è che servirà a ben poco accantonare la questione della contrattazione integrativa, poichè si tratta di un nodo che si proporrà immediatamente nel confronto dialettico tra associazioni sindacali e le nuove forme di rappresentanza.

Interviene quindi il senatore PUGLIESE il quale concorda con le osservazioni già illustrate dal senatore De Luca e sottolinea come il testo fin qui elaborato dalla Commissione abbia consentito di raccogliere il massimo di consenso raggiungibile nelle condizioni date. Al riguardo segnala l'opportunità che il Ministro prosegua la sua attività di consultazione, non solo con le parti sociali, ma anche con i promotori del *referendum* e si chiede se il suggerimento del ministro Treu di scorporare dal testo la parte relativa alla contrattazione aziendale non comporti il rischio di non consentire il superamento del quesito referendario.

Il senatore DE GUIDI, osservato che la proposta del Ministro di scorporare la parte relativa alla contrattazione aziendale sembra funzionale allo scopo di evitare la consultazione referendaria, giudica legittimo e giusto l'obiettivo dei promotori del *referendum* di incalzare le organizzazioni sindacali sul piano di un effettiva rappresentatività dei lavoratori e della democraticità dei meccanismi decisionali interni. Chiede infine al Ministro di precisare la sua posizione circa la presenza e il ruolo dei comitati dei lavoratori al di fuori di ogni organizzazione già costituita.

Il ministro TREU si dichiara soddisfatto della disponibilità mostrata dai membri della Commissione a prendere in esame le sue proposte. Ribadisce quindi come la soluzione legislativa relativa al problema della trattenuta sindacale sia indubbiamente meno complessa, a prescindere dalle procedure che la Commissione deciderà di adottare. Dichiarò quindi di concordare con il senatore De Luca sul fatto che, certamente, le norme da approvare devono essere tali per cui la legge possa surrogare alla eventuale mancanza di contrattazione collettiva. Sul tema delle rappresentanze aziendali, pur fondamentale, il Parlamento può sempre intervenire in un secondo momento. Ribadisce inoltre che la questione più delicata, ma non in relazione al *referendum*, è quella relativa alle modalità di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e che su questo tema appare opportuno limitare la legge ad alcuni principi generali, lasciando il resto alla contrattazione sindacale. Risponde quindi al senatore De Guidi sottolineando che la contrattazione deve essere aperta anche

a soggetti non confederali, purchè vi sia un grado minimo di formalizzazione nella presentazione delle liste.

Il senatore MANZI rileva che tra i promotori delle iniziative referendarie c'era sicuramente la volontà di mettere in discussione una situazione consolidatasi in tanti anni e di fare emergere alla luce del sole i nuovi rapporti di forza realizzatisi nell'ambito della rappresentatività dei lavoratori all'interno delle singole aziende, non raramente boicottati dalle strutture esistenti. Lo sforzo che ora dovrebbe essere condotto da parte di tutti è far capire ai promotori referendari che il lavoro fin qui svolto dalla Commissione non aveva assolutamente l'obiettivo di rendere difficile l'emergere di tali novità. È nell'interesse di tutti inoltre fare in modo che i lavoratori possano richiedere, senza introdurre condizioni impossibili, la verifica dei contratti stipulati dai loro rappresentanti e garantire effettivamente a tutti i lavoratori, in tema di trattenute sindacali, la possibilità di manifestare liberamente la loro volontà.

Il senatore SPISANI chiede che il Ministro esprima la posizione del Governo circa le questioni della riserva del terzo negli organismi rappresentativi e della efficacia *erga omnes* dei contratti stipulati.

Il senatore BARRA osserva che lo sforzo della Commissione è stato quello di evitare il ricorso ai *referendum* e dichiara di concordare con il Ministro sulla opportunità di stringere il campo degli interventi proprio allo scopo di consentire l'approvazione della legge in tempi utili.

Prende nuovamente la parola il ministro TREU per dichiararsi d'accordo con il senatore Manzi circa il fatto che la rappresentatività debba inanzitutto essere garantita, nel contesto della situazione che si è storicamente creata in Italia, a livello aziendale. Al riguardo condivide la posizione prospettata dal testo unificato, soluzione che, benchè non sia perfetta, assicura comunque il carattere aperto del sistema, in tal modo soddisfacendo gli obiettivi del quesito referendario. Quanto alle questioni sollevate dal senatore Spisani, afferma che quella della validità *erga omnes* del contratto è certamente una questione fondamentale, ma la cui urgenza sembra essere in questo momento, anche presso la parte imprenditoriale, meno drammatica di quanto fosse qualche anno fa. Osserva infine che sul problema della riserva del terzo vi sono posizioni diverse non solo tra sindacati ed imprenditori, ma anche tra le categorie; proprio per questo risulta opportuno che la legge nè vieti nè renda obbligatoria tale riserva; sarà la prassi contrattuale, secondo le sue diverse e mutevoli esigenze, a regolare la questione.

Il presidente SMURAGLIA registra con piacere la convergente valutazione da parte di tutti circa l'esigenza di accelerare i tempi e, prendendo atto con soddisfazione della volontà collaborativa da parte del Governo, prospetta l'opportunità di aggiornare la discussione a mercoledì prossimo quando il Ministro sarà in grado presumibilmente di presentare le sue proposte emendative.

Il ministro TREU concorda sulla data indicata dal Presidente.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il Ministro e acconsente in via eccezionale alla richiesta, rivoltagli dal senatore Mulas e dal senatore Bastianetto, di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, fissandolo per le ore 18 di martedì 21 febbraio.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  
(R029 000, C11\*, 0002\*)*

Il presidente SMURAGLIA avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 14,45.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**55ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

*indi del Vice Presidente*

MANARA

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità CONDORELLI.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(221) TORLONTANO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre 1994.

Il relatore **SIGNORELLI**, illustrando il testo elaborato dal comitato ristretto, fa presente che l'articolo 1 disciplina le condizioni per i prelievi, prevedendo l'obbligo della comunicazione delle possibilità di prelievo, da parte del direttore della struttura ospedaliera.

L'articolo 2 stabilisce le sedi di prelievi degli organi parenchimali da cadavere e di cellule da vivente.

L'articolo 3 disciplina gli obblighi relativi alla documentazione clinica, mentre l'articolo 4 contiene le norme sul personale addetto ai prelievi e ai trapianti.

L'articolo 5 affida alle Regioni e alle province autonome l'individuazione delle sedi autorizzate ad effettuare i trapianti, fra le strutture sanitarie dotate dei requisiti di alta specializzazione.

L'articolo 6 prevede l'obbligo di documentazione clinica per le operazioni di trapianto e per il decorso *post* trapianto.

I successivi articoli 7,8 e 9 contemplanò l'azione programmata per i trapianti, la costituzione dei centri regionali di riferimento e dei centri di coordinamento interregionale per i trapianti, la composizione e le funzioni degli stessi, nonchè il coordinamento nazionale svolto dall'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 10 istituisce borse di studio per le finalità della legge.

L'articolo 11 disciplina l'importazione e l'esportazione di organi, mentre l'articolo 12 pone a carico delle unità sanitarie locali il rimborso delle spese di viaggio ai pazienti, secondo modalità stabilite dalla Regione.

L'articolo 13 contempla le disposizioni riguardanti la salma.

Gli articoli 14, 15 e 16 stabiliscono le sanzioni amministrative e penali in caso di violazione della normativa in oggetto.

Il senatore Signorelli auspica quindi una rapida conclusione dell'iter di esame del disegno di legge in questione, ricordando che è ormai indilazionabile in Italia l'emanazione di una normativa organica sui trapianti.

La Commissione conviene quindi di adottare come testo base il testo illustrato dal relatore.

Il PRESIDENTE, nel comunicare che sono pervenuti tutti i pareri da parte delle Commissioni consultate, dà lettura dell'articolato parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

Sul testo elaborato dal comitato ristretto si apre quindi la discussione generale.

Il senatore DIONISI, riferendosi al comma 1 dell'articolo 2, esprime l'avviso che l'espressione «strutture sanitarie accreditate» dovrebbe essere integrata con il termine «pubbliche», in modo da evitare ogni dubbio interpretativo sulla normativa.

Il senatore SERRA ritiene che la necessità, da più parti avvertita, di impedire il verificarsi di gravi casi di espunti clandestini e di traffico di organi, spesso segnalati sulla stampa, debba tradursi nell'emanazione di una severa disciplina che intensifichi soprattutto i controlli in materia.

Il senatore DI ORIO, nell'esprimere ampio apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto, avanza l'ipotesi di poter accorpate in unico testo sia la normativa sulla organizzazione dei trapianti, contenuta nel disegno di legge n. 220, sia la disciplina sulla manifestazione di volontà alla donazione di organi, relativa ai disegni di legge nn. 221 e 348, in modo da poter pervenire rapidamente ad una disciplina organica della materia.

Il senatore CAMPUS, dichiarando di non condividere affatto la preoccupazione da alcune parti espressa in merito all'esistenza di un traffico clandestino di organi in Italia, esprime il proprio apprezzamento per il testo elaborato dal comitato ristretto auspicandone la rapida approvazione da parte della Commissione, ciò che potrà consentire di salvare molte vite umane.

Il senatore XIUMÈ, nel concordare con la normativa illustrata dal relatore, fa presente che gli espunti di organo devono essere effettuati a cuore battente, ma le strutture abilitate a tale scopo, richiedendo un'alta specializzazione, sono limitate. Peraltro è quanto mai necessario emanare una normativa che disciplini in particolare l'offerta degli organi, e

poichè questa, in molti casi, può dare luogo ad un vero e proprio mercimonio, sarebbe auspicabile che l'espianto degli organi venisse effettuato esclusivamente presso strutture pubbliche autorizzate.

Il senatore GREGORELLI ritenendo che il testo in esame sia sufficientemente garantista, esprime delle perplessità in merito alla proposta di unificare in un unico testo la normativa sull'organizzazione dei trapianti e quella sulla manifestazione di volontà alla donazione, in quanto ciò ne potrebbe rallentare l'iter conclusivo.

Il senatore DI ORIO, alla luce delle perplessità emerse, ritira la propria proposta di emendare la disciplina dell'organizzazione dei trapianti inserendovi la normativa concernente l'espressione del consenso alla donazione.

Il senatore MARTELLI, condividendo le osservazioni del senatore Gregorelli, si dichiara favorevole a pervenire ad una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge n. 221.

Il senatore MANARA esprime l'avviso che qualora venisse accolta una eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 221, la Commissione potrebbe, in tale contesto, inserire, nel corso dell'approvazione delle disposizioni sull'organizzazione dei trapianti, anche la normativa sul consenso alla donazione di organi.

Dopo un chiarimento sui profili procedurali dell'iter svolto dal Presidente ALBERTI CASELLATI, ha la parola il senatore CARELLA, il quale, nel condividere le osservazioni contenute nel parere espresso dalla prima Commissione permanente, si sofferma in particolare sulla possibilità di un contrasto normativo fra le disposizioni contenute nel comma 3. dell'articolo 7 e quelle dell'articolo 2.

Il senatore ANDREOLI dichiara il proprio apprezzamento sul testo elaborato dal Comitato ristretto, auspicandone l'accoglimento.

La senatrice MODOLO, concordando con i rilievi formulati dalla 1ª Commissione permanente in sede consultiva, in particolare sugli articoli 7 e 9, esprime alcune perplessità in merito al comma 2 dell'articolo 7, dove prevede che le Regioni «promuovono» la costituzione di centri regionali di riferimento, in quanto, a suo avviso, sarebbe preferibile un termine più cogente.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore SIGNORELLI, in sede di replica, rispondendo alla senatrice Modolo, ricorda che il termine «promuovono», dopo ampia discussione, è stato preferito ad altri termini più cogenti, in quanto si è voluto prevedere nella norma solo un indirizzo per le Regioni. Per quanto concerne poi le obiezioni sollevate dal senatore Dionisi sull'accreditamento, il relatore fa presente che tale indicazione completa l'impianto normativo sull'organizzazione dei trapianti coerentemente con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993.

Il sottosegretario CONDORELLI, raccomandando alla Commissione la rapida conclusione dell'esame del provvedimento, in considerazione della grave situazione dei trapianti in Italia, ricorda, peraltro, che nella passata legislatura si era tentato, ma senza successo, di concentrare in un unico testo organico la normativa sui trapianti, includendovi tanto la disciplina sull'organizzazione, quanto quella sulla manifestazione del consenso alla donazione. Proprio le notevoli difficoltà emerse in tale occasione, suggerirono di scindere le diverse problematiche in distinti disegni di legge. Pertanto, il lavoro fin qui svolto dalla Commissione costituisce un pregevole risultato, specie per quanto riguarda alcune norme contenute nel testo in esame, relative alla effettuazione del prelievo presso strutture di alta specializzazione, contenuta nell'articolo 2, a garanzia dei diritti dei cittadini, nonché al richiamo alla obbligatorietà della comunicazione delle possibilità di prelievo di cui all'articolo 1; di particolare importanza è anche l'articolo 7 che affida alle Regioni l'azione programmata per i trapianti; infine l'apparato sanzionatorio contenuto negli articoli 14,15 e 16 sembra costituire una valida difesa da eventuali abusi e speculazioni.

Il PRESIDENTE, avverte quindi che gli emendamenti al testo in esame potranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 21 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, infine, rinviato.

**(220) BETTONI BRANDANI ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**

**(348) TORLONTANO ed altri: Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 9 novembre 1994.

Il relatore MARTELLI illustra un nuovo testo elaborato a fine novembre dal comitato ristretto. Dopo aver dato conto dell'orientamento sfavorevole espresso nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, per consentire la conclusione dell'iter dei disegni di legge in esame, propone di accogliere l'orientamento favorevole alla manifestazione di volontà positiva, pur se configura, a suo avviso, una formula più restrittiva rispetto all'ipotesi del silenzio assenso, che avrebbe dato maggiore impulso allo sviluppo della cultura della donazione in Italia.

La Commissione conviene, quindi, di adottare come testo base il testo illustrato dal relatore.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore SIGNORELLI, nel convenire con la proposta avanzata dal relatore, ritiene opportuno che l'Italia inizi ad adeguarsi agli stan-

*dard* europei, superando un approccio culturale che appare ispirato a preoccupazione e pregiudizio, mentre occorre far sviluppare una cultura della donazione come atto terapeutico.

Il senatore ANDREOLI esprime profonda amarezza per i contenuti del parere reso dalla Commissione affari costituzionali, alle cui sedute forse sarebbe stata opportuna una partecipazione dei membri della 12<sup>a</sup> Commissione. Ricordati gli esempi della Spagna (primo paese al mondo per i trapianti d'organo), del Belgio e della Francia (in cui vige il criterio del consenso presunto), ritiene opportuno insistere sul testo accolto in proposito dal comitato ristretto, in quanto, viceversa, si finirebbe per riprodurre la situazione vigente, che già prevede una forma di manifestazione volontaria.

Dopo che il PRESIDENTE ha sottolineato come l'attuale situazione, dovuta alla assenza della cultura della donazione potrebbe essere superata con gradualità e con adeguati interventi sulla stampa, ha la parola il senatore DI ORIO, il quale dà atto al comitato ristretto dell'ottimo lavoro svolto, osservando che le parti essenziali del testo in esame riguardano gli articoli 1 e 2 (in particolare il primo e il secondo comma). Tenuto conto della ottima formulazione raggiunta per il disegno di legge n. 221 relativo alla parte organizzativa dei trapianti, sarebbe, a suo avviso, preferibile accorpate i citati articoli nel testo del disegno di legge n. 221, per una semplificazione procedurale.

Il relatore MARTELLI avanza la proposta di espungere dal testo i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, sui quali si è espressa sfavorevolmente la 1<sup>a</sup> Commissione, salvo riproporli direttamente davanti all'Assemblea sotto forma di emendamenti.

Il PRESIDENTE si dichiara contrario ad un inserimento solo parziale del testo in esame nel disegno di legge n. 221, in quanto ne potrebbe derivare una formulazione non perspicua sul piano giuridico; si dichiara inoltre d'accordo sul parere della Commissione affari costituzionali, nel convincimento che non ci possa essere limitazione di libertà anche in presenza di un consenso informato, dovendosi invece realizzare una solidarietà consapevole; si dichiara pertanto favorevole ad un adeguamento del testo in esame al parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore CARELLA dopo aver fortemente ribadito il valore sociale dell'atto di donazione, ricapitola le varie opzioni possibili sul piano giuridico, dichiarandosi favorevole ad una formulazione che preveda la possibilità per i cittadini di esprimere un dissenso esplicito rispetto al prelievo.

Il senatore DIONISI, nel dichiarare di condividere le considerazioni contenute nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, che d'altronde corrispondono ad una posizione da tempo sostenuta dal suo Gruppo a favore del consenso esplicito, si dichiara favorevole ad una accelerazione dell'*iter* purchè senza forzature. Ritiene inoltre che, se si lanciasse una adeguata campagna sui mezzi di comunicazione per reclutare nuovi donatori, l'offerta di organi, oggi insufficiente, potrebbe adeguarsi al li-

vello della domanda. Nel dichiarare di condividere l'esigenza di un intervento legislativo, preannuncia infine la presentazione di emendamenti volti a prevedere il consenso esplicito.

La senatrice BETTONI BRANDANI chiede chiarimenti in merito ai rilievi contenuti nel parere relativamente al consenso dei soggetti non ancora maggiorenni, rilievi che ritiene condivisibili e pertinenti. Quanto poi alla revoca del consenso, ritiene l'introduzione di tale dispositivo meritevole di un approfondimento; chiede infine chiarimenti sul sistema di annotazione dell'assenso alla donazione previsto nel testo in esame, che fa riferimento ad una tessera sanitaria, esprimendo il convincimento che sarebbe preferibile una formulazione più elastica e meno codificata.

Il senatore BRUGNETTINI fa rilevare come sulla questione del silenzio assenso si siano formati pregiudizi non condivisibili, anche alla luce della considerazione che, nell'arco di un anno, con una adeguata campagna promozionale sugli organi di informazione, sarebbe possibile mutare l'atteggiamento della gente al riguardo. Ritiene quindi preferibile sottoporre il testo all'esame dell'Aula nell'attuale formulazione oppure, in via subordinata, dichiara di accedere alla proposta formulata dal relatore.

Dopo un breve intervento del senatore ANDREOLI che rileva un ribaltamento di vedute rispetto al dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, ha la parola per la replica il relatore MARTELLI, il quale ribadisce la proposta procedurale dianzi avanzata, volta ad espungere dal testo dell'articolo 2 i commi 4, 5 e 6, che potrebbero essere ripresentati al *plenum* sotto forma di emendamenti, e ciò per evitare un allungamento dei tempi di esame.

Ha quindi la parola il sottosegretario CONDORELLI, il quale ribadita l'esigenza di pervenire ad una formulazione legislativa particolarmente efficace, sottolinea che l'obiettivo che occorre porsi è rappresentato da un incremento delle donazioni; pertanto qualora la formulazione su cui fosse possibile aggregare un consenso non garantisse tale obiettivo, sarebbe opportuna una ulteriore fase di riflessione e di approfondimento.

Dopo aver fatto rilevare come in ogni caso, l'istituto giuridico accolto nel testo non possa configurarsi come un vero e proprio silenzio assenso, dichiara meritevole di ulteriore approfondimento la formulazione avanzata dal senatore Carella, nel convincimento che sia necessario comunque pervenire a un testo adeguato sul piano giuridico, giacchè la soppressione della disposizione in materia di silenzio assenso potrebbe pregiudicare gli obiettivi desiderati.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa la discussione generale con le repliche del relatore e del Governo, avverte che la presentazione degli emendamenti al testo in esame potrà avvenire entro le ore 20 di martedì 21 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto, dei disegni di legge è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 221**

Art. 1.

*(Condizioni per i prelievi)*

1. Il direttore dell'azienda ospedaliera o il responsabile delle funzioni igienico-organizzative del presidio ospedaliero, quando in un soggetto degente ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, deve dare comunicazione delle possibilità di prelievo di organi, di tessuti o di cellule, ai fini di trapianto terapeutico, al centro di riferimento regionale ed al centro di coordinamento interregionale per i trapianti, di cui al comma 2 dell'articolo 7, ed accertare se esistano le condizioni per la donazione ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 2.

*(Sedi di prelievi degli organi parenchimali da cadavere  
e di cellule da vivente)*

1. Nell'ambito delle strutture sanitarie accreditate vengono individuate dalle regioni e dalle province autonome quelle idonee a svolgere l'attività di prelievo di organi parenchimali. Esse devono comunque essere dotate di reparti di rianimazione. Il prelievo da donatore di cellule midollari non finalizzato all'autotrapianto va eseguito in strutture sanitarie dotate di reparti di alta specialità, strutturate secondo quanto indicato nel decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1992, n. 26.

2. Le strutture di cui al comma 1, con decreto della competente giunta regionale o della provincia autonoma, sono autorizzate a svolgere l'attività di prelievo previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità.

3. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano norme di indirizzo, coordinamento e controllo sulle strutture ritenute idonee al prelievo degli organi parenchimali da cadavere e di cellule da vivente. Le strutture accreditate devono assicurare le dotazioni tecnologiche necessarie e la disponibilità di personale adeguato sul piano quantitativo e qualitativo. Alle strutture pubbliche, oltre alle dotazioni tecnologiche necessarie, le regioni devono assicurare la disponibilità di personale adeguato sul piano quantitativo e qualitativo, anche mediante trasferimento con atto motivato, del personale occorrente, secondo il principio della mobilità in ambito regionale. I sanitari delle strutture di cui al comma 1 curano l'esecuzione degli accertamenti di ordine immunologico del potenziale donatore e del ricevente nei laboratori di immunotipizzazione cellulare

inseriti o collegati con il centro regionale di riferimento ed al centro di coordinamento interregionale per i trapianti. Questi stessi laboratori possono essere utilizzati anche per la tipizzazione cellulare di midollo osseo e di cellule emopoietiche del sangue periferico dei donatori viventi e dei pazienti da sottoporre al trapianto allogenico.

### Art. 3.

#### *(Obblighi relativi alla documentazione clinica)*

1. Dell'accertamento della morte, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, delle modalità di manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e delle operazioni di prelievo sono redatti e sottoscritti appositi analitici verbali.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il prelievo e alla procura della Repubblica competente per territorio.

3. L'originale dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, nonchè l'originale dei verbali delle operazioni di prelievo sono custoditi nell'archivio della struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

### Art. 4.

#### *(Personale addetto ai prelievi ed ai trapianti)*

1. I sanitari che effettuano i prelievi possono, su richiesta, eseguirli anche presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza, purchè idonee ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. I sanitari che effettuano i prelievi ed i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

3. Al personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle operazioni e nella organizzazione dei prelievi e dei trapianti è vietato rivelare l'identità del donatore e del ricevente, a meno che non vi siano richieste specifiche di ambedue le parti in oggetto.

### Art. 5.

#### *(Sedi autorizzate e modalità per le operazioni di trapianto)*

1. Le regioni e le province autonome individuano nell'ambito della programmazione regionale le strutture sanitarie accreditate idonee ad effettuare i trapianti di organi parenchimali o di midollo osseo, sulla base dei requisiti di alta specializzazione per i trapianti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1992, n. 26.

2. Le regioni e le province autonome trasferiscono, con atto motivato, secondo necessità, il personale occorrente alle strutture pubbliche

prescelte per i trapianti e per l'assistenza post-trapianto, secondo il principio della mobilità regionale, ai fini dell'adeguato funzionamento dei centri nelle varie fasi dei trapianti e al fine di prevenire e combattere le possibili complicazioni, quali le infezioni, la sindrome da rigetto, quella da *Graft-versus-Host Disease*, propria, quest'ultima del trapianto di midollo allogenico.

#### Art. 6.

*(Obbligo di documentazione clinica per le operazioni di trapianto e per il decorso post-trapianto)*

1. I sanitari che effettuano il trapianto devono riportare in apposito verbale i criteri e le motivazioni cliniche che giustificano il trapianto e la scelta del soggetto ricevente l'organo e le cellule. Gli stessi devono anche aggiornare nel tempo i dati riguardanti le condizioni cliniche dei pazienti trapiantati.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi, a cura del direttore sanitario, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il trapianto ai fini statistici ed epidemiologici ed ai registri nazionali dei trapianti di organi parenchimali e delle cellule staminali midollari di cui al comma 1 dell'articolo 9.

#### Art. 7.

*(Azione programmata per i trapianti e costituzione dei centri regionali di riferimento e dei centri di coordinamento interregionale per i trapianti)*

1. Le regioni, anche in accordo tra loro, a seguito dell'azione programmata prevista dal piano sanitario nazionale, definiscono per i prelievi e per i trapianti di organi parenchimali e di cellule gli stanziamenti necessari da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa sanitaria.

2. Le regioni promuovono la costituzione di centri regionali di riferimento e, in accordo tra loro, la costituzione di centri di coordinamento interregionale per i trapianti. A questi ultimi compete la distribuzione degli organi alle strutture sanitarie autorizzate e l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere i trapianti, nel rispetto delle liste di attesa, nonché le altre attività previste dal comma 2 dell'articolo 8. I centri di coordinamento di cui sopra non possono essere più di quattro in tutto il territorio nazionale e debbono essere inseriti in strutture sanitarie accreditate con attività di trapianti.

3. Le unità sanitarie locali cui appartengono le strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 5 devono convenzionarsi con i centri di cui al comma 2.

4. Le regioni fissano un termine per la stipula delle convenzioni di cui al comma 3; scaduto inutilmente tale termine, si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come introdotto dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638.

## Art. 8.

*(Composizione e funzioni dei centri  
di coordinamento interregionale per i trapianti)*

1. Il centro di coordinamento interregionale per i trapianti è gestito da un comitato composto da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate, scelto tra i sanitari che svolgono la propria attività nel campo dei prelievi e dei trapianti. Il comitato designa nel suo seno il coordinatore. Del comitato fa parte anche un funzionario amministrativo designato dalle regioni interessate con funzioni di segretario.

2. Oltre alle funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 7, i centri di coordinamento interregionale per i trapianti hanno i seguenti compiti:

a) provvedere al coordinamento del trasporto rapido ed immediato di organi, di pazienti e di sanitari in collaborazione con il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1992, n. 76;

b) provvedere all'organizzazione del soggiorno, non in regime di ricovero, a carico del Servizio sanitario nazionale, nella città ove ha sede il centro di trapianto, dei pazienti che abbiano subito un'operazione di trapianto e dei donatori di cellule, provenienti da altre regioni, per tutto il periodo della fase dei controlli diagnostici e della messa a punto del trattamento.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che le regioni abbiano promosso la costituzione dei centri di coordinamento interregionale per i trapianti, alla costituzione ed all'organizzazione degli stessi provvede con decreto il Ministro della sanità.

## Art. 9.

*(Coordinamento nazionale)*

1. Sono istituiti presso l'Istituto superiore di sanità i registri nazionali dei trapianti di organi e di cellule compilati sulla base dei dati trasmessi dai centri regionali di riferimento che trasmettono tali dati anche ai centri di coordinamento interregionale per i trapianti.

2. L'Istituto superiore di sanità svolge anche funzioni di coordinamento dell'attività dei trapianti sull'intero territorio nazionale.

## Art. 10.

*(Istituzione di borse di studio)*

1. Il Ministro della sanità istituisce annualmente con proprio decreto borse di studio in favore di sanitari e di personale anche non laureato, comunque operanti nelle strutture destinate alle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo alle strutture e alle attività dei reparti di rianimazione, alla qualificazione del personale sanitario anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori ed ai trapiantati, sia con

organi parenchimali sia con cellule. Il Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, stabilisce altresì con il medesimo decreto il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio che devono essere destinate in prevalenza all'addestramento del personale di cui al presente comma, anche presso istituzioni straniere, nonchè alla incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi di organi e dei trapianti.

2. Le regioni e le province autonome devono adottare i provvedimenti necessari a favorire la fruizione delle borse di studio di cui al comma 1, autorizzando eventuali supplenze e sostituzioni di personale.

#### Art. 11.

##### *(Importazione ed esportazione di organi)*

1. L'importazione e l'esportazione a titolo gratuito di organi e di cellule midollari per gli usi previsti dalla presente legge sono disciplinate con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ottemperanza alle normative comunitarie in materia.

2. Sono a carico degli organi del Servizio sanitario nazionale indicati dalla regione le spese per il trasporto in Italia o dall'estero di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

#### Art. 12.

##### *(Rimborso delle spese di viaggio ai pazienti)*

1. Sono a carico delle unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite dalla regione, le spese per le eventuali iscrizioni dei pazienti iperimmunizzati nelle liste delle organizzazioni nazionali ed internazionali che operano per facilitare i trapianti nei soggetti iperimmunizzati e le spese di viaggio dei pazienti per accedere ai centri di trapianti sul territorio nazionale nonchè quelle per accedere ai centri aventi sede all'estero.

#### Art. 13.

##### *(Disposizioni riguardanti la salma)*

1. Le spese per il trasporto della salma del donatore al luogo di sepoltura nonchè quelle inerenti all'eventuale accompagnatore, in tutti i casi in cui il prelievo sia stato effettuato dal corpo di un donatore italiano in qualsiasi centro convenzionato, anche in territorio estero, sono a carico dell'Unità sanitaria locale del luogo di residenza del donatore.

#### Art. 14.

##### *(Sanzioni amministrative)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Le regioni e le province autonome vigilano, anche a mezzo degli uffici dipendenti, sulla esecuzione della presente legge e, qualora accertino la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, irrogano le sanzioni di cui al comma 1, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.

*(Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni sul consenso)*

1. Chiunque proceda al prelievo di parti di cadavere senza osservare le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è punito ai sensi dell'articolo 23 della medesima legge.

Art. 16.

*(Commercio di parti di cadavere)*

1. Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per le finalità previste dalla presente legge, ovvero ne fa comunque commercio è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000.000 a lire 50.000.000.

2. Se si tratta di persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna consegue la interdizione perpetua dell'esercizio della professione.

Art. 17.

*(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)*

1. Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 22 e 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 18.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 21 miliardi per il 1994, lire 31 miliardi per il 1995 e lire 31 miliardi per il 1996, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1994, 1995 e 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO  
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 220 E 248**

## Art. 1.

1. È consentito il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico, previo assenso espresso dai cittadini presso gli uffici delle unità sanitarie locali.

2. Il prelievo è effettuato previo accertamento della morte nei casi e secondo le modalità di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578 e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

3. È vietato il prelievo da cadavere delle gonadi.

## Art. 2.

1. La manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi, tessuti e cellule del proprio corpo successivamente al decesso è espressa dai cittadini maggiorenni mediante dichiarazione sottoscritta in duplice copia secondo una formula all'uopo predisposta con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvedono alla relativa annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore) sulla tessera sanitaria.

2. Per i minori di età e gli interdetti, la manifestazione di volontà di cui al comma 1 è espressa, anche disgiuntamente, da coloro che ne abbiano rappresentanza legale.

3. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a notificare ai cittadini al loro domicilio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la formula di cui al comma 1. I cittadini sono tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà, positiva o negativa, entro i successivi novanta giorni, richiedendo contestualmente agli uffici di cui sopra di provvedere alla relativa annotazione sulla tessera sanitaria.

4. La mancata espressione della manifestazione di volontà, rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria, equivale ad assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule successivamente al decesso.

5. La notifica di cui al comma 3 deve essere accompagnata da chiaro ed inequivoco avviso sulla circostanza che la mancanza di dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione.

6. La disposizione di cui al comma 4 ha effetto a partire dal duecentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per l'attività degli uffici addetti alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso gratuito all'ausilio delle associazioni di volon-

tariato per la donazione di organi riconosciute dal Ministero della sanità. Anche a queste ultime può essere espresso l'assenso mediante apposita dichiarazione. Le anzidette associazioni trasmettono il dato relativo all'assenso alle unità sanitarie locali che lo annotano sulla tessera sanitaria dell'interessato.

8. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 trasmettono i dati tempestivamente, anche in via telematica, al più vicino centro regionale di riferimento o interregionale di coordinamento per i trapianti collegato in via informatica al centro nazionale.

9. La manifestazione di volontà positiva o negativa espressa ai sensi del comma 1, può essere revocata in qualsiasi momento dall'interessato che ne dà comunicazione agli uffici delle unità sanitarie locali di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali provvedono alla rettifica sulla tessera sanitaria.

#### Art. 3.

1. Nell'ambito delle strutture sanitarie sedi di prelievi degli organi, tessuti e cellule il direttore sanitario deve individuare la figura professionale incaricata di svolgere una attività di informazione e di assistenza nei confronti della famiglia del donatore in relazione all'organizzazione ed alla operazione di prelievo.

#### Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e quella della sua entrata in vigore, adotta adeguate misure dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organi, di tessuti e di cellule e la consapevolezza che la donazione costituisce un atto di solidarietà, nonchè a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni della presente legge, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, alle scuole, alle Forze armate, ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonchè delle organizzazioni e società medico-scientifiche che operano nel settore.

3. I medici di medicina generale sono tenuti ad informare i pazienti sulle misure adottate ai sensi del comma 1. L'ordine professionale dei medici vigila sul rispetto di tale obbligo.

#### Art. 5.

1. Chiunque proceda al prelievo di organi o di tessuti o di cellule da cadavere senza osservare le condizioni di cui all'articolo 2 della presente

legge è punito con la reclusione fino ad un anno e con l'interdizione all'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 23 e 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 e a regime si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1995, 1996 e 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore a partire dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Fino al duecentosettantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza di manifestazione di volontà, il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico è consentito quando il responsabile dell'operazione di prelievo, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, abbia ottenuto l'assenso del coniuge non separato, o in mancanza, dei figli se di età non inferiore ai diciotto anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi, relativamente ai prelievi di cornee, le disposizioni dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**91<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE REFERENTE****(1271) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BRAMBILLA annuncia che il Governo chiede un rinvio del seguito dell'esame, in ragione della notevole mole di emendamenti presentati e della necessità di esaminarli con la massima ponderazione.

Sulla richiesta del rappresentante del Governo si apre il dibattito.

Il relatore FANTE giudica opportuno cogliere l'occasione del rinvio del seguito dell'esame per convocare nuovamente il Comitato ristretto, che stamane non ha potuto tenersi per mancanza del numero legale. In tal modo, si potrà recepire l'istanza, avanzata dai rappresentanti di alcuni Gruppi, di inserire nel testo del decreto-legge la tipologia di cui alla «lista verde» allegata al Regolamento 93/259/Cee: la procedura di infrazione attivata dalla Commissione delle Comunità europee, infatti, pare fondata su un giudizio negativo del complesso dell'attuale normativa, nonostante la ripetuta reiterazione del decreto all'esame.

Il senatore NAPOLI chiede che si utilizzi il rinvio per riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore TERZI auspica che l'orientamento del Comitato ristretto si indirizzi verso la proroga di 180 giorni della delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie in materia; invita altresì a rece-

pire nel testo del decreto-legge anche la cosiddetta «lista ambra», che rappresenta un'utile indicazione dei materiali soggetti a recupero.

Il senatore CARCARINO si dichiara favorevole alla proposta di rinvio del seguito dell'esame e di riconvocazione del Comitato ristretto.

Il senatore STANISCIÀ - pur non contrario al rinvio del seguito dell'esame - chiede che il Governo informi la Commissione circa la procedura di infrazione comunitaria cui ha fatto riferimento il relatore: se infatti essa fosse stata avviata nonostante la vigenza del decreto-legge in esame, o addirittura proprio per l'esistenza del decreto-legge stesso, la situazione cambierebbe e lo stesso orientamento dei Gruppi in Comitato ristretto dovrebbe prenderne atto.

Il sottosegretario GERELLI asserisce che la procedura di infrazione comunitaria fu attivata a causa della mancata notificazione all'Unione europea delle misure adottate con il decreto-legge in esame: esso è stato ora trasmesso alle competenti istanze comunitarie per le determinazioni conseguenti; quanto al merito delle proposte emendative ipotizzate nel dibattito, si riserva di pronunciarsi in sede di Comitato ristretto.

Il presidente BRAMBILLA, non facendosi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando per le ore 18 di oggi il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

#### CONVOCAZIONE DI COMITATO RISTRETTO

Il presidente BRAMBILLA avverte che il Comitato ristretto incaricato dell'esame preliminare del disegno di legge n. 1271, si riunirà al termine della seduta della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**13ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARTELLI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*COMUNICAZIONI DEL DOTTOR TARONI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, SULLA METODOLOGIA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE  
(A010 000, C34ª, 0001ª)*

Il presidente MARTELLI dà la parola al dottor Taroni dell'Istituto superiore di Sanità per l'illustrazione del piano operativo relativo all'acquisizione delle informazioni che la Commissione intende effettuare.

Il dottor TARONI premette che la vastità dei temi indicati dalla delibera istitutiva e il limitato tempo a disposizione suggeriscono che la Commissione orienti la propria attività verso un limitato numero di problemi, analizzabili principalmente attraverso dati di *routine* che permettano di evidenziare i principali punti critici dell'attività delle strutture sanitarie, in particolare i costi di produzione dei servizi resi, il livello di utilizzazione delle risorse disponibili, il grado di accessibilità delle strutture e dei servizi. Tuttavia la selezione e l'analisi delle informazioni pertinenti alle aree di indagine prescelte, già disponibili presso le basi di dati «centrali», principalmente presso il Ministero della sanità, Servizio centrale della programmazione sanitaria, ha evidenziato carenze in termini di tempestività, essendo alcuni dati disponibili solo fino al 1992, e adeguatezza alle necessità della Commissione. Pertanto questa base di dati «centrali» dovrà essere integrata da basi di dati a livello regionale. Non esistendo inoltre informazioni riferibili alle unità sanitarie locali nella loro nuova strutturazione, appare indispensabile ricorrere alla collaborazione degli assessorati regionali. Risulta quindi opportuno affiancare al nucleo operativo principale funzionari regionali ed esperti che contribuiscano alla rilevazione ed interpretazione delle informazioni. Infatti, l'Istituto superiore di sanità ha competenze squisitamente sanitarie, ma non di tipo organizzativo, nè economico-finanziarie che invece - a suo avviso - devono essere poste anch'esse al servizio della Commissione. Consegna quindi al Presidente una bozza di piano operativo per l'acquisizione delle informazioni di interesse della Commissione che, per

quanto riguarda in particolare i tempi di attesa, la qualità e i costi dell'assistenza per patologie rilevanti, si propone di descriverli in un set di condizioni cliniche significative e di analizzare l'assistenza in un set di condizioni «traccianti» che potrebbero includere le cardiopatie, le neoplasie della mammella e della cervice uterina, le insufficienze renali ed altre patologie, sulla base della loro frequenza, della complessità dell'assistenza, della disponibilità di interventi di provata efficacia. Propone altresì una selezione su base campionaria di un adeguato numero di istituti di cura di diverse regioni italiane e l'acquisizione dei dati disponibili a livello centrale, relativi principalmente all'assistenza ospedaliera in alcune regioni italiane e la loro integrazione con basi di dati regionali già disponibili.

Ad un quesito posto dal senatore BINAGHI circa i tempi necessari per ottenere i primi dati relativi alle liste di attesa, replica il dottor TARONI affermando che saranno necessari circa tre mesi.

Interviene il senatore DI ORIO il quale, preso atto della corretta individuazione delle patologie e della definizione degli argomenti contenuta nel piano operativo proposto dal dottor Taroni, ricorda che non è stata ancora presa alcuna decisione riguardante il livello regionale dell'indagine. Si tratta quindi di decidere se essa vada estesa all'intero arco regionale oppure si possa utilizzare più proficuamente per ridurre tempi e costi, un procedimento di analisi per *cluster*, vale a dire una tecnica di campionamento che permetta di selezionare unità di osservazione in raggruppamenti il più possibile omogenei al loro interno e disomogenei rispetto ad altri.

Il senatore DIONISI, dopo aver ricordato che alla Presidenza del Senato è stata prospettata dal Presidente l'esigenza di avvalersi di società di consulenza esterne, si dichiara favorevole ad un proficuo rapporto di collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e le strutture regionali, mentre si domanda se ci sia effettivamente la necessità di ricorrere ad ulteriori collaborazioni esterne.

Dopo un breve intervento del senatore CAMPUS che, in relazione alla lista provvisoria di patologie proposte dal dottor Taroni, ne chiede l'integrazione con altre relative a malformazioni congenite, il presidente MARTELLI ricorda che fin dal dicembre scorso fu richiesto all'Istituto superiore di sanità se era in grado di fronteggiare da solo i compiti di rilevazione ed interpretazione dei dati di interesse della Commissione e che la risposta fu chiaramente negativa. Da qui l'esigenza di avvalersi di società di consulenza esterna per integrare i dati del Ministero della sanità che è unanimemente riconosciuto non possono considerarsi nè completi nè aggiornati.

Alle osservazioni del senatore DI ORIO, replica il dottor TARONI che rileva che, mentre per alcune condizioni si potrà utilizzare una rilevazione esaustiva, per altre sarà possibile procedere ad un'analisi per cluster. Ribadisce inoltre le proprie preoccupazioni in ordine alle carenze di competenza che l'Istituto superiore di sanità può mettere a disposizione della Commissione sotto il profilo organizzativo ed econo-

mico-finanziario e l'utilità di avvalersi di funzionari regionali per integrare le basi di dati «centrali» del Ministero della sanità.

Interviene brevemente la senatrice **MODOLO** che ritiene che compito della Commissione non sia tanto fare valutazione di natura tecnica, quanto fissare obiettivi di carattere politico. Fa presente altresì che solo avendo la disponibilità di due o tre esperti che affianchino l'attività dell'Istituto superiore di sanità, si può pensare di uscire dall'attuale situazione di stallo. Si associa a queste considerazioni il senatore **COSTA** che ritiene indispensabile che un organismo di consulenza esterna affianchi l'attività della Commissione nella formulazione di una concreta proposta operativa. In particolare rileva la necessità di integrare le competenze sotto il profilo sanitario e statistico.

Il presidente **MARTELLI**, nel dichiararsi perfettamente d'accordo con queste ultime considerazioni, ricorda di avere inviato in proposito una lettera alla Presidenza del Senato, formulando un preventivo di spesa per ottenere una *preliminare valutazione circa i riflessi che esso potrebbe determinare sul bilancio interno del Senato*. Purtroppo, perdurano atteggiamenti di netta ostilità da parte di taluni componenti la Commissione che non permettono di uscire dall'attuale situazione di stallo.

Il senatore **DI ORIO**, preso atto che nella seduta del 7 dicembre scorso fu convenuto, con la sua astensione, sull'opportunità di avvalersi di società di consulenza esterne, ricorda tuttavia che né l'Ufficio di Presidenza né la Commissione sono stati mai investiti di alcun progetto di preventivo di spesa al riguardo, in particolare nessuna comunicazione è stata resa circa l'impegno stimato e la necessità di avvalersi di collaboratori esterni per ogni singola regione. Sottolinea quindi con vigore la necessità che in futuro decisioni di tale natura siano adottate nelle sedi istituzionali idonee e non su iniziativa del solo Presidente.

Su proposta del presidente **MARTELLI**, la Commissione concorda quindi di rinviare le valutazioni sulla proposta di piano operativo elaborata dal dottor Taroni alla seduta di domani 16 febbraio 1995 alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B55ª, 0005ª)

In apertura di seduta il presidente PELLEGRINO dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il ministro dell'interno *pro tempore*, onorevole Maroni, il prefetto di Bologna, dottor Mosino ed il direttore del Sismi, generale Siracusa, hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico delle loro audizioni, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

*AUDIZIONE DEL DOTTOR SICA, GIÀ PREFETTO DI BOLOGNA*  
(A010 000, B55ª, 0001ª)

La Commissione procede, in seduta segreta, allo svolgimento dell'audizione dell'ex prefetto di Bologna, dottor Domenico Sica.

*(Viene introdotto il prefetto Domenico Sica).*

Il prefetto SICA svolge un intervento introduttivo e risponde ai quesiti posti dal presidente PELLEGRINO, dal senatore SELLITTI e dai deputati BONFIETTI, BARESI e DELLA VALLE.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il prefetto Sica per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sull'attuazione della politica di cooperazione  
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**9ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MENSORIO

*La seduta inizia alle ore 18.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, B33ª, 0002ª)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di rivolgere richiesta di coadiuvare la Commissione, in qualità di esperti, ai signori: avvocato Lucio Anelli, nato a Roma il 29 novembre 1957; dottor Gildo Baraldi, nato ad Asola (Mantova) il 30 dicembre 1945; dottor Renato Camarda, nato a Piazza Armerina (Enna) il 25 febbraio 1943; dottor Giuseppe Falcone, nato il 5 ottobre 1941 a Mattinata (Foggia); dottor Emidio Frascione, nato a Potenza il 15 luglio 1933; dottor Filippo Patroni Griffi, nato a Napoli il 27 agosto 1955.

Il PRESIDENTE comunica altresì che si sta valutando l'ipotesi di invitare per una audizione la giornalista Carmen Lasorella, del TG 2.

Il deputato BRUNETTI chiede che lo staff degli esperti sia prossimamente integrato con altri collaboratori, anche per assistere più da vicino il lavoro delle Sottocommissioni. Invita poi a concentrare il lavoro di indagine sul caso della Somalia, notando come una serie di indizi inducano a ritenere possibile un collegamento tra l'omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, perpetrato lo scorso anno, e quello recentissimo di Marcello Palmisano. Rinnova infine la richiesta che le sedute della Commissione vengano anche registrate su audio cassetta.

**Audizione del ministro plenipotenziario Francesco Aloisi, responsabile della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, del Ministero degli affari esteri**  
(A010 000, B33ª, 0001ª)

*(Viene quindi introdotto il ministro Aloisi, il quale è accompagnato dai consiglieri Luigi Napolitano e Claudio Spinedi).*

Il presidente MENSORIO rivolge cortesi parole di saluto al ministro Aloisi ed ai consiglieri Napolitano e Spinedi, che ringrazia per la loro presenza e per l'aiuto che potranno dare ai lavori della Commissione, il cui compito è non solo quello di far luce su avvenimenti passati ma anche quello di elaborare proposte normative che impediscano il ripetersi delle deviazioni.

Il ministro ALOISI si dichiara lieto di prestare la sua collaborazione ed offre al Presidente un manuale sulla cooperazione da lui scritto pochi anni or sono. Dichiarò poi di aver già consegnato alla segreteria della Commissione parte dell'ampia documentazione richiesta nonché le risposte scritte ai ventinove quesiti che la Commissione ha avuto la gentilezza di trasmettergli anticipatamente. Egli si limiterà quindi ora ad una concisa relazione introduttiva, rimanendo a disposizione dei commissari per qualunque domanda intendano rivolgergli.

La cooperazione internazionale allo sviluppo ha avuto inizio dopo l'ultima guerra e l'Italia è entrata nel novero dei paesi donatori piuttosto tardi, sostanzialmente alla fine degli anni settanta. Le motivazioni della cooperazione sono sostanzialmente di ordine umanitario, economico e politico. La motivazione umanitaria, inizialmente di rilievo predominante, è rimasta poi come componente di un quadro più ampio. Anche la motivazione economica in passato aveva un rilievo maggiore, poiché si era sperato, forse con una certa leggerezza, che gli aiuti dall'esterno potessero quasi determinare il decollo economico di un Paese e l'avvio di uno sviluppo autopropulsivo. Ci si è poi resi conto della importanza predominante di fattori interni al Paese stesso e di condizionamenti esterni - come le possibilità di esportare, l'indebitamento, i tassi di interesse - cosicché si è dovuto constatare che anche i cinquantacinque miliardi di dollari, spesi annualmente dalla cooperazione internazionale, sono una cifra troppo ridotta per risultare determinante. Oggi pertanto la motivazione economica della cooperazione risiede solo nella volontà di fornire un sostegno a corrette politiche economiche interne di sviluppo aperto al mercato. Negli ultimi anni hanno assunto poi un rilievo sempre maggiore le motivazioni politiche, quali il sostegno alla stabilizzazione di nuovi regimi democratici, l'aiuto a processi elettorali, l'incentivazione al rispetto dei diritti umani. La cooperazione è quindi uno strumento da utilizzare sull'ampio palcoscenico delle relazioni internazionali, *strumento tanto più importante per un Paese come l'Italia che dispone di strumenti militari e finanziari abbastanza deboli rispetto ad altri paesi e che si trova in una posizione geografica di particolare vicinanza con le aree del Terzo Mondo. La partecipazione allo sforzo della cooperazione internazionale è per l'Italia anche un prezzo da pagare per una pari dignità con gli altri paesi del G 7.*

Tra i quesiti anticipati dalla Commissione, quello centrale riguarda le deviazioni del passato, come si siano verificate e quali condizioni le abbiano rese possibili. A partire dal 1985 si è avuta una crescita dei finanziamenti eccessivamente rapida, con fortissime pressioni affinché venissero spesi rapidamente, adducendo il motivo che intere popolazioni venivano distrutte dalla fame. Tale impostazione scontava l'errore di fondo di una identificazione della cooperazione con gli aiuti di emergenza, che invece di fatto ne costituiscono solo una parte minore. La legge n. 73 del 1985 introduceva la figura degli aiuti straordinari, a metà

strada tra gli aiuti di emergenza e gli ordinari progetti di cooperazione, con la abolizione di tutte le procedure della ordinaria contabilità statale. Il concetto fu trapiantato poi nella legge n. 49 del 1987, con la permanenza quindi di un forte effetto di deformazione. La figura degli aiuti straordinari non esiste negli altri Paesi donatori ed è fonte di per sé di equivoci ed abusi. La Direzione generale per la Cooperazione non era in grado di fare le gare di appalto sulla scala necessaria, cosicché molto spesso la preparazione dei contratti veniva affidata alle stesse ditte chiamate alla esecuzione dei lavori. In realtà tali fattori deformanti riguardavano solamente i progetti per grandi lavori. La Direzione ha gestito circa cinque mila progetti di cooperazione, dei quali solo duecento riguardavano grandi infrastrutture, per circa un terzo degli stanziamenti totali. Ovviamente la problematica delle grandi infrastrutture non riguardava gli aiuti alimentari, le Organizzazioni Non Governative, i progetti di formazione e quelli multilaterali. Un'altra pecca della cooperazione italiana è che essa ha operato per progetti e non per *programmi - Paese*, che richiedono un approccio più raffinato e una gestione prolungata nel tempo ma sono anche più garantiti negli effetti finali. Per tali programmi - Paese, che sono l'ordinario strumento di cooperazione della Banca Mondiale e dei paesi nordici, sarebbero stati necessari degli economisti, di cui invece la Direzione non disponeva. I programmi - Paese permettono di resistere più efficacemente a pressioni illegittime, mentre i singoli progetti possono essere tecnicamente adeguati e però al tempo stesso non in grado di dare origine ad iniziative economiche tali da resistere nel lungo periodo.

In passato la Direzione non disponeva neanche di efficaci organismi di controllo, mentre oggi il Nucleo Tecnico di Valutazione esamina tutti i progetti, prima della loro presentazione al Comitato Direzionale. Negli ultimi due anni il Nucleo Tecnico di Valutazione ha respinto circa il cinquanta per cento dei progetti. Successivamente all'attuazione dei progetti, vengono oggi effettuate delle valutazioni a cura di esperti esterni.

Si afferma oggi spesso che la legge n. 49 era in sé e per sé valida, ma è stata applicata male. In realtà però essa non individuava bene le responsabilità dei progetti di cooperazione e non prevedeva una forte struttura gestionale.

Comunque il ministro Aloisi si dichiara convinto che le deviazioni riguardino un numero definito di progetti di cooperazione, mentre nel suo insieme in Italia le cose non sono andate peggio che negli altri paesi. Secondo una valutazione della Banca Mondiale, approssimativamente solo un terzo dei progetti di cooperazione internazionale consegue pieno successo, mentre un altro terzo va incontro ad un netto fallimento e l'ultimo terzo si situa in una posizione intermedia. Ovviamente i problemi giudiziari della cooperazione italiana riguardano soprattutto i progetti di grandi dimensioni, quelli per infrastrutture civili. La cooperazione italiana ha conseguito anche importanti successi, dei quali si parla troppo poco. Ad esempio, di recente è stato assegnato il premio Ingersoll-Rand per una diga costruita dall'Italia in Honduras, non solo per la esecuzione tecnica ma anche per l'impatto socio-economico dell'opera. Nei primi giorni del prossimo mese di marzo si terrà a Copenhagen un vertice dell'ONU per lo sviluppo sociale, nel corso del quale verrà esposto il programma PRODERE, che l'Italia ha gestito in America Centrale, insieme con l'*United Nations Development Program*.

Insomma è ingiusta quella colpevolizzazione generale e quasi ridicolizzazione della cooperazione italiana che si è avuta negli ultimi due anni ed esprime di fatto una volontà di bloccare completamente questa esperienza. Aspetti positivi della cooperazione italiana sono stati anche l'elevata percentuale dell'elemento dono, gli interventi in materia sanitaria e programmi come il *Junior Professional Officers* ovvero il pagamento degli stipendi a giovani italiani che lavorano all'estero per organismi internazionali e che poi vengono sovente da essi assunti, in ragione della elevata qualificazione professionale conseguita. Purtroppo anche gli insuccessi della cooperazione italiana sono numerosi: la mancata realizzazione dei programmi-Paese, la scelta di progetti infrastrutturali non sostenibili nel lungo periodo, il ricorso sistematico nel passato agli aiuti straordinari, la mancata creazione di una efficiente struttura amministrativa, il legame posto tra gli aiuti e l'acquisizione di beni e forniture in Italia, il mancato monitoraggio, l'incapacità di comunicare all'opinione pubblica i reali contenuti dell'attività. Con una forte schematizzazione si potrebbe dire che la cooperazione italiana ha avuto successo in Paesi come la Palestina, il Marocco, la Cina e la Giordania, mentre notevoli insuccessi si sono riscontrati in Paesi come il Senegal, il Sudan, la Somalia.

Naturalmente l'esito della cooperazione dipende anche in notevole misura dalle strutture del Paese beneficiario: aiutare Paesi come la Cina, con un forte apparato amministrativo, è più agevole che aiutare Paesi come il Sudan.

Il senatore GREGORELLI si chiede come mai la Direzione non abbia immediatamente dato l'allarme circa la propria incapacità di assolvere i compiti che ad essa erano stati affidati. È da domandarsi peraltro se anche adesso la Direzione sia in grado di svolgere le sue funzioni. Chiede se sia lecito il sospetto che si sia voluto asfissare la Direzione per impedire un effettivo controllo. Domanda poi quali siano le cause del malumore e delle frustrazioni di tanti dipendenti della Direzione, i quali tempestano i commissari con richieste di presentazione di interrogazioni parlamentari sulle disfunzioni dell'organismo nel quale operano.

Il deputato GRASSI chiede al ministro Aloisi se egli condivide l'opinione che la cooperazione non debba più essere considerata uno strumento di politica estera e quale giudizio egli dia in merito all'opinione, da più parti avanzata, secondo cui la cooperazione appartiene al passato e per il futuro appare opportuno limitarsi a sviluppare il più possibile il commercio internazionale. Chiede poi se risponda a verità che la Direzione liquidi le spettanze delle imprese appaltatrici molto più rapidamente di quelle delle Organizzazioni Non Governative.

Il senatore FALQUI osserva che, se la cooperazione è strumento di politica internazionale, la decurtazione dei finanziamenti comporta di conseguenza una riduzione del ruolo dell'Italia sulla scena politica internazionale. D'altra parte tutti i Paesi donatori stanno tagliando i fondi a disposizione della cooperazione e forse si avverte anche una crisi concettuale delle scelte che l'avevano ispirata. Chiede poi che venga fornita documentazione in merito alle sentenze arbitrali sul contenzioso tra la Direzione e le imprese e che siano trasmesse le relazioni presentate

dalla Società Italiana di Monitoraggio sui progetti della cooperazione italiana nei singoli Paesi. Chiede anche precise informazioni in ordine alla situazione del personale, in specie quello della Unità Tecnica Centrale. Conclude infine con la richiesta al ministro Aloisi di suggerimenti e proposte per recuperare credibilità ed uscire definitivamente da una vicenda che tanto discredito ha gettato sull'Italia.

Il senatore POZZO ritiene che in passato sia stata attuata una consapevole strategia per impedire qualsiasi controllo sui fondi della Cooperazione e addita le precise responsabilità politiche del Governo italiano per situazioni come quella della Somalia, dove in passato è stata sostenuta la tirannide di Siad Barre e dove ora si sta ritornando ad una situazione di totale caos. Il bilancio della cooperazione italiana è talmente disastroso che oggi appare quasi assurdo fare qualsiasi progetto per il futuro.

L'on. AGNALETTI vuole unire il proprio all'apprezzamento espresso da tutti i colleghi per la relazione del ministro Aloisi. Più ancora che lucida e sincera, la definirebbe «cruda». La parola che ha sentito ricorrere più spesso è «carenza»: nella progettazione, nella gestione, nel monitoraggio. Esprime personalmente forti perplessità sulle modalità delle gare d'appalto, in occasione delle quali era spesso la ditta destinataria a predisporre il capitolato. Nella sua lunga esperienza professionale di Direttore dell'Ufficio programmazione lavori dell'ENEL non si è mai verificato un solo caso in cui i capitolati non fossero predisposti dall'Ente appaltante.

Chiede al Ministro Aloisi se egli condivide o meno la diffusa opinione secondo la quale la cooperazione possa essere concepita ormai solo come strumento del commercio con l'estero.

Chiede infine quali siano i criteri seguiti per la creazione degli albi delle imprese, per la selezione delle ONG e per le consulenze.

L'on. PROVERA ritiene acclarato che le deviazioni della cooperazione abbiano coinvolto tutte le aree geografiche e pressochè tutti i partiti dell'arco politico.

Chiede quali dei meccanismi previsti per il controllo dei progetti non abbiano funzionato, sottolineando al tempo stesso come invece, a suo avviso, determinate forme di complicità abbiano funzionato benissimo. Gli sembra in tal senso significativo che, a partire dal 1992, da quando cioè le gare d'appalto sono subentrate in molti casi alla trattativa privata, si sia registrato un nettissimo calo della cooperazione bilaterale e un incremento del 50 per cento negli investimenti verso la cooperazione multilaterale e internazionale.

Si domanda per quale motivo non siano mai state segnalate inefficienze che, retrospettivamente, sembra fossero ben note fra gli operatori della cooperazione già parecchi anni fa. Chiede inoltre di avere informazioni precise e puntuali sulle modalità di esecuzione dei collaudi, sul numero dei collaudatori utilizzati, sulla frequenza con cui era richiesta la loro opera, e sui compensi ricevuti.

La puntualità e l'insistenza dei suoi interrogativi non derivano da animosità personale, bensì dalla certezza che i fallimenti della cooperazione altro non sono che la conseguenza di un disegno preciso, tanto

più spregevole in quanto attuato a spese di popolazioni in stato di forte indigenza. È necessario quindi pervenire a un accertamento e ad una forte denuncia di responsabilità e collusioni politiche.

L'on. BERGAMO vuole esprimere al ministro Aloisi il più vivo apprezzamento non solo per la chiarezza della sua esposizione, ma anche per la volontà, che egli condivide in pieno, di difendere l'importanza della politica italiana di cooperazione. Ritiene infatti che, di fronte a un'eredità del passato per più aspetti disastrosa, sia a maggior ragione necessario non lasciarsi andare a processi di generica colpevolizzazione, e dedicarsi invece a un lucido processo di discriminazione fra deviazioni ed elementi positivi o comunque recuperabili.

Chiede in primo luogo al ministro Aloisi, riprendendo osservazioni svolte anche da altri colleghi, se dietro le carenze strutturali della Direzione generale per la cooperazione vi sia stata una precisa volontà politica.

Vuole poi aggiungere alcune richieste più specifiche. Vorrebbe essere informato sulle caratteristiche della Banca dati di cui, secondo quanto disposto dalla legge n. 49/87, la Direzione si è dotata, e sulle possibili modalità d'accesso. Chiede anche per quale motivo sia stato disdetto il collegamento a tale banca dati della Commissione Esteri della Camera dei deputati. Vorrebbe ancora avere informazioni più precise sui programmi-Paese e sui motivi della loro inattuazione, e sul Nucleo di valutazione tecnica.

L'on. GRAINER vorrebbe avvalersi della presenza e della disponibilità del ministro Aloisi per avere da lui suggerimenti e proposte in vista di quell'attività di proposta legislativa che la legge istitutiva ha affidato alla Commissione. Ritiene infatti che le grandi trasformazioni dello scenario mondiale e il travolgente incremento dei flussi migratori rendano indispensabile un adeguamento e una radicale modernizzazione delle politiche di cooperazione.

Chiede in primo luogo se la drastica riduzione operata sui fondi per la cooperazione possa comportare, oltre a un'attività di progettazione inevitabilmente ridotta, anche difficoltà nel completamento di opere in corso avanzato di esecuzione.

Chiede inoltre al ministro Aloisi un'opinione personale sulle Organizzazioni Non Governative e su una loro possibile, ulteriore valorizzazione. Domanda ancora se non sarebbe opportuno prevedere, con disposizioni più pregnanti di quelle già previste dalla legge n. 49/87, un forte impegno delle Regioni e degli Enti locali nell'attività di cooperazione: ritiene infatti che un decentramento parziale dell'attività di controllo potrebbe consentire un maggior rigore rispetto al passato, senza che ciò comporti necessariamente un rallentamento eccessivo nell'esecuzione dei progetti.

La sua ultima domanda concerne invece quelli che sono i veri e propri poteri di inchiesta della Commissione. Ritiene infatti che il Ministro Aloisi, grazie alla sua grande esperienza, potrebbe fornire, in questa o in successive occasioni di incontro, indicazioni preziose sui motivi del fallimento della nostra politica in Somalia.

Il deputato PAMPO rileva come fosse quasi inevitabile il sorgere di deviazioni in una situazione in cui il testo dei contratti veniva stilato

dalle stesse aziende poi chiamate alla realizzazione delle opere. Domanda quindi come vengano sfruttate le competenze professionali degli esperti della Unità Tecnica Centrale e a chi vada addebitata la responsabilità di non aver chiamato degli economisti negli uffici della Direzione.

Il senatore PUGLIESE si dichiara dolorosamente colpito dalla ammissione delle gravissime carenze strutturali della Direzione, carenze che di per sè fanno comprendere come si sia giunti agli episodi sui quali oggi indaga la magistratura. Chiede in particolare se corrisponda a verità che i progetti di cooperazione vengono spesso gestiti da personale del tutto privo di specifica competenza professionale. Sull'argomento egli ha presentato diverse interrogazioni, sulla scorta di notizie provenienti dagli stessi uffici della Direzione generale, ma ad esse finora il Governo non ha risposto.

Il ministro ALOISI, replicando ai commissari intervenuti, ricorda anzitutto che la Cooperazione italiana ha speso molto meno delle altre per la propria amministrazione e che in media i suoi addetti hanno gestito annualmente 5,9 milioni di dollari a testa, contro una media internazionale di 3,8.

Egli non è in grado di affermare che dietro le deviazioni vi fosse un preciso disegno politico, anche se sicuramente ci sono state delle precise responsabilità.

La stessa legge 49 era di per sè carente, poichè voleva contraddittoriamente una forte cooperazione senza la necessaria struttura amministrativa. La via di uscita da tale situazione, a suo parere, non è oggi la creazione di una mastodontica struttura amministrativa, simile ad esempio a quella della Banca Mondiale. In futuro gli stanziamenti per la cooperazione saranno in media più bassi che in passato, con un maggiore affidamento al canale multilaterale: diminuirà pertanto il numero dei grandi lavori, con le connesse necessità amministrative, soprattutto se si incrementeranno gli interventi di sviluppo umano integrato, che non comportano problemi di gare. La Cooperazione italiana avrà quindi bisogno in futuro di una capacità amministrativa limitata, con delega di gran parte della attività ad una pluralità di organismi esterni, i quali, avendo natura privatistica, saranno sottratti alle pastoie della contabilità di Stato, che risultano di fatto pressochè paralizzanti allorchè si tratti di operare a migliaia di chilometri di distanza.

In quanto alle ONG, esse meritano grandissima stima per la flessibilità operativa ed anche per le motivazioni etiche dei loro volontari, le quali rappresentano di per sè un valore molto forte. Alle ONG in passato sono state date somme troppo elevate, cosicchè in molti casi esse hanno perso la capacità di autofinanziamento ed è stato messo in pericolo anche il loro radicamento sociale. Alcune ONG hanno anche dimostrato una deplorabile chiusura corporativa, ad esempio impedendo che il Ministero concedesse il riconoscimento a nuove ONG non ancora iscritte nell'apposito Albo. Comunque le ONG sono parte essenziale di qualsiasi programma di cooperazione ed esse dovranno abituarsi a rendicontare le spese in maniera più analitica di quanto fatto in passato. Non risponde a verità che la Direzione liquidi le spettanze delle ONG meno rapidamente di quelle delle imprese, ma le imprese hanno in genere un

apparato amministrativo più robusto e quindi sono in grado di redigere più rapidamente un resoconto contabile, secondo i criteri più rigorosi che vengono oggi richiesti. D'altra parte la Direzione dispone di un limitato numero di contabili e quindi il lavoro di controllo dei rendiconti, preliminare alla liquidazione delle spettanze, procede con una certa lentezza.

In quanto alla frustrazione del personale, in particolare degli esperti della Unità Tecnica Centrale, è da dire anzitutto che la legge ha lasciato abbastanza nel vago i loro compiti, non chiarendo se essi debbano solo rilasciare pareri tecnici oppure anche negoziare contratti e gestire progetti. La legge è stata interpretata in passato nel senso che la UTC poteva disporre di un solo funzionario della carriera diplomatica e quindi gli esperti si sono abituati ad avere pochi controlli nel loro lavoro. Naturalmente tra di loro ci sono persone più o meno capaci ed anche più o meno affidabili, anche se complessivamente il giudizio da dare sulla categoria è certamente positivo. Oggi questi esperti si sentono frustrati per questa campagna di ridicolizzazione del loro lavoro. Inoltre i loro contratti quadriennali non sono più rinnovati automaticamente come nel passato e naturalmente i mancati rinnovi hanno suscitato forti polemiche. Alcune innovazioni degli ultimi due anni sono state interpretate come una diminuzione del ruolo degli esperti rispetto a quello dei funzionari. Non corrisponde comunque a verità che gli esperti vengano utilizzati senza tener conto della loro specifica competenza professionale.

Il ministro Aloisi non ritiene soddisfacente la formula del *trade not aid*: la cooperazione è ancora oggi essenziale, ad esempio, per diminuire l'impatto sociale delle operazioni di aggiustamento strutturale richieste dal Fondo Monetario Internazionale oppure per preparare gli istituti giuridici e burocratici necessari allo sviluppo di un'economia di mercato. Anche ai fini della politica estera la cooperazione si rivela insostituibile, come dimostra, ad esempio, il caso del Mozambico, ove gli aiuti hanno permesso la felice conclusione del processo di pace. La riduzione dei finanziamenti comporta molte difficoltà a concludere i progetti in corso e si è anche dovuto rinunciare a rispettare circa i due terzi delle promesse politiche fatte a Governi del terzo mondo fino a due anni fa. Paradossalmente però la diminuzione di finanziamenti comporta anche effetti positivi, come la concentrazione degli interventi in un ristretto numero di Paesi. La Direzione sta imparando ad operare anche con spese ridotte: ad esempio, sono stati commissionati studi sullo sviluppo del settore privato in Albania, Mozambico ed Eritrea, studi che adesso verranno largamente pubblicizzati. È invece soltanto negativa la forte discontinuità nei finanziamenti, che sottopone la struttura amministrativa a brusche docce scozzesi, ponendola nella impossibilità di operare. Quest'anno ad esempio si è dovuto rinunciare alla programmazione triennale e ci si è limitati a quella annuale.

In ordine al contenzioso con le imprese, è disponibile a fornire tutta la documentazione e rileva fin da ora che tale problema concerne soprattutto le grandi opere infrastrutturali. Le imprese disponevano di contratti ad esse molto favorevoli ed hanno cominciato a fare ricorso a procedure contenziose allorché i fondi sono diminuiti. Il decreto legge Andreotta ha previsto una Commissione, che sta ora entrando in funzione, per aiutare la Direzione nel rapporto con le imprese.

In ordine ai problemi sollevati dal senatore Pozzo, egli non è in grado di fare una valutazione politica che peraltro non è di sua compe-

tenza. Può affermare però con certezza che la cooperazione non ha mai avuto a che fare con questioni militari e che sono infondati i sospetti avanzati sulla stampa, che peraltro qui non sono stati ripresi dai commissari.

Per quanto concerne i collaudatori, anche la Direzione ha avuto sentore di anomalie ed infatti nello scorso anno sono state cambiate tutte le commissioni di collaudo, accettando di pagare il prezzo di un ritardo nei lavori.

La Direzione dispone di una banca dati, da cui proviene la documentazione oggi presentata alla Commissione. Tale banca era fino allo scorso dicembre collegata con il Parlamento, ma il collegamento è stato interrotto perchè costoso e di fatto inutilizzato. Naturalmente il collegamento può essere riattivato, anche se in pratica è più semplice venire direttamente in Direzione ed utilizzare sul posto gli impianti.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione è composto da cinque esperti, estranei alla UTC ed addetti esclusivamente a compiti di valutazione. Tale nucleo è in funzione da solo due anni ed ha operato molto bene, sì da indurre a prospettare in futuro una possibile assegnazione ad esso del compito di coordinamento di tutte le valutazioni tecniche effettuate da esperti esterni successivamente all'esecuzione dei lavori. Naturalmente le valutazioni *ex antea* ed *ex postea* sono strettamente legate, poichè è molto difficile valutare la realizzazione di un progetto se in precedenza non erano state chiarite bene le finalità.

I programmi-Paese, che ora la Direzione si avvia a realizzare, sono un complesso di obiettivi concordati tra Paese donatore e Paese beneficiario, su un arco di tempo di almeno cinque anni. Il programma-Paese costituisce anche un elemento di moralizzazione, poichè permette di sottrarsi al sospetto che il singolo progetto venga scelto esclusivamente per beneficiare la ditta appaltatrice. I programmi-Paese dovranno essere deliberati dal Comitato Direzionale e per la loro preparazione sarà necessario l'apporto di economisti.

In quanto alla cooperazione decentrata, di iniziativa di Regioni ed Enti locali, essa dovrà svolgere certamente un ruolo importante, anche perchè molti grandi Paesi in via di sviluppo hanno avviato essi stessi un forte processo di decentramento. Inoltre le Regioni italiane hanno in via prioritaria competenze in tema di sanità e di formazione professionale, che sono molto importanti ai fini della cooperazione. Va anche però sottolineato con vigore che operare all'estero per un ente pubblico significa sempre fare politica estera, in rappresentanza del proprio Paese, e che è quindi necessario che il Ministero degli Esteri svolga un'azione di coordinamento.

L'onorevole PROVERA interviene brevemente per osservare che, pur avendo molti limiti, la legge n. 49/87 poneva limiti precisi all'esercizio della trattativa privata, che si sarebbe dovuto verificare solo in casi di comprovata urgenza. Gli sembra evidente che in questo campo la legge sia stata disattesa.

Chiede inoltre ulteriori chiarimenti sul processo contenzioso e in particolare sul ricorso all'arbitrato.

Il ministro ALOISI condivide le osservazioni dell'onorevole Provera sulla mancata applicazione della legge n. 49, ma ritiene anche che sia

necessaria una modifica profonda degli obiettivi e dei contenuti stessi della nostra cooperazione. Si impegna a dare risposte esaustive sul numero degli arbitrati in corso, e sottolinea come, essendo pienamente consapevole dei costi che il ricorso al lodo arbitrale comporta per lo Stato, ha spesso tentato di addivenire ad una transazione. Questo strumento va però utilizzato con prudenza, visti gli aspetti di forte discrezionalità: proprio per evitare dubbi o contestazioni, è prassi della Direzione Generale chiedere parere al Consiglio di Stato o all'Avvocatura dello Stato. Spesso però il parere viene fornito in ritardo rispetto ai tempi di validità di una proposta transattiva, mai superiori ai tre mesi.

L'onorevole PROVERA chiede infine se il numero dei tecnici a disposizione dell'Unità Tecnica Centrale venga adeguato a seconda del livello degli stanziamenti decisi con legge finanziaria.

Il ministro ALOISI risponde che la legge n. 49 prevede un numero massimo di 120 unità. Attualmente, i dipendenti dell'Unità Tecnica Centrale sono 90; a 14 di essi non è stato rinnovato il contratto, con conseguente ricorso. Non ritiene peraltro questo numero eccessivo, in considerazione delle molte iniziative in corso di realizzazione, che porteranno a un'intensa attività residuale, la cui cessazione non è prevedibile prima di dodici-diciotto mesi.

Il presidente MENSORIO rinnova a nome di tutta la Commissione il più vivo ringraziamento al ministro Aloisi per la ricchezza dell'esposizione e la grande disponibilità e franchezza.

*La seduta termina alle ore 20.50.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**36<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PERLINGIERI

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

**(857) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MARINELLI, in sostituzione del relatore designato MAGLIOZZI.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole.

**(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore MARINELLI, che sostituisce il relatore designato MAGLIOZZI, la Sottocommissione si pronuncia favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

**(876) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il senatore MARINELLI, in sostituzione del relatore designato Magliozzi, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

**(994) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con norme di procedura, fatto a Rabat il 29 luglio 1991**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il senatore MARINELLI illustra il disegno di legge in sostituzione del relatore designato Magliozzi. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**(1001) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito, dopo una esposizione del senatore MARINELLI, relatore in sostituzione del senatore Magliozzi.

**(1138) BAGNOLI ed altri. - Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese**

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole condizionato)

La relatrice BRICCARELLO espone analiticamente il contenuto del disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI osserva che l'articolo 117 della Costituzione non comprende l'industria e il commercio tra le materie di competenza regionale.

Il trasferimento di attribuzioni, apprezzabile nel merito, va pertanto valutato alla stregua e nei limiti di cui all'articolo 118, secondo comma, che consente la delega di funzioni amministrative, diverse da quelle attinenti le materie elencate nell'articolo 117.

Il senatore DE MARTINO Guido ritiene opportuno, al riguardo, valutare le specifiche funzioni da trasferire e considera che l'articolo 3 riserva comunque all'amministrazione centrale importanti potestà di controllo. Quanto alle società finanziarie regionali, di cui al medesimo articolo 3, auspica una formulazione normativa più precisa, tale da non generare equivoci sulla individuazione degli enti in questione.

Il senatore MENSORIO esprime apprezzamento per il disegno di legge, rivolto a coinvolgere le regioni nella promozione dello sviluppo delle piccole e medie imprese.

La senatrice BEDONI osserva che le funzioni trasferite alle regioni dal disegno di legge rientrano senz'altro tra quelle di natura amministrativa, considerate dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Concorda la relatrice BRICCARELLO.

Il presidente PERLINGIERI, quindi, propone di esprimere un parere favorevole, a condizione che l'articolo 1, comma 1, sia riformulato in modo da indicare le funzioni trasferite non a titolo di esemplificazione o di mera specificazione. Tali funzioni, infatti, devono essere esplicitamente previste dalla legge, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Concorda la Sottocommissione.

**(1005) BAGNOLI e CARPI. - Incentivi per la produzione vetraria**

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

La senatrice BEDONI illustra il disegno di legge, inteso ad estendere all'area dell'empolese le provvidenze già disposte, con legge del 1984, a favore della produzione artistica vetraria di Murano. Ritiene, in proposito, che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Il presidente PERLINGIERI osserva che il provvedimento può comportare una disparità di trattamento con altre, possibili concentrazioni territoriali di imprese del genere. Ne risultano violate, inoltre, la normativa comunitaria in tema di aiuti alle imprese nonché la normativa nazionale a tutela della concorrenza, che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 287 del 1990, reca attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica. Nel caso di specie, infatti, si potrebbe configurare una barriera all'accesso di fonte legislativa, oltre alla tipologia critica di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della stessa legge n. 287.

Il senatore DE MARTINO Guido considera fondate tali obiezioni, pur rilevando che l'analoga legge del 1984 per Murano non risulta impugnata per motivi di legittimità costituzionale o comunitaria. Propone, comunque, di rinviare la formulazione del parere, al fine di valutare le questioni sollevate dal Presidente.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

**CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE**

Il presidente PERLINGIERI avverte che la Sottocommissione è nuovamente convocata per domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 9,15, per l'esame degli altri disegni di legge inseriti nell'ordine del giorno già diramato.

*La seduta termina alle ore 10.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1995

**24<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1270) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali:** parere favorevole;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(405) LUBBRANO DI RICCO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche:** parere favorevole;

**(775) ROSSO e TABLADINI: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno dell'arricchimento illecito conseguente alla violazione di norme nello svolgimento di pubbliche funzioni:** parere favorevole;

**(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1330) TABLADINI ed altri: Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(395) BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali:** parere favorevole;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(48) FERRARI FRANCESCO e CAMO: Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie:** rinvio dell'emissione del parere;

**(403) BORRONI ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(894) FANTE ed altri: Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica:** parere contrario.

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(221) TORLONTANO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule:** parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

#### **I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1265).
- **BATTAGLIA**. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

#### **II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- **PASQUINO** ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- **PASSIGLI**. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).
- **TABLADINI** ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari (1330).

#### **III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**. - **SPERONI**. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**. - **CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA**. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**. - **SALVI** ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**. - **SALVATO** ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**. - **GUALTIERI**. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente

#### IV. Esame dei disegni di legge:

- RIZ ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (462).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).

#### V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Disposizioni sulla Corte dei conti (461).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti (886).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti (1178).
- Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1303).

#### *In sede consultiva*

#### I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).

- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

---

**GIUSTIZIA (2ª)**

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 15*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sulla politica del Governo in materia di giustizia.

---

**FINANZE E TESORO (6ª)**

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 15*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro delle finanze sulle linee programmatiche del Governo in materia fiscale.

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici,

controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1297).

---

### **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 15*

#### *Comunicazioni del Governo*

- I. Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sullo stato di attuazione dei corsi integrativi nella scuola secondaria superiore.
  - II. Dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione nella seduta del 2 febbraio 1995 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
- 

### **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 15*

#### *In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - SALVATO ed altri. - Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1121).
  - MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (1130).
  - BOSCO. - Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1160).
  - STANZANI GHEDINI e TERRACINI. - Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1343).
  - PALOMBI e GEI. - Norme relative al Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Spa (1348).
  - DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge del 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione

del Consiglio di Amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1356).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (1298).

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 14,30*

*Materie di competenza*

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi sorti dalle incombenze di contabilità a carico delle microaziende agricole.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI e ALÒ. - Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (515).
- COSTA ed altri. - Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (726).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FERRARI Francesco ed altri. - Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane (1039).

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il superamento delle difficoltà dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Paese: revisione delle agevolazioni contributive e dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli, recupero dei contributi agricoli unificati (978).

- TAMPONI. - Modifica degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 8 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/Cee e 91/498/Cee concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche (1161).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ROBUSTI. - Norme per favorire l'impiego di biocarburanti di provenienza agricola a fine autotrazione e riscaldamento civile (1022).

---

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 9*

*Comunicazioni del Governo*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella seduta dell'8 febbraio 1995.

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).
- FARDIN ed altri. - Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (559).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98).

- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. — Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
- MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
- MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
- SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).
- SALVATO. - Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale (1073).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 15*

- I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni del dottor Taroni dell'Istituto Superiore di Sanità, sulla metodologia di lavoro della Commissione.
  - II. Pianificazione delle procedure d'inchiesta e dell'attività della Commissione: ruolo del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione.
  - III. Utilizzazione dei collaboratori della Commissione e fissazione dei relativi compensi.
  - IV. Situazione dei fondi richiesti per fronteggiare le esigenze della Commissione.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Giovedì 16 febbraio 1995, ore 17,30*

Audizione del prefetto di Forlì, dottor Pisasale.

Audizione del dottor Barbati, già prefetto di Forlì.

---

